


REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA**

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDAGenova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13.06.2006 N. 19****Convalida del Consigliere regionale Saso Alessio.****pag. 2463****DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.06.2006 N. 555****Quote latte - Attribuzione ai produttori latte della Regione Liguria di**

quantitativi di riferimento individuali a valere dalla campagna 2006/2007. pag. 2464

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.06.2006 N. 557

Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006: integrazione della DGR n. 134/2006 limitatamente al disciplinare di produzione della coltura del sorgo. pag. 2469

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.06.2006 N. 561

Variazioni per euro 447.302,00 al bilancio 2006 ai sensi art. 8 l.r. 24/1/2006, n. 3 fondi tramite agea per attuazione piano sviluppo rurale 2000/2006 - sottomisura 14.2 - reg. Ce 1257/99 - 2^ annualità (16° provvedimento). pag. 2471

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.06.2006 N. 562

Variazioni per euro 1.181.736,00 al bilancio 2006 ai sensi art. 8 l.r. 24/1/2006, n. 3 fondo sanitario nazionale 2005 - parte corrente: assistenza agli stranieri presenti nel territorio nazionale - l. 40/1998 (17° provvedimento). pag. 2473

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.06.2006 N. 563

Variazioni per euro 120.462,00 al bilancio 2006 ai sensi art. 8 l.r. 24/1/2006, n. 3 fondo sanitario nazionale 2005 fondi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica - art. 3 l.362/99 (18° provvedimento). pag. 2475

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.06.2006 N. 564

Variazioni per euro 2.173.072,00 al bilancio 2006 ai sensi art. 8 l.r. 24/1/2006, n. 3 fondo sanitario nazionale 2005 finanziamento per borse di studio in medicina generale seconda annualita' triennio 2004-2006 - l. 109/1988 (19° provvedimento). pag. 2477

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.06.2006 N. 565

Variazioni per euro 36.548.849,00 al bilancio 2006 ai sensi art. 8 l.r. 24/1/2006, n. 3 fondo sanitario nazionale 2005 - parte corrente: stanziamento obiettivi di carattere prioritario - art.1 l.662/1996 (20° provvedimento). pag. 2478

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.06.2006 N. 567

**Procedura di VIA regionale. Potenziamento impianto di valorizzazione energetica del biogas prodotto nella discarica di Monte Scarpino a Genova. Proponente ASJA Ambiente Italia S.p.A. (TO).
Esclusione dalla procedura.**

pag. 2480

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.06.2006 N. 568

Procedura di VIA regionale. Interventi su aree di Cornigliano - Stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti pericolosi e non. Proponente Società per Cornigliano - Sviluppo Genova (GE). Parere positivo con prescrizioni.

pag. 2481

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.06.2006 N. 645

DOCUP 2000-2006. Sottomisura 1.2 C). Riapertura termini del bando approvato con DGR 1672 del 23 dicembre 2005.

pag. 2482

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.06.2006 N. 653

Programma regionale per il Social Housing. Avviso per la presentazione delle proposte comunali.

pag. 2482

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27.06.2006 N. 657

Approvazione criteri e modalità di concessione e liquidazione dei contributi reattivi alle iniziative di cui all'art. 11 della legge regionale 3 maggio 2006 N. 10

pag. 2516

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
13.06.2006 N. 31**

Costituzione della "Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure" ai sensi della l.r. 24 dicembre 2004 n° 28.

pag. 2518

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
13.06.2006 N. 32**

Rinnovo del Comitato Tecnico Consultivo di Polizia Municipale - Anni 2006-2011.

pag. 2520

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
20.06.2006 N. 33**

Nomina e sostituzione di componenti della Commissione Regionale

di Concertazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1999, n. 27. pag. 2520

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
13.06.2006 N. 216**

Variazione compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai fini delle codificazioni siope - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 2.695.147,55 (38° provvedimento). pag. 2522

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
15.06.2006 N. 218**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 1.470.000,00 (39° provvedimento). pag. 2524

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
16.06.2006 N. 222**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 34.500,00 (40° provvedimento). pag. 2527

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO 29.05.2006 N. 1261

Approvazione della graduatoria unica regionale ai sensi della L.R. 12 marzo 2003 n. 10 e della D.G.R. n. 438 del 7.5.2004. pag. 2528

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
21.09.2005 N. 4665**

Pratica D/5527. Corso d'acqua: Sorgente trib. di un R. senza nome affl. T. Angassino (bacino T. Stura). Titolare: Oliveri Santina ed altri. Domanda in data 06/12/99. Concessione in sanatoria di derivazione acqua nel Comune di Campoligure per uso irriguo. pag. 2543

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
04.10.2005 N. 4953**

Pratica D/4101. Corso acqua: Sorgente in loc. Giutte, trib. R. Martino (Bacino T. Leiro). Titolare: Pintus Maria Antonietta ed altri. Domanda di subentro nella concessione di derivazione d' acqua in data

16.02.98. Comune di Mele per uso irriguo. pag. 2543

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA
28.03.2006 N. 1956**

**Pratica D/6098. Derivazione: R. Resordo trib. T. Cicagna (T. Sturla).
Certificazione di collaudo amministrativo per concessione di deriva-
zione acqua per uso irriguo in Comune di San Colombano Certenoli
per uso irriguo, assentita a Cassini Matteo ed altri, con provvedimen-
to dirigenziale n. 3829 in data 20/07/2005. pag. 2544**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 16.06.2006
N. 640**

**Comune di Imperia. Variante al Piano Regolatore Generale finalizza-
ta alla modifica di un tratto di strada in località Caramagna Bacan. pag. 2544**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 16.06.2006
N. 641**

**Comune di Costarainera. Variante all'art. 21.2 delle N.T.A. del vigen-
te P.R.G relativa ai lotti 6 e 10 dell'ex P.P. della Zona "ia2" in località
Pozzi Pantai. pag. 2545**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA
09.06.2006 N. 85**

**Comune di Andora. Approvazione della Variante ex art. 9 l.r. n.
24/1987 al vigente P.R.G., contestuale al Piano Particolareggiato di
iniziativa privata in zona "CO.3" e rilascio dell'autorizzazione di
massima ex art. 7 medesima l.r. n. 24/198. Località Orizzonte - Soc.
Blumar 94 S.r.l.. pag. 2545**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 10.04.2006 N. 2158**

**Concessionario: Comune di Varazze. Richiesta di concessione in
sanatoria per la realizzazione di un attraversamento del torrente
Teiro con nuovo ponte in sostituzione del "Ponte del Rissulin", attra-
versamento in corrispondenza del nuovo ponte di rete fognaria e rete
illuminazione pubblica e condotta fognaria aggraffata all'argine
destro in Comune di Varazze. Corso d'acqua torrente Teiro - località**

Parasio - Comune di Varazze. Pratica n. 282/03 - Id. I0400240. pag. 2548

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 22.05.2006 N. 3080**

Corso d'acqua torrente Quazzola in Comune di Quiliano. Domanda pervenuta in data 17.4.1993 per concessione di attraversamento con condotta GAS D.N. 200 B.P. aggraffata a ponte sulla strada provinciale. Classifica 013.003.001 - Pratica n. 107/01 - Id. 0100068 (ex 1902/c). Soggetto richiedente: Società Italiana per il Gas S.p.A. Autorizzazione temporanea alla permanenza delle opere. pag. 2549

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 31.05.2006 N. 3314**

Rinnovo della concessione per derivare dalla sorgenti Galluccio 9 e 10 una quantità di moduli 0,04 (l/sec. 4,00) ad uso potabile in località Bragno in Comune di Cairo Montenotte. Pratica n. 713/01 - Identificativo: I0001552. Richiedente: Società Acque Potabili S.p.A.. pag. 2549

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 08.06.2006 N. 3498**

Richiedente: domanda pervenuta in data 31.05.2006 per rinnovo licenza annule di attingimento per derivare dal corso d'acqua rio Verina - località Verina - Comune di Osiglia quantità d'acqua di moduli 0,0018 (L/sec. 0,18) ad uso irriguo. Pratica n. 5/05 - Identificativo: I0520006. Richiedente: sig. Roveta Aldo. pag. 2550

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 08.06.2006 N. 3524**

Rio delle Monache - Bacino Torrente Erro in Comune di Pontinvrea. Rinnovo licanza annuale di attingimento d'acqua ad uso irriguo in località Villa Anny del Comune di Pontinvrea. Richiedente: Sig.ra Salvo Federica. Fascicolo 18/03 - Identificativo: I0420020. pag. 2551

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA 13.06.2006 N. 3616**

Concessione per derivare da un pozzo una quantità d'acqua di Moduli massimi 0,0230 (litri/s. 2,30) e Moduli medi 0,0105 (litri/sec. 1,05) ad uso irriguo. Località Isola Bella - Comune di Albenga. Concessionario: Sig. Curto Andrea. Classifica 013.005.001 - Pratica n. 16/05 - Id. I0500046. pag. 2551

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVO-
NA 05.06.2006 N. 3389**

**Lavori di sistemazione e messa in sicurezza tracciato in loc. Ortovero
dal km. 12+160 al km. 12+450 lungo la S.P. n. 453 'della Valle
Arroscia'. Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria.** pag. 2552

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 07.04.2006 N. 146**

**Subingresso nella concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo
dal torrente Isolone in loc. Trina del Comune di Castelnuovo Magra
assentita alla ditta Corona Giuseppe con determinazione dirigenzia-
le n. 27 del 21.01.2002. Ditta Parodi Giovanni. Pratica n. 852/DER.** pag. 2553

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ditta: Sineco S.p.A.. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 2553

A.S.L. N. 4 CHIAVARESE

Bilancio esercizio per l'anno 2004. pag. 2553

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE**13.06.2006****N. 19****Convalida del Consigliere regionale Saso Alessio.****IL CONSIGLIO REGIONALE**

Visti gli articoli 13 e 14 del Regolamento interno;

Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 6 maggio 2005, con la quale veniva costituita la Giunta delle elezioni;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 16 del 28 giugno 2005 relativa alla surrogazione del signor Minasso Eugenio con il signor Saso Alessio;

Vista l'allegata relazione approvata dalla Giunta delle elezioni in data 9 giugno 2006, parte integrante del presente provvedimento, dalla quale emerge che per il Consigliere Saso Alessio non sono state riscontrate cause di ineleggibilità o di incompatibilità;

D E L I B E R A

di convalidare l'elezione del Consigliere Saso Alessio.

IL PRESIDENTE
Giacomo Ronzitti

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Patrizia Muratore
Franco Rocca

(allegato omissivo)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**09.06.2006****N. 555**

Quote latte - Attribuzione ai produttori latte della Regione Liguria di quantitativi di riferimento individuali a valere dalla campagna 2006/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n°1788/2003 che norma il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

VISTO il Regolamento (CE) della Commissione n°595/2004, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

VISTA la Legge 30 maggio 2003, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari" e specificatamente l'articolo 3 comma 3 che prevede che le quote latte confluite nella riserva nazionale sono ripartite tra le Regioni cui afferivano e l'articolo 3 comma 4 che prevede che le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti priorità:

- a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
- b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
- c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione;

RITENUTO quindi di individuare modalità e criteri per la presentazione di istanze di assegnazione di Quantitativi Individuali di Riferimento (quote latte) aggiuntivi per la campagna 2006/2007 ai produttori di latte della Regione Liguria, così come dettagliati nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, "Avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione di quantitativi individuali di riferimento (Quote latte) per la campagna 2006/2007 ai produttori latte della regione Liguria";

CONSIDERATO che occorre sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale detti criteri e modalità;

Su proposta dell'Assessore incaricato della Struttura Ufficio Produzioni Agroalimentari

DELIBERA

- 1) Di approvare le disposizioni contenute nell'allegato alla presente Deliberazione, "Avviso pubblico per la presentazione di istanze di assegnazione di quantitativi individuali di riferimento (Quote latte) per la campagna 2006/2007 ai produttori latte della regione Liguria", che costituisce parte integrante al presente atto;
- 2) Di stabilire che le richieste di assegnazione di quota latte aggiuntiva devono essere presentate, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
- 3) Di stabilire che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoven-

ti giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

(segue allegato)

“AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVI INDIVIDUALI DI RIFERIMENTO (QUOTE LATTE) PER LA CAMPAGNA 2006/2007 AI PRODUTTORI LATTE DELLA REGIONE LIGURIA”

ARTICOLO 1

I quantitativi di quote latte che sono affluiti alla riserva regionale a seguito di revoche, rinunce, riduzioni o abbandoni sono assegnati, avendo efficacia a partire dal 1° aprile 2006, su richiesta del produttore da effettuarsi a mezzo del modulo allegato al presente provvedimento. Le richieste di assegnazione di quota latte devono essere presentate, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre il TRENTESIMO giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini, per la presentazione dell'istanza, fa fede la data di spedizione della raccomandata o il timbro di “accettazione” degli uffici regionali, in caso di recapito a mano.

Nel caso di invio postale questo deve essere effettuato a mezzo raccomandata semplice. Le richieste vanno indirizzate alla Regione LIGURIA, Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari in agricoltura della provincia nel cui territorio è ubicata la sede dell'azienda agricola per la quale viene richiesta l'assegnazione.

ARTICOLO 2
BENEFICIARI

Hanno diritto all'assegnazione i produttori che nel corso dell'attuale campagna produttiva 2006/2007 prevedano di produrre un quantitativo di latte superiore alla quota posseduta. Possono presentare domanda anche giovani imprenditori agricoli non titolari di quota.

ARTICOLO 3
LIMITI DI ASSEGNAZIONE

Il Quantitativo Individuale di Riferimento (quota latte) massimo assegnabile ad ogni produttore viene così determinato:

- 1) Quantitativo richiesto dal produttore, che dovrà indicare nella domanda la quota di apertura 2006/2007, come già comunicato dalla Regione Liguria e la produzione che prevede di ottenere nella campagna 2006/2007; per la stima della produzione prevista nella campagna 2006/2007 potranno essere utilizzati tra l'altro i seguenti elementi:
 - a. numero di vacche in stalla e loro produzione accertata;
 - b. produzione commercializzata nel corso della campagna precedente;

al modulo di domanda il produttore potrà allegare la documentazione che riterrà utile a dimostrare la necessità di quota aggiuntiva.

- 2) Il quantitativo massimo di quota assegnabile è di 300 quintali, salvo quanto indicato nel successivo punto 3.
- 3) Il limite di assegnazione di 300 quintali ad azienda di cui al punto 2) in caso di richieste insufficienti-

ti ad esaurire il quantitativo di quota affluito alla riserva regionale, può essere esteso fino al soddisfacimento della quota richiesta; per la quantità eccedente i 300 quintali, l'assegnazione verrà fatta tra gli aventi diritto in misura proporzionale alla richiesta accettata.

ARTICOLO 4 PRIORITA' E RISERVE

Hanno priorità di assegnazione, come previsto dall'art.3 comma 4 punto a) della legge 119/2003:

- i produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1994 n°727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995 n°46, nei limiti del quantitativo ridotto.
- i giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

Nel caso in cui le richieste eccedessero il quantitativo di quota disponibile, la ripartizione verrà fatta utilizzando il criterio della proporzionalità.


Soddisfatte tali domande, il quantitativo di quota residuo verrà distribuito, sempre con il criterio della proporzionalità, tra gli altri produttori che hanno presentato domanda, riservando almeno il 20% dell'assegnazione ai produttori delle zone non montane.

ARTICOLO 5 ESCLUSIONI

Sono esclusi dalle assegnazioni di quota, di cui all'art.3 della legge 119/2003 i produttori che a partire dal periodo 1995/1996 abbiano venduto ovvero affittato per un periodo superiore a due campagne lattiere, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari, separatamente dall'azienda. Non sono compresi nei trasferimenti di cui al presente articolo gli affitti di quota in corso di periodo di cui all'art.16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n°1788/2003.

ARTICOLO 6 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) L'indicazione, nelle istanze di assegnazione, di dati errati riscontrati tali nella fase istruttoria da parte dell'amministrazione, è motivo di mancato accoglimento dell'istanza stessa; resta inoltre valido quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazione false.
- 2) Le quote assegnate ai sensi del presente atto non possono essere trasferite separatamente dall'azienda ad alcun titolo e per nessun motivo, fino alla scadenza del regime delle quote latte e qualora il produttore beneficiario di queste assegnazioni proceda a trasferire in tutto od in parte la quota "storica" di cui è titolare, il produttore stesso perde la quota assegnata ai sensi del presente atto, che rientra pertanto nella disponibilità di una riserva regionale, salvo documentati casi di forza maggiore previsti dalla normativa vigente e salvo diverse disposizioni nazionali e/o comunitarie.
- 3) In deroga a quanto stabilito dal precedente punto 2) le quote vengono conservate nel caso di cambio di conduzione dell'intera azienda, fermo restando il rispetto da parte del subentrante di tutti gli obblighi e le condizioni stabilite con il presente atto.
- 4) Per le domande di assegnazione di quota dovrà obbligatoriamente essere utilizzata la modulistica fornita dalla Regione Liguria che si riporta di seguito.
- 5) La comunicazione di quota aggiuntiva verrà fatta dalla Regione Liguria Ufficio Produzioni Agroalimentari nominalmente per ogni singolo produttore.
- 6) Le quote eventualmente non assegnate potranno essere distribuite ai produttori che hanno fatto domanda oltre il termine massimo di presentazione, secondo l'ordine di arrivo.
- 7) All'istruttoria delle domande provvede il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari in agricoltura competente per territorio, che valuta l'ammissibilità della richiesta e trasmette l'elenco delle domande ammesse all'assegnazione di quota all'Ufficio Produzioni Agroalimentari che prepara la graduatoria regionale degli aventi diritto alle assegnazioni di quota.



REGIONE LIGURIA
ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVO INDIVIDUALE DI
RIFERIMENTO (Q.R.I.) AGGIUNTIVO PER LA CAMPAGNA 2006/2007.

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____ IL _____

RESIDENTE in Via/Loc. _____ C.A.P. _____

COMUNE _____ PROV. _____

TITOLARE /LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZ. AGRICOLA _____

MATRICOLA AGEA _____

UBICATA IN Via/Loc. _____ C.A.P. _____

COMUNE _____ PROV. _____ TEL. _____

P. IVA _____ Codice Fiscale _____

CHIEDE UNA ASSEGNAZIONE DI QUOTE LATTE UTILIZZABILE A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2006/2007
 PARI A _____

Kg. _____ DI QUOTA CONSEGNE / DI KG. _____ DI QUOTA VENDITE

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLA DECADENZA DI OGNI BENEFICIO (ART.75) E DELLE SANZIONI PENALI (ART.76) PREVISTE DAL D.P.R. N°445/2000 PER IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI,

DICHIARA

CHE QUANTO ESPOSTO NELLA PRESENTE DOMANDA RISPONDE AL VERO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART.46 E 47 DEL D.P.R. N°445/2000.

AI SENSI DEL D.Lgs. n° 196/2003 AUTORIZZA INOLTRE L'ACQUISIZIONE ED IL TRATTAMENTO INFORMATICO DEI DATI CONTENUTI NELLA PRESENTE DOMANDA ANCHE AI FINI DEI CONTROLLI DA PARTE DEGLI ORGANISMI REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI.

(Barrare solo le caselle che interessano)

DI ESSERE TITOLARE, COME DA NOTIFICA RICEVUTA DALL'A.G.E.A. DI UN QUANTITATIVO:

DI Kg. _____ DI QUOTA CONSEGNE **E/O**

DI KG. _____ DI QUOTA VENDITE DIRETTE

DI **NON** ESSERE TITOLARE DI QUOTA LATTE

DI AVER COMPIUTO, ALLA DATA ODIERNA, I 40 ANNI DI ETA'.

<input type="checkbox"/>	DI AVER SUBITO, IL TAGLIO DELLA QUOTA "B" PER KG.
--------------------------	--------------------------------------------------------

1) DI CONDURRE L'AZIENDA AGRICOLA SOPRA SPECIFICATA, IN QUALITA' DI:	
<input type="checkbox"/> PROPRIETARIO	<input type="checkbox"/> AFFITTUARIO
<input type="checkbox"/> COMODATARIO	
<input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)	DAL
2) CHE L' AZIENDA DISPONE DI Ha. <input type="text"/> DI SUPERFICI FORAGGERE (PRATI E PASCOLI)	
3) CHE L'AZIENDA POSSIEDE ATTUALMENTE VACCHE IN LATTAZIONE NUMERO	

DI AVER COMMERCIALIZZATO PER LA CAMPAGNA 2005/2006 KILOGRAMMI	DI LATTE E
CHE PER LA CAMPAGNA IN CORSO PREVEDE DI COMMERCIALIZZARE KILOGRAMMI	DI LATTE
<u>COME INDICATO NELLA SOTTOSTANTE ATTESTAZIONE DELLA DITTA ACQUIRENTE</u>	

Ad ulteriore dimostrazione delle potenzialità produttive della propria azienda allega:

.....

(Luogo e data).....

Il dichiarante

.....
 (Firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n°445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta dall'interessato ed inviata unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, o a mezzo posta.

ATTESTAZIONE DELLA DITTA ACQUIRENTE.

Il sottoscritto responsabile della ditta acquirente dichiaro di aver ritirato dall'azienda i seguenti quantitativi di latte:

Mese di aprile 2006 kg.

Mese di maggio 2006 kg.

Mese di giugno 2006 kg. (citare solo se dato certo)

Per cui la quantità commercializzata presunta per la campagna 2006/2007 sarà di kg.

..... (Data, timbro e firma del Responsabile della Ditta Acquirente)

NOTE ESPLICATIVE:

Le domande di assegnazione di Q.R.I. devono essere inoltrate all'amministrazione, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il TRENTESIMO giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte, avendo cura di apporre una X in ogni casella a conferma della sussistenza del requisito rispettivamente indicato.

I dati anagrafici, fiscali e di ubicazione aziendale debbono essere indicati con chiarezza e precisione.

Specificare a quale titolo viene condotta l'azienda agricola e la S.A.U. foraggiera disponibile (Ha, Are) comprendendo le superfici per le quali può essere provato il "godimento" produttivo.

Qualora, in fase di istruttoria delle istanze, si riscontrasse la presenza di dati errati, ciò costituisce motivo di rigetto dell'istanza stessa.

Le domande andranno indirizzate a:

<p>GENOVA: Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari Sede provinciale di Genova Viale Brigate Partigiane 2 16129 Genova</p>	<p>IMPERIA: Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari Sede provinciale di Imperia Viale Matteotti 50 18100 Imperia</p>
<p>LA SPEZIA: Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari Sede provinciale di La Spezia Via XXIV Maggio 3 19124 La Spezia</p>	<p>SAVONA: Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari Sede provinciale di Savona Via Bazzino 9 17100 Savona</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.06.2006

N. 557

Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006: integrazione della DGR n. 134/2006 limitatamente al disciplinare di produzione della coltura del sorgo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n.1257/1999 del Consiglio, relativo allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di garanzia (FEOGA) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Liguria per il periodo 2000 – 2006, applicativo del precitato Reg. CE 1257/99, (di seguito denominato "Piano") approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2000) 2727 del 26.9.2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (Supplemento Ordinario al n. 4 – Parte Seconda – del 24.1.2001);

RICHIAMATA la DGR n. 134 del 17/2/2006 relativa al PSR per la presentazione delle domande a valere sulla misura F(6) "Agroambiente" anno 2006;

VISTA la DGR n. 367 del 13/04/2006 relativa alla rideterminazione della scadenza per la presentazione delle domande di contributo ai sensi della misura f (6) "Agroambiente" del PSR;

CONSIDERATO che con la citata DGR n. 134/2006 sono stati adottati, tra l'altro, i Disciplinari di Produzione relativi all'attuazione della sopra richiamata misura f (6);

CONSIDERATO che, per un mero errore, nella suddetta DGR non sono state inserite le tabelle sul controllo di malattie e infestanti relative alla coltura del sorgo da granella e da foraggio già approvate dal Comitato Difesa Integrata del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nella seduta del 6 aprile 2004;

RITENUTO pertanto necessario integrare le informazioni sulla coltura del sorgo all'interno del disciplinare regionale di produzione di seminativi e foraggiere avvicendate;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca, Incendi Boschivi e Protezione Civile

DELIBERA

- 1) di integrare, per i motivi in premessa indicati, il Disciplinare di Produzione del PSR della Regione Liguria per i seminativi e le foraggere avvicendate limitatamente al sorgo da granella e da foraggio in allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;
- 2) per quanto non specificato nel presente atto si applicano le disposizioni deliberate nelle richiamate DGR nn. 134/2006 e 367/2006 nonché le norme contenute nel Piano regionale di Sviluppo Rurale e le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
- 3) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 4) avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

(segue allegato)

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE SEMINATIVI E FORAGGERE SORGO DA GRANELLA E DA FORAGGIO

CONTROLLO MALATTIE E INFESTANTI

Anticrittogamici

Programmi per il controllo integrato delle Crittogame, delle Batteriosi e delle Virosi

AVVERSITÀ	CRITERI D'INTERVENTO	AMMESSO (Principi attivi)	LIMITAZIONI D'USO
VIROSI Virus del nanismo maculato del mais (MDMV)	Eliminazione tempestiva delle sorgenti di infezione all'interno e in prossimità dei campi (mantenere puliti i campi dalle graminacee infestanti ospiti del virus)	Nessun trattamento ammesso	-
CRITTOGAME Rhizoctonia, elmintosporiosi	Nessun trattamento	Nessun trattamento ammesso	-

Insetticidi

Programmi per il controllo integrato dei fitofagi

AVVERSITÀ	CRITERI D'INTERVENTO	AMMESSO (Principi attivi)	AMMESSO (l-kg/ha)	LIMITAZIONI D'USO
INSETTI FITOFAGI Elateridi e altri insetti terricoli (Agriotes spp., etc.)	Con infestazioni in atto eseguire ripetute sarchiature per creare un ambiente sfavorevole alle larve.	<i>Nessun trattamento ammesso</i>		

Afidi dei cereali <i>(Rhopalosiphum padi, Metopalohium dirhodum, Sitobion avenae, Schizaphis graminum)</i>	Soglia: presenza massiccia su piante a inizio levata Interventi agronomici: - evitare semine fitte - concimazioni azotate equilibrate. Lotta biologica: Esistono predatori naturali che nelle nostre aree possono essere numerosi e limitare fortemente le infestazioni (ditteri sirfidi, Coccinella septempunctata, crisope, imenotteri) . Vanno poi ricordati i parassitoidi (caratteristica la mummificazione) e, specialmente nel clima umido e piovoso, i funghi entomopatogeni (entomortoracee).	<i>Pirimicarb</i>	0,5 kg/ha di prodotto commerciale	1 trattamento. Prima di operare l'intervento valutare la presenza, l'entità dei limitatori naturali e la loro potenziale capacità nel contenimento dello sviluppo della popolazione del fitofago.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diserbo

INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA	PRINCIPIO ATTIVO (%) (l-kg/ha)	DOSE FORMULATO	NOTE
Graminacee e dicotiledoni	Pre - semina Pre - emergenza Propachlor 65	Glyphosate 30,4 Terbutilazina 50 6.0	1,5-2,5	1 trattamento 1 trattamento
Dicotiledoni	Post - emergenza	2,4 D 31*MCPA 25	0,3 – 0,5	1 trattamento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.06.2006

N. 561

Variazioni per euro 447.302,00 al bilancio 2006 ai sensi art. 8 l.r. 24/1/2006, n. 3 fondi tramite agea per attuazione piano sviluppo rurale 2000/2006 - sottomisura 14.2 - reg. Ce 1257/99 - 2^a annualità (16° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il "Piano Regionale di Sviluppo Rurale periodico 2000-2006" approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2000) 2727 DEF in data 26/9/2000;

Considerato che con Deliberazione di Giunta Regionale n.936 del 6/8/2004 è stato approvato il pro-

gramma regionale "Realizzazione del Laboratorio Regionale Analisi Fitopatologica" nell'ambito della Misura 14 – Sottomisura 14.2 del citato Piano;

Visto il Decreto del Dirigente del Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile – Servizio "Servizi alle Imprese Agricole" n. 1748 del 9/8/2005 che approva il progetto operativo, relativo alla seconda annualità (2005–2006), in attuazione del programma regionale "Realizzazione del Laboratorio Regionale Analisi Fitopatologica" di cui alla citata D.G. 936/2004, per una somma complessiva di 1.176.372,11 euro di cui, tra l'altro, 729.070,00 euro per le spese di competenza diretta della Regione Liguria;

Preso atto che il Servizio "Servizi alle Imprese Agricole" ha provveduto ad approvare la spesa complessiva di euro 447.302,00 a copertura della spesa che la Regione Liguria deve sostenere a favore dell'Istituto Regionale per la Floricoltura e del CERSSA di Albenga per il 2° anno di attuazione del citato programma;

Visto l'art.3, comma 4, del D.Lgs. 27/5/1999, n.165 "Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.59" secondo il quale "... l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEOGA,...";

Preso atto che con nota n. 2714 del 25/5/2006 il Servizio "Ragioneria e Servizi Contabili" ha comunicato, tra l'altro, gli avvenuti versamenti, da parte dell'AGEA alla Regione Liguria, di euro 89.460,00 (45.560,00+ 43.900,00 quietanza n. 3246 del 25/10/2005), pari al 20% dell'importo complessivo di euro 447.302,00 (227.802,00 + 219.500,00);

Visti la legge regionale 24/1/2006, n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006" nonché il Documento "Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2006" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 27/1/2006, n. 39 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2006 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2006", non risulta iscritto il suddetto finanziamento;

Considerato che con nota del Servizio "Servizi alle Imprese Agricole" n. 2139 del 31/5/2006, si richiede di apportare le necessarie variazioni per 447.302,00 euro agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio, per l'anno finanziario 2006;

Visto l'art. 37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art.8 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 3/2006;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2006, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma complessiva di 447.302,00 euro per accogliere e destinare i finanziamenti della Sottomisura 14.2 a regia regionale;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere all'iscrizione del predetto finanziamento con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali, Informatica

D E L I B E R A

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 4.2.8 "Trasferimenti per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'economia montana"
+ 447.302,00 euro

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 2.213 "Finanziamento piano di sviluppo rurale" + 447.302,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006", in termini di competenza e di cassa:

- Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 4.2.8 – al capitolo 1904 "Fondi provenienti dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del Piano Regionale di sviluppo rurale periodico 2000/2006 (Regolamento CE 1257/1999)" è iscritta la previsione di euro 447.302,00 (quattrocentoquarantasettemilatrecentodue/00);

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 2.213 – al capitolo 7232 "Spese per l'attuazione del Piano Regionale di sviluppo rurale periodico 2000/2006 – sottomisure a regia regionale (Regolamento CE 1257/1999)" è iscritto lo stanziamento di euro 447.302,00 (quattrocentoquarantasettemilatrecentodue/00).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**09.06.2006****N. 562**

Variazioni per euro 1.181.736,00 al bilancio 2006 ai sensi art.8 l.r. 24/1/2006, n.3 fondo sanitario nazionale 2005 - parte corrente: assistenza agli stranieri presenti nel territorio nazionale - l. 40/1998 (17° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 23/12/1978, n.833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30/12/1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

Vista la legge 06/03/1998, n.40 recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto in particolare l'art.33 della suddetta legge 40/1998 che prevede, tra l'altro, che la copertura degli oneri relativi all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale sia posto a carico della disponibilità del fondo sanitario nazionale;

Vista la deliberazione CIPE n.31 del 22/03/2006, che, a valere sulle disponibilità del fondo sanitario nazionale 2005, ripartisce fra le regioni, per l'assistenza agli stranieri presenti nel territorio nazionale, l'importo di euro 30.990.000,00 assegnando alla Regione Liguria la somma di euro 1.181.736,00;

Visti la legge regionale 24/1/2006, n.3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006" nonché il Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 27/1/2006, n.39 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2006 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006", non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

Visto l'art.37, comma 1, lett.a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art.8 comma 1, lett.a) della suddetta l.r. 3/2006;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2006, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 1.181.736,00 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatica

D E L I B E R A

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, in termini di competenza e di cassa:

• Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 2.2.4 "Trasferimenti dal fondo sanitario nazionale di parte corrente"
+ 1.181.736,00 euro

Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 9.103 "Finanziamento di parte corrente del servizio sanitario nazionale - arretrati"
+ 1.181.736,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006", in termini di competenza e di cassa:

• Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 2.2.4 - al capitolo 1276 "Quota regionale del fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento dell'assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale - arretrati"

L. 06/03/1998, n. 40

è iscritta la previsione di euro 1.181.736,00 (unmilionecentoottantunomilasettecentotrentasei/00);

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:
- U.P.B. 9.103 – è istituito il capitolo 5131 “Ripartizione quota regionale fondo sanitario nazionale parte corrente per il finanziamento dell’assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale - anno 2005”
L. 06/03/1998, n. 40
con lo stanziamento di euro 1.181.736,00 (unmilionecentoottantunomilasettecentotrentasei/00);

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.06.2006

N. 563

Variazioni per euro 120.462,00 al bilancio 2006 ai sensi art.8 l.r. 24/1/2006, n.3 fondo sanitario nazionale 2005 fondi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica - art.3 l.362/99 (18° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 23/12/1978, n.833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30/12/1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

Vista la legge 23/12/1993, n.548 recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica”;

Visto l’art.3, comma 1, della legge 14/10/1999, n.362 secondo il quale “A decorrere dall’anno 1999, per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica di cui alla legge 23 dicembre 1993, n. 548, è autorizzato a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il finanziamento di lire 8.500.000.000 annue...”;

Vista la Deliberazione CIPE n.32 del 22/03/2006 che, a valere sulle disponibilità del fondo sanitario nazionale 2005, ripartisce fra le regioni, per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica, l’importo di euro 4.390.000,00, assegnando alla Regione Liguria la somma di euro 120.462,00;

Visti la legge regionale 24/1/2006, n.3 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2006” nonché il Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2006” allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 27/1/2006, n.39 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2006”;

Rilevato che dagli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2006 e, di conseguenza, del Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2006”, non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

Visto l'art.37, comma 1, lett.a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art.8 comma 1, lett.a) della suddetta l.r. 3/2006;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2006, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 120.462,00 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatica

D E L I B E R A

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, in termini di competenza e di cassa:

• Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 2.2.4 "Trasferimenti dal fondo sanitario nazionale di parte corrente"
+ 120.462,00 euro

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 9.103 "Finanziamento di parte corrente del servizio sanitario nazionale - arretrati"
+ 120.462,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006", in termini di competenza e di cassa:

• Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 2.2.4 - al capitolo 1478 "Quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente finalizzata alla prevenzione e cura della fibrosi cistica - arretrati"
L. 14/10/1999, n.362
è iscritta la previsione di euro 120.462,00 (centoventimilaquattrocentosessantadue/00);

• Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 9.103 - è istituito il capitolo 5287 "Ripartizione della quota regionale del fondo sanitario nazionale di parte corrente finalizzata alla prevenzione e cura della fibrosi cistica - anno 2005"
L. 14/10/1999, n.362
con lo stanziamento di euro 120.462,00 (centoventimilaquattrocentosessantadue/00);

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**09.06.2006****N. 564**

Variazioni per euro 2.173.072,00 al bilancio 2006 ai sensi art.8 l.r. 24/1/2006, n.3 fondo sanitario nazionale 2005 finanziamento per borse di studio in medicina generale seconda annualità triennio 2004-2006 - l. 109/1988 (19° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 23/12/1978, n.833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30/12/1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto l'art.5 del decreto legge 08/02/1988, n.27 convertito con modificazioni nella legge 08/04/1988, n.109 che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale;

Vista la deliberazione CIPE n.33 del 22/03/2006 che, a valere sulle disponibilità del fondo sanitario nazionale 2005, ripartisce fra le regioni, per il finanziamento per borse di studio in medicina generale seconda annualità triennio 2004-2006, l'importo di euro 38.498.425,00 assegnando alla Regione Liguria la somma di euro 2.173.072,00;

Visti la legge regionale 24/1/2006, n.3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006" nonché il Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 27/1/2006, n.39 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2006 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006", non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

Visto l'art.37, comma 1, lett.a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art.8 comma 1, lett.a) della suddetta l.r. 3/2006;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2006, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 2.173.072,00 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatica

D E L I B E R A

- a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:
 - U.P.B. 2.2.4 "Trasferimenti dal fondo sanitario nazionale di parte corrente"
+ 2.173.072,00 euro
 - Variazioni allo stato di previsione della spesa:
 - U.P.B. 11.103 "Spese per le attività di formazione professionale"
+ 2.173.072,00 euro
- b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006", in termini di competenza e di cassa:
- Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:
 - U.P.B. 2.2.4 - al capitolo 1449 "Quota regionale del fondo sanitario nazionale per le spese correnti destinate al finanziamento della formazione specifica in medicina generale - triennio 2004 - 2006"
D.L. 08/02/1998, n.502, art.5 convertito in L. 08/04/1988, n.109
è iscritta la previsione di euro 2.173.072,00 (duemilionicentostantatremilasettantadue/00)
 - Variazioni allo stato di previsione della spesa:
 - U.P.B. 11.103 - al capitolo 5261 "Ripartizione della quota regionale del fondo sanitario nazionale per le spese correnti destinate al finanziamento della formazione specifica in medicina generale - triennio 2004 - 2006"
D.L. 08/02/1998, n.502, art.5 convertito in L. 08/04/1988, n.109
è iscritto lo stanziamento di euro 2.173.072,00 (duemilionicentostantatremilasettantadue/00);

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.06.2006

N. 565

Variazioni per euro 36.548.849,00 al bilancio 2006 ai sensi art.8 l.r. 24/1/2006, n. 3 fondo sanitario nazionale 2005 - parte corrente: stanziamento obiettivi di carattere prioritario - art.1 l.662/1996 (20° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 23/12/1978, n.833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30/12/1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto l'art.1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazio-

ne di specifici obiettivi del Piano medesimo, con priorità per i progetti riguardanti la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, in particolare modo, delle malattie ereditarie;

Visto il comma 34bis del medesimo articolo sopracitato, introdotto dall'art.33 della legge 27 dicembre 1997, n.449, che prevede la predisposizione da parte delle Regioni di specifici progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Vista la Deliberazione CIPE n.34 del 22/03/2006 "Fondo Sanitario Nazionale 2005 – parte corrente – ripartizione tra le regioni delle risorse accantonate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'art.1, commi 34 e 34bis, della legge n.662/1996" che assegna alle regioni interessate complessivi euro 1.228.848.000,00, di cui euro 36.548.849,00 alla Regione Liguria;

Visti la legge regionale 24/1/2006, n.3 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006" nonché il Documento "Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2006" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 27/1/2006, n.39 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2006 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2006", non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

Visto l'art.37, comma 1, lett.a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art.8 comma 1, lett.a) della suddetta l.r. 3/2006;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2006, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 36.548.849,00 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie, Strumentali e Informatica

D E L I B E R A

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, in termini di competenza e di cassa:

- Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.4 "Trasferimenti dal fondo sanitario nazionale di parte corrente"
+ 36.548.849,00 euro

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 9.103 "Finanziamento di parte corrente del servizio sanitario nazionale – arretrati"
+ 36.548.849,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006", in termini di competenza e di cassa:

- Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:
 - U.P.B. 2.2.4 – al capitolo 1235 "Quota regionale del fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale – arretrati"
L. 23/12/1996, n. 662, art.1, commi 34 e 34bis
è iscritta la previsione di euro 36.548.849,00 (trentaseimilionicinquecentoquarantottomilaottocentoquarantanove/00)
- Variazioni allo stato di previsione della spesa:
 - U.P.B. 9.103 – è istituito il capitolo 5304 "Ripartizione quota regionale fondo sanitario nazionale per le spese correnti destinate al finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale – anno 2005"
L. 23/12/1996, n. 662, art.1, commi 34 e 34bis
con lo stanziamento di euro 36.548.849,00 (trentaseimilionicinquecentoquarantottomilaottocentoquarantanove/00);

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.06.2006

N. 567

**Procedura di VIA regionale. Potenziamento impianto di valorizzazione energetica del biogas prodotto nella discarica di Monte Scarpino a Genova. Proponente ASJA Ambiente Italia Spa (TO).
Esclusione dalla procedura.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per quanto illustrato in premessa:

1. di escludere dalla procedura VIA, ai sensi dell'art. 2 comma sesto della l.r. 38/98, il potenziamento dell'impianto di valorizzazione energetica del biogas prodotto nella discarica di Monte Scarpino a Genova, previsto dalla ditta ASJA S.p.a., in quanto la ditta stessa è in corso di certificazione ISO 14000 – 9000 - 18000, a condizione che la certificazione sia successivamente estesa ad includere il potenziamento dell'impianto per la valorizzazione energetica proposto.

A fronte di quanto sopra il proponente entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto dovrà provvedere alla formale accettazione della prescrizione di cui sopra. Successivamente, il proponente dovrà trasmettere al settore VIA regionale i documenti attestanti l'avvenuta certificazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., ferma restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

09.06.2006

N. 568

Procedura di VIA regionale. Interventi su aree di Cornigliano - Stoccaggio provvisorio e trattamento rifiuti pericolosi e non. Proponente Società per Cornigliano - Sviluppo Genova (GE). Parere positivo con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per quanto illustrato in premessa

1. di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto di stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti pericolosi e non derivanti dallo smantellamento, demolizione, bonifica e infrastrutturazione delle aree di Cornigliano a Genova, a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione:
 - a) dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti idonei a mitigare le emissioni acustiche e ad evitare la dispersione di polveri e di inquinanti a seguito del dilavamento non gestito dei materiali stoccati da parte delle acque meteoriche. Per quanto riguarda il rumore, si fa particolare riferimento ad alcuni civici di Via S. Giovanni d'Acri (8, 10, 12, 14, 16, 18), di vico S. Gaetano (2, 4, 6, 8), di vico Saponiera (2, 4), di via Gianello (2, 4, 6), auspicando fra tutti i possibili accorgimenti da adottare anche lo sfruttamento, a scopo mitigativo, della prevista recinzione dell'intero perimetro dell'area di cantiere.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della ridetta legge regionale, la medesima pronuncia avrà validità di tre anni a far data dalla sua pubblicazione sul B.U.R.L.;

A fronte di quanto sopra il proponente:

- a) entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto dovrà provvedere alla formale accettazione delle prescrizioni di cui sopra;
- b) dovrà, successivamente, comunicare al Dipartimento Provinciale ARPAL di Genova la data prevista per l'avvio dell'attività, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e verifica di cui all'art.14 della l.r. 38/98.

La presente deliberazione è pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., ferma

restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Putignano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23.06.2006

N. 645

DOCUP 2000-2006. Sottomisura 1.2 C). Riapertura termini del bando approvato con DGR 1672 del 23 dicembre 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di riaprire i termini di presentazione delle domande di contributo a valere sulla sottomisura 1.2 C) "Investimenti nei Centri Integrati di Via (CIV)" del DOCUP Liguria Obiettivo 2 2000-2006 dal 5 luglio 2006 al 29 settembre 2006 inclusi, ferme restando le disposizioni del bando approvato con deliberazione n. 1672 del 23 dicembre 2005;
- di modificare, al paragrafo sesto del bando attuativo succitato, il periodo "le domande devono essere presentate dal 1° febbraio 2006 al 31 maggio 2006 inclusi" con il seguente: "le domande devono essere presentate dal 5 luglio 2006 al 29 settembre 2006 inclusi"
- di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché sul sito web della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

23.06.2006

N. 653

Programma regionale per il Social Housing. Avviso per la presentazione delle proposte comunali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- le leggi 05.08.1978 n. 457 e 17.02.1992 n. 179 contenenti norme per l'edilizia residenziale pubblica;
- l'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 di attuazione del citato D.Lgs. 112/1998 con la quale è stato operato il conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in mate-

ria, tra l'altro, di edilizia residenziale pubblica;

- la deliberazione del Consiglio regionale 13/12/2005 n. 47 di approvazione del Documento di Programmazione economico – finanziaria della Regione Liguria per il triennio 2006 – 2008 che individua, fra l'altro, gli indirizzi prioritari della politica economica organizzati in aree di intervento ed in obiettivi strategici;

VISTI in particolare:

- a) l'Obiettivo Strategico 1.4 relativo all'utilizzo ordinario di strumenti di governance territoriale e rigenerazione urbana tesi a garantire, attraverso lo strumento dei programmi urbani complessi che consentono anche lo sviluppo di sinergie tra le risorse messe a disposizione dalla Regione e quelle di altri soggetti pubblici o privati, azioni di indirizzo e supporto finanziario agli enti locali per la promozione di interventi finalizzati alla riqualificazione delle aree urbane degradate al fine di garantire una maggiore vivibilità limitando l'insorgere di fenomeni di degrado sociale;
- b) l'Obiettivo strategico 7.4 relativo all'incremento dell'offerta in affitto attraverso una precisa strategia che sia in grado di offrire una quota di alloggi a canoni moderati attraverso l'utilizzo di Programmi complessi;

CONSIDERATO che al fine di perseguire gli obiettivi suddetti si rende necessario adottare un nuovo strumento dell'azione regionale "Il Programma regionale per il Social Housing" attraverso il quale le Amministrazioni dei Comuni individuati ad alta problematicità abitativa possono elaborare proposte costituenti il "Programma Locale per il Social Housing", al fine di definire in forma coerente e di medio periodo una politica della casa per il proprio territorio;

CONSIDERATO pertanto opportuno individuare i Comuni costituenti gli ambiti territoriali a maggiore problematicità abitativa nei quali sviluppare i programmi sociali di cui sopra;

DATO ATTO peraltro che il Comune di Genova, in quanto città capoluogo ad alta tensione abitativa, è stato inserito nel decreto ministeriale prot. n. P/61/06 del 16 marzo 2006 in corso di pubblicazione, che individua sul territorio nazionale un esiguo numero di Comuni destinatari di appositi stanziamenti tesi a fronteggiare la particolare situazione di emergenza abitativa;

RILEVATO che la dimensione e la criticità dei problemi abitativi del Comune di Genova non possono essere confrontati con quelli riscontrabili nelle altre aree urbane della Liguria;

RITENUTO che la predisposizione di una risposta pubblica all'emergenza abitativa a Genova, proprio in ragione della peculiarità del contesto urbano, debba fare riferimento a percorsi attuativi specificatamente individuati;

RITENUTO quindi, per i motivi di cui sopra, di non considerare il Comune capoluogo di Regione nell'elenco dei Comuni a maggiore problematicità abitativa ai fini dello sviluppo del Programma regionale per il Social Housing;

ATTESO CHE con deliberazione n. 87 del 23/12/2003 approvata dal CIPE, sono stati individuati sul territorio ligure, oltre al Comune di Genova, i seguenti Comuni considerati ad alta tensione abitativa ex lege 9/12/1998 n. 431: La Spezia, Savona, Imperia, Sanremo, Taggia, Bordighera, Vallecrosia, Rapallo, Diano Marina, Ventimiglia, S.Stefano Magra, Albenga, Ortonovo, Chiavari, Arcola e Camporosso;

RITENUTO di integrare il suddetto elenco con ulteriori Comuni sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa relativamente alla rilevazione del fabbisogno abitativo;

CONSIDERATO che i criteri di riferimento da prendere in considerazione per l'individuazione degli ulteriori Comuni in situazione di problematicità abitativa, devono tener conto dei seguenti parametri: incidenza della domanda per l'ottenimento di contributi pubblici del Fondo Nazionale affitti sulla popo-

lazione comunale, incidenza della presenza degli addetti e degli stranieri nell'ambito comunale rispetto alla popolazione residente;

RITENUTO che in base alle considerazioni sopra riportate ed alle rilevazioni effettuate, l'elenco dei Comuni in situazione di fabbisogno abitativo risultano essere quelli indicati nella Tabella A allegata alla presente deliberazione;

RITENUTO che l'elenco completo dei Comuni ad alta problematicità abitativa legittimati a presentare il Programma per il Social Housing sia il seguente:

AMBITI	COMUNI
Ventimigliese	Ventimiglia
	Bordighera
	Camporosso
	Vallecrosia
Sanremese	Sanremo
	Ospedaletti
	Riva Ligure
	Taggia
Imperiese	Imperia
	Diano Marina
Albenganese	Albenga
	Alassio
	Ceriale
Finalese	Finale Ligure
	Pietra Ligure
	Spotorno
Bormida	Cairo Montenotte
Savonese	Savona
	Albisola Superiore
	Quiliano
	Vado Ligure
Genovese *	Cogoleto
	Serra Riccò
Paradiso	Recco
Golfo	Rapallo
Tigullio Orientale	Chiavari
	Sestri Levante
La Spezia-Magra	La Spezia
	Arcola
	Lerici
	Ortonovo
	S.Stefano Magra
	Sarzana

* escluso Genova

DATO ATTO che il "Tavolo di concertazione permanente delle politiche abitative in Liguria", costituito con D.G.R. n. 248 in data 17/3/2006, ha trattato in più sedute sia l'impostazione generale del "Programma regionale per il Social Housing" sia anche nello specifico alcuni dei suoi elementi costitutivi, dalle quali è emerso una convergenza sull'impostazione regionale, per cui può ritenersi conclusa positivamente la fase di confronto e concertativa con tutti i soggetti in rappresentanza delle istituzioni pubbliche operanti nell'Erp, delle parti sociali e degli operatori del settore;

CONSIDERATO che l'Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio SpA (ARRED SpA), in forza delle D.G.R. n. 323/2005 e D.G.R. n. 1643/2005, dispone e gestisce uno specifico fondo da utilizzarsi a titolo di anticipazione per attività di consulenza e assistenza tecnica svolta a vantaggio degli enti locali, destinato a supportare l'attività di elaborazione di progetti di interesse regionale, segnatamente in occasione dell'emanazione di bandi o altro tipo di procedimento ad evidenza pubblica;

RITENUTO che l'interesse della Regione Liguria per il "Programma regionale per il Social Housing" sia tale da rendere opportuno fornire indirizzo ad ARRED SpA di utilizzare prevalentemente il fondo per le attività di assistenza ai Comuni a elevata problematicità abitativa nella formulazione dei loro "Programmi Locali per il Social Housing";

VISTA la legge regionale n. 3 del 24 gennaio 2006 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2006 che individua gli stanziamenti iscritti in termini di competenza alle relative unità previsionali di base suddivise in capitoli destinate alla copertura delle spese da sostenere nel corso del vigente esercizio finanziario;

VISTO inoltre l'articolo 19 della legge regionale 10 luglio 2002 n. 29 che prevede che le economie annuali sui limiti di impegno dell'edilizia agevolata di cui alle rispettive leggi di finanziamento e come individuati dall'allegato 2 dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 2/16 marzo 2000, sono destinate agli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia;

DATO ATTO che per le economie maturate di cui sopra è stata richiesta al Servizio Bilancio, da parte delle competenti strutture, la reiscrizione degli importi spettanti sui capitoli 1520, 2979, 2984 e 2935 con precedenti note prot. n. 624 del 22/9/2005, prot. n. 52 del 13/1/2006 e prot.n. 700 del 30/5/2006;

CONSIDERATO pertanto che per l'attivazione del presente Programma regionale per il Social Housing gli stanziamenti previsti ammontano in oggi a euro 4.800.000,00 già presenti in competenza sui capitoli 1520, 2979 e 2984 del bilancio dell'esercizio in corso e che ulteriori risorse maturate, in attuazione del citato art. 19 della l.r. 29/2002, saranno iscritte nel bilancio 2006 con successive variazioni;

RITENUTO pertanto di ripartire il suddetto importo tra i Comuni di cui al citato elenco complessivo nel seguente modo:

AMBITI	COMUNI	% RIPARTO
Ventimigliese	Ventimiglia	3,92%
	Bordighera	1,95%
	Camporosso	0,70%
	Vallecrosia	1,39%
Sanremese	Sanremo	8,60%
	Ospedaletti	0,75%
	Riva Ligure	0,58%
	Taggia	3,60%
Imperiese	Imperia	8,76%
	Diano Marina	1,26%
Albenganese	Albenga	4,14%
	Alassio	2,19%
	Ceriale	1,27%
Finalese	Finale Ligure	1,89%
	Pietra Ligure	1,56%
	Spotorno	0,88%
Bormida	Cairo Montenotte	2,24%
Savonese	Savona	10,32%
	Albisola Superiore	1,44%

	Quiliano	1,10%
	Vado Ligure	1,48%
Genovese *	Cogoleto	1,18%
	Serra Riccò	0,90%
Paradiso	Recco	1,44%
Golfo	Rapallo	5,14%
Tigullio Orientale	Chiavari	4,55%
	Sestri Levante	2,75%
La Spezia-Magra	La Spezia	16,62%
	Arcola	1,18%
	Lerici	1,56%
	Ortonovo	0,91%
	S.Stefano Magra	1,10%
	Sarzana	2,65%
Totale		100,00 %

* escluso Genova

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici, Pari Opportunità Arch. Maria Bianca Berruti

DELIBERA

- di approvare, per i motivi indicati nelle premesse che si richiamano integralmente, l'“Avviso per la presentazione delle proposte comunali da assumere quale base per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro locali per la Casa” nonché gli allegati in appresso elencati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - 1) ALLEGATO A - Riparto territoriale della disponibilità finanziaria per il cofinanziamento regionale degli AdPQL per la Casa;
 - 2) ALLEGATO B – Sistema di valutazione dei Programmi Locali per il Social Housing;
 - 3) ALLEGATO C – Indirizzi per l'assegnazione e per la determinazione dei corrispettivi per la locazione degli alloggi oggetto dell'AdPQL per la Casa;
 - 4) ALLEGATO D - Schema di Accordo di Programma Quadro Locale (AdPQL) per la Casa;
 - 5) ALLEGATO E - Modalità di erogazione dei cofinanziamenti. Tempi e garanzie per la realizzazione degli interventi;
- di approvare i criteri per l'individuazione dei Comuni in situazione di problematicità abitativa e di relativo elenco di cui alla tabella A allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di fornire indirizzo all'Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio S.p.A. (ARRED S.p.A.) di utilizzare il fondo per le attività di consulenza, di assistenza tecnica e di supporto all'elaborazione di progetti di interesse regionale a vantaggio degli Enti locali per coadiuvare i Comuni nella formulazione dei rispettivi Programmi locali di Social Housing;
- di approvare i criteri di ripartizione percentuale sulla cui base saranno attribuite, con successivo provvedimento ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, le risorse utilizzabili;
- di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOCIAL HOUSING: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE COMUNALI DA ASSUMERE QUALE BASE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO LOCALI PER LA CASA

1 - La Regione Liguria avvia il "Programma Regionale per il Social Housing" con il presente avviso, attraverso il quale invita le Amministrazioni Comunali ad alta problematicità abitativa, da sole o in funzione del bacino di utenza come determinato ai sensi della DGR n. 1263 del 26/10/2001, a definire in forma coerente e di medio periodo una politica della casa per il proprio territorio.

2 - Per partecipare al Programma, le Amministrazioni Comunali interessate possono presentare proposte costituenti un "Programma Locale per il Social Housing", finalizzato all'individuazione di una serie coordinata di interventi la cui fine lavori dovrà avvenire entro il 31.12.2009, volti a incrementare, nel proprio territorio, il patrimonio di edilizia residenziale sociale da destinare alla locazione, in risposta al fabbisogno specifico effettivamente rilevato e/o stimato per ciascuna delle diverse tipologie di offerta sociale di casa. Le proposte devono essere approvate dall'organo competente prima dell'inoltro.

3 - Nel caso in cui il Programma venga presentato in forma congiunta, i Comuni coinvolti stipulano apposita

intesa per l'individuazione dell'Amministrazione capofila legittimata alla presentazione del programma con le modalità di cui al successivo paragrafo 1.

4 - Le Amministrazioni Comunali possono inoltre assumere intese con l'ARTE competente per territorio, al fine di convenire che l'attuazione e la titolarità degli interventi, o di parte di essi, competa all'ARTE stessa.

5 - A seguito dell'istruttoria regionale, la Regione Liguria predispone la graduatoria ed il relativo Programma regionale e allorché i Programmi locali proposti abbiano raggiunto un grado di definizione ritenuto soddisfacente, sottoscriverà con i Comuni specifici Accordi di Programma Quadro Locali.

Paragrafo 1 - CONTENUTI DEI "PROGRAMMI LOCALI PER IL SOCIAL HOUSING"

1 - Ciascun Programma locale per il Social Housing deve comprendere la seguente documentazione:

- a) la copia del provvedimento comunale di approvazione del Programma;
- b) una relazione attestante la dimostrazione del fabbisogno di edilizia residenziale sociale dell'ambito territoriale proponente con l'evidenziazione dell'eventuale numero di alloggi pubblici inutilizzati e inagibili a far data dalla pubblicazione del presente avviso;
- c) l'elenco degli interventi proposti per incrementare la disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale, corredato da:
 - l'individuazione dell'area e/o dell'immobile;
 - lo studio di fattibilità comprensivo di studio planovolumetrico complessivo;
 - l'individuazione delle tipologie dell'offerta sociale di casa proposte nel programma (ERP, canone moderato, struttura alloggiativa temporanea, centro per l'inclusione sociale, rigenerazione urbana);
 - la determinazione del numero degli alloggi o dei posti letto che rientrano nel programma;
 - la classificazione dell'intervento (acquisto con o senza recupero, recupero, nuova edificazione mediante sostituzione edilizia o riqualificazione area dismessa, nuova costruzione);
 - l'indicazione delle modalità previste per l'attuazione di ogni intervento (procedure urbanistiche, conferenze di servizi, altro);
 - il cronoprogramma inerente tutte le fasi necessarie per l'attuazione fermo restando il termine di ultimazione del 31.12.2009;
 - le modalità di gestione previste per il patrimonio edilizio realizzato con il programma;
- d) l'attestazione da parte del Comune richiedente della coerenza dell'intervento proposto con la documentazione urbanistica generale comunale e con gli eventuali strumenti urbanistici attuativi, ovvero le modalità previste per l'attuazione di interventi che prevedano varianti urbanistiche;
- e) il prospetto riepilogativo riferito al numero degli alloggi pubblici inutilizzati e inagibili oggetto di recupero;
- f) il prospetto riepilogativo riferito al numero degli alloggi da realizzare con modalità di intervento a minor consumo di territorio (acquisto e/o recupero, sostituzione edilizia, riqualificazione e recupero siti dismessi);

- g) una relazione descrittiva del Programma con indicazione dell'eventuale integrazione dello stesso con le politiche attivate da altri settori dell'Amministrazione Comunale e/o da altre amministrazioni pubbliche nel campo dei servizi alla persona e alla famiglia, dell'occupazione, della formazione etc., contenente gli eventuali impegni formali del Comune e delle altre amministrazioni coinvolte;
- h) una relazione descrittiva di ciascun intervento con indicazione dell'eventuale integrazione dello stesso con piccole attività imprenditoriali e/o altri interventi che consentano di ottenere una diversa composizione sociale dell'utenza, contenente gli eventuali impegni formali dei vari soggetti attuatori coinvolti;
- i) un piano finanziario con l'indicazione dell'entità e della provenienza preventivata delle risorse necessarie, ivi compresi gli importi del cofinanziamento regionale richiesto, la descrizione degli impegni e delle garanzie che ogni soggetto dovrà assumere per realizzare il programma ;
- j) copia degli eventuali atti amministrativi riferiti all'adozione di particolari aliquote ICI per l'ERP o per gli alloggi a canone moderato ;
- k) l'attestazione da parte del Comune o dei Comuni che il programma comprende l'adeguamento alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nell'intero ambito di progetto e che il Comune adempie all'obbligo di destinare una quota degli oneri di urbanizzazione all'abbattimento delle medesime (l.r. 12/6/1989 n. 15, art. 15);
- l) il nominativo del responsabile del programma.

2 - Ciascun programma locale deve altresì comprendere le dichiarazioni di disponibilità sottoscritte dai soggetti privati attuatori dei singoli interventi che partecipano con risorse proprie nonché le adesioni o le intese di altri soggetti pubblici che partecipano con proprie risorse ovvero in quanto titolari di beni, diritti o competenze.

3 - la documentazione di cui al presente paragrafo va contenuta nel numero massimo di 30 pagine oltre le tabelle e gli elaborati grafici.

Paragrafo 2 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE: MODALITÀ E TERMINI

1 - Le proposte di Programmi comunali per il Social Housing devono essere consegnate esclusivamente a mano presso il Protocollo Generale della Regione Liguria, Via Fieschi 15 , Genova.

2 - Il termine utile per la presentazione delle domande è individuato entro le ore 12 del centesimo giorno a far data dalla pubblicazione del presente avviso.

Paragrafo 3 - TIPOLOGIE DI OFFERTA SOCIALE DI CASA DA INSERIRE NEL PROGRAMMA LOCALE PER IL SOCIAL HOUSING

1 - Il Programma può essere costituito, in ragione dei differenti bisogni abitativi, dalle seguenti tipologie di interventi:

- a) alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- b) alloggi a canone moderato nella forma della locazione permanente oppure locazione a termine;
- c) strutture alloggiative di natura temporanea;
- d) centri per l'inclusione sociale;
- e) interventi di rigenerazione urbana dei quartieri o degli insediamenti caratterizzati prevalentemente da ERP o altra edilizia residenziale sociale.

2 - Sono alloggi di ERP quelli disciplinati dalla vigente legislazione.

3 - Sono alloggi a canone moderato, sia nel caso della cosiddetta locazione permanente sia in quella detta locazione a termine, quegli alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, il cui assegnatario corrisponde un canone che copre gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione, come meglio definito nel paragrafo 1.2 dell'allegato C.

4 - Sono strutture alloggiative di natura temporanea quelle organizzate in forma di camere, minialloggi oppure appartamenti, i cui alloggi o posti letto sono destinati all'esigenza alloggiativa di natura temporanea di soggetti appartenenti a particolari categorie sociali, come meglio definite nel paragrafo 1.3 dell'allegato C.

5 - Sono centri per l'inclusione sociale le strutture che garantiscono ai propri ospiti insieme alla residenza, in ogni caso di carattere temporaneo, un progetto personalizzato complessivo teso all'inclusione sociale degli stessi, come meglio definito nel paragrafo 1.4 dell'allegato C.

6 - I progetti di intervento riferiti alla rigenerazione urbana devono fare riferimento a un ambito definito e riconoscibile spazialmente, caratterizzato dalla prevalente presenza di patrimonio di ERP e/o di

edilizia residenziale sociale, ovvero alle sue immediate adiacenze, vale a dire alle aree confinanti con il perimetro individuato e strettamente relazionate con esso in termini di collegamenti viabilistici e trasportistici. Caratteristica imprescindibile per l'individuazione dell'ambito è la compresenza delle seguenti condizioni:

- diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano, frammentazione del tessuto insediativo;
- carenza e/o obsolescenza dei servizi, del verde pubblico e delle infrastrutture;
- scarsa coesione sociale e/o marcato disagio sociale e abitativo.

7 - I progetti di rigenerazione urbana sono programmi che, oltre all'intervento specifico di risposta alle esigenze di "social housing", e quindi sia quantitativamente che qualitativamente valutabile in termini di risposta all'emergenza abitativa, contengono interventi e azioni riconducibili alle azioni descritte nel paragrafo 1.5 dell'allegato C:

8 - Il cofinanziamento regionale delle suddette azioni di rigenerazione urbana dei quartieri, non può superare il 20% del complessivo cofinanziamento regionale. Nel calcolo di tale quota non rientrano le urbanizzazioni di diretta pertinenza degli organismi abitativi.

Paragrafo 4- DIMENSIONI MINIME DEGLI INTERVENTI DA INSERIRSI NEL PROGRAMMA LOCALE PER IL SOCIAL HOUSING

1 - Il Programma deve garantire, per ciascuno degli interventi proposti, la realizzazione di un numero minimo di 5 (cinque) alloggi oppure 8 (otto) posti letto.

2 - Per intervento minimo si intende l'insieme delle opere edilizie riconducibili a un unico appalto.

Paragrafo 5- INDIRIZZI PER L'INSERIMENTO URBANISTICO DELLE PROPOSTE

1 - Le proposte di intervento oggetto del Programma devono essere prioritariamente indirizzate verso il recupero edilizio e/o urbanistico dell'esistente, attraverso l'acquisto di immobili con o senza recupero edilizio, ovvero nuova edificazione mediante sostituzione edilizia o riqualificazione di aree dimesse o sottoutilizzate.

2 - Le proposte di intervento devono inoltre essere preferibilmente comprese in programmi urbani complessi o nell'ambito di interventi o progetti integrati caratterizzati da:

- pluralità delle destinazioni e delle funzioni, comprese quelle riferite alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico e alla riqualificazione ambientale;
- compresenza di più tipologie e modalità di intervento, anche con riferimento alla realizzazione e al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- concorso di più soggetti operatori, sia pubblici sia privati;
- pluralità di risorse finanziarie, pubbliche e private.

3 - Ai fini dell'inserimento urbanistico delle singole proposte di intervento si raccomanda l'effettuazione delle seguenti verifiche preventive:

- della coerenza della individuazione delle aree con una visione strategica, eventualmente rappresentata dallo strumento urbanistico generale approvato, o da una sua modificazione motivata;
- della sostenibilità della destinazione di eventuali aree pubbliche o di interesse pubblico a edilizia pubblica rispetto alle esigenze inderogabili di tali aree per altri servizi urbani (tramite una verifica di coerenza rispetto allo strumento urbanistico generale);
- dell'accessibilità degli alloggi al sistema del servizio di trasporto pubblico (urbano o anche extraurbano), attraverso la presenza di una fermata accessibile anche in termini di assenza di barriere architettoniche a una distanza di circa 300 metri dall'immobile oggetto d'intervento;
- della presenza di altri servizi a scala di quartiere quali scuole, asili nido, servizi commerciali al dettaglio, ecc., nel raggio di circa 500 metri dall'immobile oggetto d'intervento.

4 - La realizzazione e i caratteri di ogni singolo intervento devono invece perseguire i seguenti obiettivi:

- le scelte localizzative devono privilegiare parti del territorio urbano, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate o caratterizzate da aree scoperte, ivi comprese quelle interessate da vincoli espropriativi decaduti, purché ricomprese all'interno del perimetro del centro edificato
- i nuovi interventi possono altresì svolgere una funzione di miglioramento degli assetti insediativi locali, sostenendo i naturali processi di agglomerazione lungo le linee infrastrutturali e dei trasporti pubblici avendo altresì cura di determinare spazialità adatte a costruire ambienti, tessuti di relazione e nuovi nuclei di centralità, anche mediante un intervento che comprenda un'adeguata pro-

gettazione e utilizzazione degli spazi comuni.

5 - Per evitare gli isolati e i "quartieri ghetto" costruiti nel passato (caratterizzati da una crescente riduzione dei valori di densità fondiaria, da un'eccessiva unificazione dei tipi edilizi e da una sostanziale specializzazione monofunzionale e sociale) gli interventi devono:

- a) praticare forme insediative che privilegino la piccola misura, pur se dotate di una certa complessità tipologica e funzionale;
- b) incrementare la funzionalità del contesto urbano attraverso l'introduzione di destinazioni d'uso e utenze diversificate all'interno dei quartieri esistenti di edilizia residenziale pubblica, ad esempio mediante l'inserimento nel progetto edilizio o urbanistico di spazi per piccole attività imprenditoriali (commerciali al dettaglio, di servizio, artigianali di servizio, culturali) ovvero attività di servizio sia pubblico o di uso pubblico sia privato;
- c) prevedere la realizzazione di tipologie edilizie miste, o comunque interventi urbanistici misti, tali da comprendere oltre all'edilizia residenziale sociale anche altre tipologie di residenza, al fine di ottenere una differenziata composizione sociale dell'utenza nell'ambito dello stesso intervento edilizio o urbanistico;

Paragrafo 6- PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1 - Con procedure autonomamente determinate (accordi diretti, invito pubblico, confronto concorrenziale, ecc.), il Comune o i Comuni richiedenti in forma congiunta, previa identificazione dell'Ente capofila, promuove e valuta, ai fini dell'ammissibilità, le proposte di intervento candidate all'inserimento nel Programma Locale per il Social Housing che pervengono dai soggetti pubblici e privati interessati.

Paragrafo 7 - PROGRAMMA REGIONALE : PROCEDURA

1 - La Regione Liguria esamina le proposte presentate dai Comuni, valutandone il grado di rispondenza rispetto agli obiettivi di qualità della programmazione e dei singoli programmi, di seguito dettagliati e precisati nel sistema di valutazione di cui all'allegato B del presente avviso.

A) Obiettivi di qualità della programmazione:

- 1) soluzione, anche parziale, di fenomeni di disagio abitativo effettivamente rilevati;
- 2) fattibilità e rapidità della realizzazione;

B) Obiettivi di qualità del programma:

- 3) capacità di valorizzazione del patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica,
- 4) sostenibilità nell'utilizzo del territorio;
- 5) integrazione funzionale e sociale;
- 6) capacità di generare addizionalità di risorse;
- 7) capacità di cofinanziamento dell'ente locale.

2 - Ciascun Programma è valutato considerando il complesso degli interventi che lo costituiscono.

3 - L'istruttoria è effettuata da un gruppo di lavoro costituito con apposito atto del Direttore del Dipartimento.

4 - La fase istruttoria ha durata pari a quaranta giorni, decorrenti dal termine di cui al comma 2 del paragrafo 2.

5 - Nei primi venti giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda alla Regione, gli Uffici Regionali possono richiedere integrazioni documentali. Tali integrazioni devono pervenire alla Regione Liguria entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento a mezzo fax della corrispondente richiesta, pena esclusione della proposta per inammissibilità.

6 - A seguito dell'istruttoria la Giunta Regionale approva il Programma regionale, la relativa graduatoria e definisce l'assegnazione del finanziamento regionale e la contestuale concessione dello stesso.

Paragrafo 8- RISORSE FINANZIARIE

1 - Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Programma del Social Housing ammontano a Euro.

2 - Le risorse sono ripartite, in via preliminare e su base territoriale, secondo la tabella di cui all'allegato A.

3 - La ripartizione è volta a stabilire, in prima istanza, la quantità massima di risorse attribuibili a ciascun ambito territoriale.

4 - Sono finanziati, con le risorse assegnate all'ambito territoriale di appartenenza fino ad esaurimento delle medesime, i programmi che ottengono almeno la metà del punteggio massimo raggiungibile per ognuno dei due indici di valutazione (20 qualità di programmazione , 30 qualità del programma).

5 - Le eventuali risorse residue sulla disponibilità di un ambito confluiscono nell'ambito territoriale che presenta carenza di risorse in relazione al programma con il più alto punteggio.

6 - In presenza di programmi con pari punteggio è finanziato il programma relativo all'ambito territoriale che presenta risorse integrative più elevate.

7 - Una quota pari a non più dello 0,5% delle risorse finanziarie indicate al comma 1 può essere destinata ad azioni a regia regionale inerenti: la gestione del presente avviso, lo svolgimento di azioni a supporto ai Comuni o alle aggregazioni di Comuni che procederanno alla sottoscrizione degli AdPQL casa, il monitoraggio e la divulgazione dei risultati raggiunti.

Paragrafo 9- ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO LOCALI PER LA CASA

1 - Entro nove mesi dalla data dell'approvazione della graduatoria, a pena di decadenza, la Regione Liguria e le Amministrazioni Comunali sottoscrivono, per ciascun ambito territoriale, uno o più Accordi di Programma Quadro Locali per la Casa corredati, qualora necessario, delle convenzioni attuative dei singoli interventi.

2 - Per quanto attiene contenuti e articolazione dell'AdPQL Casa si rinvia allo schema di cui all'allegato D.

3 - L'AdPQL Casa fissa il termine per l'inizio dei lavori; qualora tale termine non sia rispettato il Responsabile regionale procede alle necessarie azioni volte ad attivare i sottoscrittori e fissa un nuovo termine, non superiore a tre mesi, per l'inizio. Decorso tale nuovo termine il cofinanziamento regionale decade e le relative risorse vengono utilizzate secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente avviso.

Paragrafo 10 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1 - Gli interventi proposti possono essere attuati dai Comuni, previa sottoscrizione dell'AdPQL Casa, secondo diverse modalità e principalmente:

- a) realizzazione o acquisto e gestione degli alloggi in forma diretta da parte del comune proponente ovvero avvalendosi dell'ARTE territorialmente competente;
- b) concessione di realizzazione e gestione degli immobili oggetto dell'intervento a favore di un soggetto concessionario individuato secondo le forme di legge;
- c) convenzionamento con soggetti pubblici e/o privati anche non istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, finalizzato a promuovere il loro coinvolgimento nella definizione di iniziative, che, attraverso l'apporto di aree, immobili e/o risorse detenute dai soggetti stessi siano volti all'incremento dell'offerta di alloggi da destinare alla locazione, anche all'interno di piani o programmi attuativi; a tale fine i Comuni danno la più ampia pubblicità alle procedure di individuazione dei contraenti;
- d) intervento dell'ARTE territorialmente competente, in forma diretta ovvero in partenariato con altri soggetti pubblici o privati individuati nelle forme di legge.

2 - Gli interventi proposti possono appartenere a una delle seguenti tipologie di intervento:

1) recupero di edificio o di intere porzioni definite di fabbricati come individuate al successivo comma 3;

2) acquisto ed eventuale recupero di interi edifici o di intere porzioni definite di fabbricati come definite al successivo comma 3;

3) nuova costruzione e/o nuova edificazione preferibilmente mediante sostituzione edilizia o riqualificazione di area dismessa.

3 - In ogni caso gli interventi devono interessare interi edifici, ovvero porzioni definite di fabbricati come corpi scala, con esclusione degli alloggi compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E' possibile richiedere il cofinanziamento regionale su alloggi esistenti a condizione che gli stessi, alla data di presentazione del programma, siano liberi ovvero non siano abitati con regolare contratto, o siano in condizioni di inagibilità.

Paragrafo 11 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DI COFINANZIAMENTO

1 - Per la determinazione dei costi riconoscibili deve essere applicato il sistema valido per l'utilizzazione dei fondi dell'edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata (D.G.R. n. 394 del 29.4.2002 e D.D. n. 1930 del 25.9.2002); non sono ammesse deroghe ai massimali di costo stabiliti.

2 - In particolare, tale sistema prevede la compilazione di quadri economici da parte del soggetto attuatore; tali quadri sono differenziati in ragione del livello di progettazione degli interventi proposti, e devono essere compilati per ogni singolo intervento.

3 - In fase di predisposizione delle proposte, il richiedente determina il costo riconoscibile utilizzando il quadro economico che corrisponde al reale livello di progettazione, per poi adoperare, nel prosieguo della procedura di cofinanziamento pubblico, i modelli corrispondenti alle fasi successive dell'intervento.

4 - I quadri economici dovranno essere sottoscritti anche dal responsabile del procedimento che dovrà monitorarne il rispetto in ogni fase attuativa.

5 - Il costo delle azioni di rigenerazione urbana non riconducibili a quadri economici tipici di lavori edilizi deve essere individuato in preventivi dettagliati e successivamente, ai fini dell'erogazione del cofinanziamento, ogni spesa preventivata dovrà essere rendicontata con produzione di fatture, parcelle o documentazione equivalente. Non è ammessa la rendicontazione di costi di personale interno ai Comuni e alle ARTE.

Paragrafo 12 - CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DEL COFINANZIAMENTO

1 - L'importo del cofinanziamento regionale è determinato in funzione della provenienza dell'immobile (diritto di superficie – area del privato – area pubblica in concessione) e del periodo di validità del vincolo (quindici o venticinque anni), nella misura indicata nell'allegata tabella:

	Alloggi ERP	Canone moderato			Strutture alloggiative di natura temporanea	Centro per l'inclusione sociale
		Convenzione con immobile pubblico in diritto di superficie	Convenzione con immobile di privato	Concessione di lavori pubblici		
Validità minima del vincolo di destinazione d'uso a edilizia sociale	perenne	25 anni	15 o 25 anni	25 anni	15 anni	perenne
% Cofinanziamento su Costo Riconoscibile	80%	25%	35 / 45%	40%	25%	80%
Stato proprietà alla fine del periodo di vincolo	Patrimonio ERP	Proprietà in diritto di superficie	Proprietà	Patrimonio ERP	Proprietà	Proprietà pubblica

2 - E' possibile richiedere il cofinanziamento regionale per realizzare interventi che interessino edifici e/o parti di edifici aventi destinazione esclusivamente residenziale; l'eventuale presenza di parti di edificio a destinazione diversa, non pregiudica la possibilità di cui sopra, perché tale fatto può contribuire a integrare la funzione residenziale con altre a essa compatibili ma le opere relative alle parti di fabbricato aventi destinazione diversa da quella residenziale, non possono essere oggetto di richiesta di cofinanziamento. In tal caso le superfici non residenziali di pertinenza dell'organismo abitativo potranno concorrere alla determinazione dell'importo del cofinanziamento regionale solo per una quota pari all'incidenza delle superfici utili finanziabili rispetto alla superficie utile totale.

3 - Qualora il Programma locale riguardi azioni di rigenerazione urbana, il cofinanziamento potrà riguardare lo svolgimento di tali azioni, secondo il preventivo dettagliato di cui al paragrafo 12, punto 5, eseguite nel periodo di attuazione del Programma stesso e cioè dalla sottoscrizione dell'AdPQL al 31.12.09.

4 - Le modalità di erogazione dei cofinanziamenti di ogni singolo intervento, oltre ai tempi e alle garanzie per la realizzazione degli stessi, sono precisate nell'Allegato E.

Paragrafo 13- "REQUISITI PRESTAZIONALI DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL MANUFATTO EDILIZIO NEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE"

1 - La Regione Liguria, nell'ambito del presente avviso, promuove la realizzazione o la ristrutturazione edilizia di organismi edilizi a basso consumo energetico con l'intento di realizzare esempi di "edifici passivi" che possano rappresentare buone pratiche per l'intero territorio regionale.

2 - A tal fine, contestualmente all'approvazione del Programma regionale, saranno approvati i criteri cui attenersi per l'applicazione sperimentale di principi di qualità edilizia biosostenibile.

3 - L'applicazione di detti principi sarà sostenuta da un finanziamento integrativo la cui entità verrà fissata in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio 2007.

4 - L'approccio progettuale che deve essere seguito da questi interventi deve essere integrato, mirando al contenimento della domanda di energia e di acqua dell'edificio (strategie passive di controllo climatico e uso corretto dell'illuminazione naturale), alla massimizzazione dell'efficienza dei sistemi di produzione dell'energia utilizzati (elevati rendimenti energetici degli impianti termici ed elettrici) e all'ottimizzazione del sistema (utilizzo di fonti rinnovabili locali, ecologicità complessiva dell'intervento).

5 - Il maggiore cofinanziamento regionale, valutato sulla base dei criteri dettati ai sensi del comma 2, è ammissibile soltanto negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione edilizia che interessino interi edifici, ovvero porzioni definite di fabbricati.

6 - La rispondenza dell'intervento ai requisiti prestazionali di cui al comma 2 nelle fasi successive alla progettazione preliminare dovrà essere attestata mediante specifica certificazione rilasciata dal professionista incaricato, rispettivamente della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del collaudo.

ELENCO ALLEGATI:

ALLEGATO A - Riparto territoriale della disponibilità finanziaria per il cofinanziamento regionale degli AdPQL per la Casa

ALLEGATO B - Sistema di valutazione dei Programmi Locali per il Social Housing

ALLEGATO C - Indirizzi per l'assegnazione e per la determinazione dei corrispettivi per la locazione degli alloggi oggetto dell'AdPQL per la Casa

ALLEGATO D - Schema di Accordo di Programma Quadro Locale (AdPQL) per la Casa

ALLEGATO E - Modalità di erogazione dei cofinanziamenti. Tempi e garanzie per la realizzazione degli interventi

Tabella A

Criteria di individuazione Comuni in situazione di problematicità abitativa

Bacino	Comuni	popolazione residente	media domande FSA	addetti (2001)	stranieri
Sanremese	Ospedaletti	3.500	55	861	172
	Riva Ligure	2.830	56	374	51
Albenganese	Alassio	11.240	100	5.154	668
	Ceriale	5.765	93	1.827	264
Finalese	Finale Ligure	11.849	68	6.207	411
	Pietra Ligure	9.101	70	4.436	341
	Spotorno	4.171	60	959	251
Bormida	Cairo Montenotte	13.454	81	5.278	758
	Albisola Superiore	10.815	104	1.074	215
Savonese	Quiliano	7.225	85	1.222	126
	Vado Ligure	8.313	91	3.795	184
Genovese*	Cogoleto	9.091	74	2.092	116
	Serra Riccò	7.867	52	1.432	92
Paradiso	Recco	10.360	70	3.116	283
	Sestri Levante	18.724	134	7.691	394
Tigullio orientale	Lerici	10.802	88	2.253	357
	Sarzana	20.180	88	7568	584

* escluso Genova

Riparto territoriale della disponibilità finanziaria per il cofinanziamento regionale degli AdPQL per la Casa

Bacino	Comuni	popolazione residente	media domande FSA	addetti (2001)	stranieri	riparto risorse finanziarie
Ventimigliese	Ventimiglia	25.396	159	7.555	1.274	3,92%
	Bordighera	10.647	116	3.624	448	1,95%
	Camporosso	5.393	30	1.140	193	0,70%
	Vallecrosia	7.264	113	1.797	173	1,39%
Sanremese	Sanremo	56.903	324	20.095	2.535	8,60%
	Ospedaletti	3.500	55	861	172	0,75%
	Riva Ligure	2.830	56	374	51	0,58%
	Taggia	12.950	332	4.421	453	3,60%
Imperiese	Imperia	40.440	559	15.953	2.080	8,76%
	Diano Marina	6.199	51	3.323	416	1,26%
	Albenga	23.363	218	8.796	1.008	4,14%
	Alassio	11.240	100	5.154	668	2,19%
Albenganese	Ceriale	5.765	93	1.827	264	1,27%
	Finale Ligure	11.849	68	6.207	411	1,89%
	Pietra Ligure	9.101	70	4.436	341	1,56%
	Spotorno	4.171	60	959	251	0,88%
Bormida	Cairo Montenotte	13.454	81	5.278	758	2,24%
	Savona	61.742	442	25.403	2.765	10,32%
	Albisola Superiore	10.815	104	1.074	215	1,44%
	Quiliano	7.225	85	1.222	126	1,10%
Savonese	Vado Ligure	8.313	91	3.795	184	1,48%
	Cogoleto	9.091	74	2.092	116	1,18%
	Serra Riccò	7.867	52	1.432	92	0,90%
	Recco	10.360	70	3.116	283	1,44%
Golfo	Rapallo	30.260	234	9.584	1.648	5,14%
	Chiavari	27.813	212	12.030	966	4,55%
	Sestri Levante	18.724	134	7.691	394	2,75%
	La Spezia	94.206	846	34.788	4.319	16,62%
La Spezia-Magra	Arcola	10.145	48	2.527	231	1,18%
	Lerici	10.802	88	2.253	357	1,56%
	Ortonovo	8.546	35	1.639	195	0,91%
	Santo Stefano di Magra	8.368	47	2741	209	1,10%
Sarzana	20.180	88	7568	584	2,65%	
totali		594.922	5.125	210.755	24.180	100,00%
						100,00 %

* escluso Genova

Possono presentare la proposta di “Programma Locale per il Social housing”:

- a) i Comuni capofila di ciascun bacino di utenza come determinato ai sensi della DGR n. 1263 del 26/10/2001, singolarmente o in forma congiunta ad altri Comuni dello stesso bacino di utenza;
- b) uno o più Comuni identificati a maggiore problematicità abitativa, anche in forma congiunta ad altri Comuni dello stesso bacino di utenza come determinato ai sensi della DGR n. 1263 del 26/10/2001, a condizione che la popolazione residente complessiva sia superiore a 20.000 abitanti e che ogni Comune apporti una quota di cofinanziamento.

Modalità di ripartizione delle risorse finanziarie regionali.

- 1 - Nel caso in cui per ogni bacino di utenza vi sia un solo “Programma Locale per il Social housing” e se il Programma stesso è presentato da:
 - a) il Comune capofila in forma singola, la ripartizione viene calcolata sulla base della quota percentuale attribuita al Comune stesso;
 - b) il Comune capofila, in forma congiunta ad altri Comuni, con popolazione residente complessiva di questi ultimi inferiore a 20.000 abitanti, la ripartizione viene calcolata sulla base delle quote percentuali attribuite ai singoli Comuni;
 - c) il Comune capofila, in forma congiunta ad altri Comuni, con popolazione residente complessiva di questi ultimi superiore a 20.000 abitanti, la ripartizione viene calcolata sulla base delle quote percentuali risorse finanziarie attribuite all’intero bacino di utenza;
 - d) uno o più Comuni identificati a maggiore problematicità abitativa, anche in forma congiunta ad altri Comuni dello stesso bacino di utenza, con popolazione residente complessiva tra 20.000 e 30.000 abitanti, la ripartizione delle risorse viene calcolata sulla base delle quote percentuali attribuite ai singoli Comuni;
 - e) uno o più Comuni identificati a maggiore problematicità abitativa, anche in forma congiunta ad altri Comuni dello stesso bacino di utenza, con popolazione residente complessiva superiore a 30.000 abitanti, la ripartizione viene calcolata sulla base delle quote percentuali risorse finanziarie attribuite all’intero bacino di utenza.
- 2 - Nel caso in cui per ogni bacino di utenza vi siano due o più “Programmi Locali per il Social housing” e:
 - f) tutti i Comuni a maggiore problematicità abitativa risultino partecipanti, le risorse attribuite a ciascun Programma sono calcolate sulla base delle quote percentuali attribuite ai singoli Comuni;
 - g) uno o più Comuni a maggiore problematicità abitativa non risulti partecipante, le risorse ad essi attribuite e calcolate sulla base della quota percentuale sono assegnate ai Comuni partecipanti in relazione alle relative percentuali.
- 3 - In tutti gli altri casi, i residui finanziari che si possono venire a determinare in ciascun bacino di utenza, vengono attribuiti secondo quanto disposto al paragrafo 8 dell’avviso.

Allegato B

- **OBIETTIVI DI QUALITA' DELLA PROGRAMMAZIONE totale valore A max 100 peso 0,40**

OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI
1. Soluzione, anche parziale, di fenomeni di disagio abitativo effettivamente rilevati	1.1 Individuazione corretta del fabbisogno abitativo	<p>1.1.1. Completezza ed attendibilità della diagnosi, in relazione alla rilevazione e all'analisi del fabbisogno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la diagnosi considera tutti gli aspetti richiesti dalla relazione di cui al punto 1.1.1, si basa su dati rilevati, su rielaborazioni degli stessi, restituendo una situazione dettagliata delle dimensioni e della natura del fabbisogno pregresso e della sua proiezione per il triennio 2006-2009 • la diagnosi, pur considerando tutti gli aspetti richiesti dalla relazione di cui al punto 1.1.1, risulta carente per i dati rilevati ed espressi e/o per la loro rielaborazione con riferimento ad almeno tre aspetti di quelli contenuti nella relazione citata • la diagnosi risulta carente, poiché non considera tutti gli aspetti richiesti dalla relazione di cui al punto 1.1.1 ovvero i dati rilevati e/o espressi e le loro rielaborazioni sono incompleti con riferimento a più di tre aspetti di quelli contenuti nella relazione citata 	40 10 0
	1.2.Realizzazione di nuove disponibilità di alloggi e/o posti letto per la locazione	<p>1.2.1. Grado di soddisfacimento della domanda, espresso in funzione del rapporto tra nuova disponibilità di alloggi e/o posti letto prodotta dal programma e fabbisogno complessivo (pregresso + proiezione nel triennio 2006 – 2009)</p> <ul style="list-style-type: none"> • la risposta formulata copre almeno il 50% del fabbisogno individuato • la risposta formulata copre almeno il 25% del fabbisogno individuato • la risposta formulata copre almeno il 15% del fabbisogno individuato • la risposta formulata copre meno del 15% del fabbisogno individuato 	40 20 10 0

A1 **Valore max**
100
Peso interno 0,70

	<p>1.2.2 Grado di soddisfacimento della domanda progressa attraverso interventi non ancora finanziati proposti nell'ambito del Programma 20.000 abitazioni in affitto e/o dei Contratti di Quartiere e/o di altri programmi urbani complessi in itinere, espresso in funzione del rapporto tra nuova disponibilità di alloggi prodotta dalle misure di intervento citate e il fabbisogno progresso</p> <ul style="list-style-type: none"> • le proposte presentate nell'ambito dei programmi sopracitati coprono almeno il 25% del fabbisogno progresso • le proposte presentate nell'ambito dei programmi sopracitati coprono meno del 25% del fabbisogno progresso • non sono state presentate proposte nell'ambito dei programmi sopracitati 	<p style="text-align: right;">20</p> <p style="text-align: right;">10</p> <p style="text-align: right;">0</p>
<p>Documentazione per la valutazione</p> <p>1.1.1. Relazione contenente :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Domanda progressa non soddisfatta (in relazione ai seguenti dati riferiti agli ultimi tre anni precedenti a quelli di elaborazione del programma: domande di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentate e inserite in graduatoria e loro raffronto con quelle riferite al Fondo Sociale di sostegno all'Affitto; numero di assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e demaniali; numero di alloggi per i quali è stata chiesta l'esclusione dall'erp; numero di assegnati di erp in "area di decadenza") 2. Domanda ipotizzabile nel triennio 2006 – 2009, in relazione al contesto sociale e occupazionale, alle politiche insediative del comune, alle necessità derivanti dalle dinamiche imprenditoriali e/o universitarie (tasso teorico di crescita della popolazione previsto dal PRG o PUC, previsione di domanda abitativa indotta da processi di sviluppo economico e da flussi immigratori) 3. Determinazione del fabbisogno con riferimento alla segmentazione e alla tipologia della domanda (distinzione per categorie di soggetti, per tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.1 dell'avviso pubblico e distinzione per dimensione dell'alloggio e/o della struttura alloggiativa) 4. Entità e condizioni del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e di proprietà demaniale (numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di proprietà demaniale, numero di alloggi venduti, numero di richieste di esclusioni di alloggi dall'erp, numero di alloggi inutilizzati in quanto inagibili o sottostandard) 5. Elaborazione dei dati e formulazione della diagnosi del fabbisogno progresso e della sua proiezione per il triennio 2006 - 2009 6. Iniziative già avviate attraverso la partecipazione a programmi nazionali o regionali; obiettivi e risultati raggiunti, anche in relazione a eventuali programmi di reinvestimento dei proventi derivanti da operazioni di vendita del patrimonio pubblico (v. L. 560/93 e lr n°10/04); loro correlazione con la diagnosi del fabbisogno sopradefinita 7. Eventuali interventi inseriti nel Programma 20.000 abitazioni in affitto ovvero nei Contratti di quartiere II o in altri programmi urbani complessi in itinere, loro correlazione con la diagnosi del fabbisogno sopradefinita 8. Opportunità fornite dal territorio in termini urbanistici, edilizi e di risorse attivabili (aree e/o immobili disponibili, sinergie con politiche urbanistiche) 9. Scelta e descrizione della linee di intervento individuate per lo sviluppo del programma; illustrazione delle motivazioni, dei vincoli e delle opportunità, delle modalità di attuazione preventivate. <p>1.2.1. Prospetto riepilogativo dei dati contenuti nella relazione di cui al punto 1.1.1. e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fabbisogno progresso e la sua proiezione nel triennio 2006 – 2009, distinti per le tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.1 dell'avviso - il numero di alloggi previsti dal programma, distinti per le tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.1 dell'avviso - il numero di alloggi realizzati o da realizzare nell'ambito dei Programmi 20.000 abitazioni in affitto e nei Contratti di quartiere II e in altri programmi urbani complessi in itinere qualora presenti 		

2. fattibilità e rapidità della realizzazione A2 valore max 100 Peso interno 0,30	2.1 Individuazione di interventi da concludere inderogabilmente entro il 31.12.2009	2.1.1 Verifica e valutazione del grado di fattibilità, nei tempi dichiarati dai cronogrammi, delle proposte di intervento, per quanto riguarda la loro conformità urbanistica		
		<ul style="list-style-type: none"> Intervento conforme alla strumentazione urbanistica ovvero inserito all'interno di un Sua 	Certificabile al momento della presentazione del Programma locale	100
		<ul style="list-style-type: none"> Intervento che necessita di variante urbanistica ovvero intervento inserito in Sua non ancora vigenti 	Procedura di variante già avviata al momento della presentazione del Programma locale Procedura di variante da avviare successivamente alla sottoscrizione dell'AdPQL per la Casa	50 0
		<ul style="list-style-type: none"> Intervento che necessita di variante urbanistica da approvare a cura della Regione Liguria 	Procedura di variante già avviata al momento della presentazione del Programma locale Procedura di variante da avviare successivamente alla sottoscrizione dell'AdPQL per la Casa	35 0
		Si provvederà quindi a fare la media dei punteggi attribuibili a ciascun singolo intervento:	<ul style="list-style-type: none"> quando la media delle proposte di intervento è maggiore di 80 quando la media delle proposte di intervento è maggiore di 60 quando la media delle proposte di intervento è maggiore di 40 quando la media delle proposte di intervento è inferiore a 40 	100 50 30 0

• **OBIETTIVI DI QUALITA' DEL PROGRAMMA totale valore B max 100, peso 0,60**

OBIETTIVO	RISULTATI ATTESI	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI
3. capacità di valorizzazione del patrimonio pubblico esistente	3.1 Coinvolgimento del patrimonio di ERP esistente o di altri alloggi pubblici in interventi di riqualificazione	3.1 Grado di coinvolgimento nel programma del patrimonio pubblico esistente, valutabile in funzione del rapporto tra numero di alloggi pubblici (di Comune, di Arte o di altri soggetti pubblici) inutilizzati e inagibili al momento della pubblicazione del presente avviso pubblico, da recuperare con il programma proposto e numero di alloggi pubblici esistenti sul territorio comunale, inutilizzati perché inagibili o sottostandard:	
		<ul style="list-style-type: none"> • rapporto di cui sopra maggiore dell'80% • rapporto di cui sopra maggiore del 60% e non superiore all'80% • rapporto di cui sopra maggiore del 40% e non superiore al 60% • rapporto di cui sopra maggiore del 20% e non superiore al 40% • rapporto di cui sopra non superiore al 20% 	<p>100</p> <p>75</p> <p>50</p> <p>25</p> <p>0</p>
B3 valore max 100 peso interno 0,15	Documentazione per la valutazione		
	3.1.1. Prospetto riepilogativo dei dati contenuti nelle schede illustrative degli interventi e in particolare rapporto tra numero di alloggi pubblici (di Comune, di Arte o di altri soggetti pubblici) inutilizzati e inagibili, da recuperare con il programma proposto e numero di alloggi pubblici esistenti sul territorio comunale, inutilizzati perché inagibili o sottostandard.		
4. sostenibilità nell'utilizzo del territorio	4.1 Minor consumo di territorio e controllo dell'espansione urbana	4.1.1. Rapporto tra numero di alloggi proposti attraverso l'adozione delle seguenti modalità a) acquisto di immobili con o senza recupero b) solo recupero di immobili c) nuova edificazione mediante: - sostituzione edilizia - riqualificazione e recupero di aree dimesse e numero complessivo di alloggi previsto dal programma;	
		<ul style="list-style-type: none"> • rapporto di cui sopra pari al 100% • rapporto di cui sopra maggiore dell' 80% e inferiore al 100% • rapporto di cui sopra maggiore del 60% e inferiore all'80% • rapporto di cui sopra maggiore del 40% e inferiore al 60% • rapporto di cui sopra non superiore al 40% 	<p>100</p> <p>75</p> <p>50</p> <p>25</p> <p>0</p>

<p>B4 valore max 100 peso interno 0,20</p>	<p>Documentazione per la valutazione 4.1.1. Prospetto riepilogativo dei dati contenuti nelle schede illustrative degli interventi e in particolare rapporto tra numero di alloggi da realizzare con le modalità di cui al punto 4.1.1 delle misure di valutazione e numero complessivo di alloggi previsti dal programma.</p>	
<p>5. integrazione funzionale e sociale</p>	<p>5.1 Presenza negli ambiti di intervento oggetto del Programma, di nuovi servizi agli abitanti da insediare e già insediati, con riferimento alle categorie sociali più deboli (anziani, minori, disabili, ecc. ...)</p>	<p>5.1.1 Grado di integrazione del Programma con le politiche attivate da altri settori e amministrazioni pubbliche nel campo dei servizi alla persona e alla famiglia, dell'occupazione, della formazione, della sicurezza urbana, anche con riferimento ai Piani di Zona di cui all'articolo 19 della legge 328/00; espresso in funzione del rapporto tra numero di alloggi interessati da tali interventi e numero complessivo di alloggi previsti dal Programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporto tra numero di alloggi interessati da interventi integrati di politiche sociali e numero complessivo di alloggi previsto dal programma pari a 100% 40 • rapporto di cui sopra superiore al 70% 30 • rapporto di cui sopra compreso tra il 30% ed il 70% 20 • rapporto di cui sopra inferiore al 30% 10 • assenza in tutto il programma di interventi integrati di politiche sociali (rapporto di cui sopra pari a 0) 0
<p>B5 valore max 100 peso interno 0,15</p>	<p>5.2 Incrementare la funzionalità del contesto urbano oggetto del Programma, anche attraverso l'introduzione di destinazioni d'uso e utenze diversificate all'interno degli ambiti di intervento oggetto del programma</p>	<p>5.2.1 Verifica dell'inserimento negli ambiti oggetto del Programma di interventi, finanziati da risorse diverse da quelle di cui al presente avviso, che consentano di ottenere una diversa composizione sociale dell'utenza (ad es. mediante integrazione di piccole attività imprenditoriali ovvero di edilizia agevolata in proprietà o di edilizia in libero mercato).</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Programma è integrato da spazi per piccole attività imprenditoriali e da altri interventi che consentano di ottenere una diversa composizione sociale dell'utenza 60 • il Programma è integrato da altri interventi che consentano di ottenere una diversa composizione sociale dell'utenza 40 • il Programma è integrato da spazi per piccole attività imprenditoriali 20 • il Programma non è integrato né da spazi per piccole attività imprenditoriali né da interventi che consentano di ottenere una diversa composizione sociale dell'utenza 0

	<p>Documentazione per la valutazione</p> <p>5.1.1 Relazione descrittiva del Programma con indicazione dell'eventuale integrazione dello stesso con le politiche attivate da altri settori dell'Amministrazione Comunale e/o da altre amministrazioni pubbliche nel campo dei servizi alla persona e alla famiglia, dell'occupazione, della formazione etc., contenente i conseguenti impegni formali del Comune e delle altre amministrazioni coinvolte.</p> <p>5.2.1 Relazione descrittiva di ciascun intervento con indicazione dell'eventuale integrazione degli stessi con piccole attività imprenditoriali e/o con altri interventi, sempre finanziati da risorse diverse da quelle di cui al presente avviso, che consentano di ottenere una diversa composizione sociale dell'utenza, contenente i conseguenti impegni formali dei vari soggetti attuatori coinvolti.</p>	
<p>6. capacità di generare risorse finanziarie addizionali</p> <p>B6 valore max 100 peso interno 0,25</p>	<p>6.1. Attivazione di processi che determinano il concorso di risorse finanziarie da parte di soggetti terzi pubblici e/o privati</p> <p>6.1.1. Presenza di cofinanziamento da parte di terzi (escluso il cofinanziamento regionale e quello comunale) per la realizzazione del complesso degli interventi di cui al paragrafo 1.1 dell'avviso pubblico, espresso come incidenza percentuale dei cofinanziamenti di terzi rispetto alla somma dei costi riconoscibili di tutti gli interventi costituenti il programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cofinanziamento di terzi almeno pari al 50% • cofinanziamento di terzi pari ad almeno il 33% • cofinanziamento di terzi pari ad almeno il 25% • cofinanziamento di terzi inferiore al 25% 	<p>100 50 25 0</p>
<p>7. capacità di cofinanziamento dell'ente locale</p> <p>B7 valore max 100 peso interno 0,25</p>	<p>Documentazione per la valutazione</p> <p>6.1. Piano finanziario di ciascun intervento costituente il programma con indicazione dell'entità e della provenienza dei finanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera e/o per la sua gestione.</p> <p>7.1 Presenza di cofinanziamento da parte dell'ente locale, attraverso l'apporto diretto di risorse finanziarie e/o immobiliari ovvero la riduzione di imposte comunali</p> <p>7.1.1. Presenza di cofinanziamento da parte del Comune per la realizzazione del Programma, espresso come incidenza percentuale dei cofinanziamenti comunali (in risorse finanziarie impegnate e/o in immobili messi a disposizione valutati al 31.12.2005) rispetto alla somma dei costi riconoscibili di tutti gli interventi costituenti il programma stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cofinanziamento comunale almeno pari al 25% • cofinanziamento comunale inferiore al 25% • assenza di cofinanziamento comunale <p>7.1.2. Adozione da parte del Comune di aliquote ICI inferiori alla "aliquota ordinaria" sia per gli alloggi ERP sia per gli alloggi dati in locazione a canone moderato</p>	<p>40 20 0 60</p>
<p>B7 valore max 100 peso interno 0,25</p>	<p>Documentazione per la valutazione</p> <p>7.1 Piano finanziario di massima per ciascun intervento costituente il programma con indicazione dell'entità e della provenienza dei finanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera, nonché per la sua gestione.</p> <p>7.2. Eventuale delibera comunale di adozione di misure finalizzate ad agevolare l'ERP e l'edilizia sociale attraverso la riduzione dell'aliquota ICI rispetto alla cosiddetta "aliquota ordinaria" (riferita alla prima casa).</p>	

Allegato C**INDIRIZZI PER L'ASSEGNAZIONE E PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LA LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI OGGETTO DELL'ACCORDO PROGRAMMATICO LOCALE PER LA CASA**

Nelle more dell'entrata in vigore di appositi provvedimenti della Giunta regionale, sono determinati requisiti e condizioni di ordine generale nei successivi paragrafi.

Paragrafo 1.1 – Alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)

1 - Gli alloggi di ERP oggetto del cofinanziamento regionale di cui all'avviso pubblico, entrano a far parte del sistema di edilizia residenziale pubblica e dovranno essere assegnati in locazione ai sensi della vigente normativa.

Paragrafo 1.2 – Alloggi a canone moderato

1 - I requisiti specifici, le condizioni e i vincoli per l'assegnazione in locazione degli alloggi a canone moderato oggetto del cofinanziamento regionale sono determinati e articolati dai Comuni, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ordine generale come di seguito specificati:

- a) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure di altro stato purché siano nelle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 6. del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- b) avere la residenza o esercitare l'attività lavorativa, esclusiva o prevalente nell'ambito territoriale cui i Soggetti attuatori/gestori degli interventi sono obbligatoriamente tenuti a riferire l'offerta delle abitazioni oggetto del cofinanziamento regionale. Tale ambito territoriale non può in ogni caso essere più grande del bacino di utenza come determinato ai sensi DGR n. 1263 del 26/10/2001;
- c) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito territoriale ligure, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 156 del 11/02/2005 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di Erp presenti nel comune che ha emanato il bando di cui al presente regolamento. Tale valore viene definito annualmente dalla competente ARTE. Nel caso non siano presenti alloggi di ERP nel comune in questione, il valore medio è quello relativo al comune capofila nel bacino di utenza;
- f) la situazione economica del nucleo familiare (ISEE) non sia inferiore a Euro 14.000 e superiore a Euro 28.000. La convenzione stipulata tra il Comune e i soggetti attuatori degli interventi può prevedere che, per alcune tipologie di nuclei familiari determinate preventivamente al bando di assegnazione, l'eventuale valore minimo di ISEE per l'accesso agli alloggi a canone moderato realizzati dal soggetto attuatore sia anche inferiore a Euro 14.000.

2 – Ove il soggetto gestore dell'intervento sia l'Arte territorialmente competente, l'assegnazione degli alloggi deve essere correlata anche con i piani di mobilità degli assegnatari di ERP soggetti a decadenza.

3 – Il bando per l'assegnazione, la graduatoria e la gestione degli alloggi per i quali si applica il canone moderato possono in ogni caso essere disciplinati dalla convenzione stipulata tra il Comune e i soggetti attuatori degli interventi, nel rispetto delle competenze proprie del Comune in materia di assegnazione e di quanto previsto dalla vigente disciplina per quanto attiene a:

- definizione di nucleo familiare;
- determinazione della situazione economica (ISEE e ISE);
- anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

4 - L'assegnazione dell'alloggio è preceduto dal controllo da parte del Comune della sussistenza e della permanenza dei requisiti per l'accesso agli alloggi a canone moderato vigenti al momento dell'assegnazione stessa. Qualora dai controlli risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede alla segnalazione al soggetto attuatore/gestore per gli opportuni provvedimenti. Nel caso che dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante viene escluso dall'assegnazione e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000.

5 - Il canone di locazione dovuto dai soggetti locatari è determinato dai Comuni sulla base di:

- specifiche classi di ISEE e di ogni altro requisito e condizione specifica tesi a identificare, in relazione ai predeterminati obiettivi di politica abitativa, il profilo sociale ed economico dei soggetti locatari degli alloggi
- la dimensione e delle caratteristiche qualitative degli alloggi;
- la durata del periodo di locazione nonché delle condizioni e dei criteri per la gestione e l'eventuale successiva alienazione degli alloggi;
- le ulteriori agevolazioni concesse dal Comune (ICI, oneri di urbanizzazione e/o concessori, assegnazione di aree, ecc.).

6- In ogni caso, a fronte del massimo cofinanziamento regionale riconoscibile a norma del capitolo 8, il canone di locazione non può essere superiore al 75% di quello "concertato" ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n°431.

7 - Pena la decadenza del cofinanziamento regionale, tutti gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di locazione, puntualmente definiti e parametrati, devono essere riportati nell'apposita convenzione tra il Comune competente e il Soggetto attuatore/gestore, con l'obbligo di trascrizione nei singoli contratti di locazione.

8 - L'assegnazione degli alloggi e la stipula dei relativi contratti di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n°431, pena la decadenza del cofinanziamento regionale per gli alloggi non affittati, deve avvenire entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è obbligatoriamente subordinata all'avvenuto collaudo -ove del caso- e al rilascio, secondo le vigenti normative, della certificazione di agibilità degli alloggi.

9 - Gli alloggi che si rendessero disponibili per recesso del conduttore o cessazione del contratto devono essere locati entro i successivi 60 giorni. Decorso tale termine, il Comune provvede a indicare all'operatore i soggetti interessati.

10 - La cessione a terzi in tutto o in parte degli alloggi che fruiscono dei finanziamenti di cui al presente Avviso, può avvenire anche prima della scadenza del vincolo alla locazione. In questo caso il vincolo viene assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di compravendita e relative note di trascrizione. In ogni caso, la cessione deve riguardare almeno un intero edificio ed essere effettuata a un unico soggetto.

Paragrafo 1.3 – Strutture alloggiative di natura temporanea

1 - Le categorie cui la locazione temporanea si rivolge sono rappresentate da:

- a) soggetti aventi necessità abitative temporanee legate a contratti o rapporti di lavoro e/o formazione, quali in particolare: lavoratori con contratto a tempo determinato, lavoratori soci di cooperative e dipendenti da imprese che contrattualmente non percepiscono indennità di missione per sedi di lavoro variabili;
- b) altri soggetti aventi necessità di locazione per periodi determinati, per ragioni di studio, di cura assistenza, quali in particolare: studenti universitari, stagisti, borsisti, ricercatori, partecipanti a corsi di formazione o master oppure parenti di malati in cura presso ospedali o centri clinici;
- c) altre categorie individuate dal Comune in relazione alle specificità socioeconomiche del proprio territorio, aventi comunque esigenze abitative di natura temporanea.

2 - Il Comune, in accoglimento di proposte presentate dal soggetto attuatore, destina l'iniziativa ad esclusivo favore di una sola o di alcune delle categorie di soggetti indicate alle precedenti lett. a), b) e c).

3 - Nel caso che le categorie prescelte siano più di una, il Comune, anche in accoglimento di propo-

ste presentate dai soggetti attuatori, dovrà indicare l'ordine di priorità secondo il quale le diverse categorie avranno accesso ai posti alloggio disponibili.

4 - I requisiti specifici, le condizioni e i vincoli per beneficiare della locazione temporanea oggetto del cofinanziamento regionale sono determinati e articolati dai Comuni, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ordine generale come di seguito specificati:

- a) la situazione economica del nucleo familiare di origine non superi del 20% l'ISEE-erp per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP ;
- b) il tempo di percorrenza della distanza intercorrente tra il Comune o frazione di residenza del nucleo familiare e il Comune ove viene svolta l'attività non sia inferiore a 60 minuti, secondo l'orario dei mezzi di trasporto pubblico.

5 - I conduttori degli alloggi a locazione temporanea sono individuati con modalità concorsuali in base al criterio della situazione economica, tenendo conto del nucleo familiare di origine, come disciplinati dalla vigente legislazione.

6 - I posti alloggio vengono acquistati al godimento dei beneficiari/conduttori per una durata pari a quella del rapporto/ragione, in conseguenza del quale si sia posta l'esigenza abitativa temporanea.

7 - Nel caso il godimento dell'alloggio sia concesso a tutela delle esigenze abitative temporanee legate a rapporti di lavoro, la durata della locazione, su richiesta del conduttore, può protrarsi per sei mesi oltre la scadenza del termine convenuto e, qualora nel corso dei sei mesi di proroga intervenga un nuovo rapporto di lavoro, il contratto di locazione si rinnova automaticamente per una durata corrispondente a quella del nuovo rapporto di lavoro a termine.

8 - Nel caso l'esigenza temporanea consista nella frequentazione di studi universitari, la locazione avrà durata pari alla durata del corso legale di laurea di iscrizione, più un ulteriore anno fuori corso.

9 - La procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione, la graduatoria e la gestione degli alloggi per i quali si applica la locazione temporanea possono in ogni caso essere disciplinati dalla convenzione stipulata tra il Comune e i soggetti attuatori degli interventi, nel rispetto delle competenze proprie del Comune e di quanto previsto dalla vigente disciplina per quanto attiene a:

- definizione di nucleo familiare;
- determinazione della situazione economica (ISEE e ISE);
- anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

10 - L'assegnazione dell'alloggio è preceduto dal controllo da parte del Comune della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle strutture alloggiative temporanee. Qualora dai controlli che devono essere disposti con cadenza almeno annuale, risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede alla cancellazione dell'assegnazione. Nel caso che dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante viene escluso dall'assegnazione e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

11 - Il canone di locazione è calcolato, riscosso e interamente trattenuto dal soggetto attuatore: esso deve essere commisurato e remunerare il costo di realizzazione, recupero o acquisto e di arredo dei posti alloggio, oltre ai costi relativi al global service - ove vengano erogati servizi aggiuntivi rispetto a quelli abitativi - e riscaldamento/utenze.

12 - Con successivo provvedimento della Giunta Regionale verranno definiti i corrispettivi massimi dei canoni di locazione, ai quali dovranno essere adeguati i contratti da stipulare per la locazione temporanea oggetto del cofinanziamento regionale di cui al presente avviso, sulla base:

- delle specifiche classi di ISEE e di ogni altro requisito e condizione specifica tesi a identificare, in relazione ai predeterminati obiettivi di politica abitativa, il profilo sociale ed economico dei soggetti locatari degli alloggi;
- della dimensione e delle caratteristiche qualitative degli alloggi;
- delle ulteriori agevolazioni concesse dal Comune (ICI, oneri di urbanizzazione e/o concessori, assegnazione di aree, ecc.).

13 - La cessione a terzi in tutto o in parte delle strutture che fruiscono dei finanziamenti di cui al presente Avviso, può avvenire anche prima della scadenza del vincolo alla locazione. In questo caso il vincolo viene assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di compravendita e relative note di trascrizione.

Paragrafo 1.4 – Centri per l'inclusione sociale

1 - I centri per l'inclusione sociale sono generalmente rivolti al reinserimento abitativo di soggetti senza fissa dimora ovvero immigrati con lavori precari le cui condizioni economiche sono sostanzial-

mente incompatibili con soluzioni che prevedano la stabilità alloggiativa e per i quali la risposta più adeguata è rappresentata da un posto letto accompagnato da una serie di servizi integrativi (linguistici, formativi, sanitari, educativi) prevalenti rispetto al servizio alloggiativo stesso. Gli aspetti che qualificano i destinatari degli interventi di cui al presente paragrafo sono i seguenti:

- a) presenza contemporanea di fattori disagiati, dai bisogni primari (alimentazione, casa, vestiario), a condizioni di malattia o dipendenza da alcool o droga, di isolamento dalle reti familiari e sociali;
- b) difficoltà nel trovare accoglienza e risposte nei servizi istituzionali.

2 - Tenuto conto del fatto che l'esclusione sociale, direttamente legata alla marginalità sociale, è un fenomeno sempre più diffuso, potendo riguardare anche soggetti che, almeno apparentemente, versano in condizioni di normalità e di benessere, ai quali vengano a mancare alcune "reti di sostegno", sia familiari che comunitarie, tali centri sono rivolti anche a quella parte della popolazione che, pur non rientrando nelle categorie sociali sopra indicate, è a rischio di esclusione sociale. Si tratta, ad esempio, dei nuclei familiari monoreddito, delle persone anziane sole, delle persone con disagio fisico o psichico.

3 - Il Comune, in accoglimento di proposte presentate dal soggetto attuatore/gestore, destina l'iniziativa ad esclusivo favore di una sola o di alcune delle categorie di soggetti generalmente indicati ai precedenti commi. Il Comune stesso, anche in accoglimento di proposte presentate dai soggetti attuatori/gestori, deve indicare:

- l'ordine di priorità secondo il quale le diverse categorie avranno accesso ai posti letto disponibili, anche sulla base delle priorità eventualmente determinate dal piano socio assistenziale e/o in raccordo con l'ASL competente per territorio;
- la verifica delle condizioni di marginalità sociale, di rischio di esclusione sociale e delle condizioni economiche incompatibili con soluzioni di stabilità alloggiativa;
- le modalità di individuazione degli ospiti dei centri, anche in raccordo e/o delegando a ciò l'ASL stessa;
- le modalità dell'assegnazione dei posti alloggio disponibili.

4 - In linea generale, il soggetto attuatore/gestore deve raccordare l'erogazione dei servizi alloggiativi dei centri di cui al presente paragrafo con i preposti servizi socio-sanitari per l'espletamento dei servizi integrativi linguistici, formativi, educativi, sanitari, ognuno per quanto di competenza.

5 - In ogni caso, sarà a carico del soggetto attuatore/gestore l'individuazione e la determinazione delle modalità di finanziamento della manutenzione edilizia del centro, della sua gestione e dell'erogazione dei servizi integrativi.

6 - Il centro per l'inclusione sociale deve prevedere al suo interno, oltre ai posti letto con annessi servizi igienici, la presenza di spazi idonei a soddisfare i bisogni di base degli ospiti, quali cucina, spazi comuni per la consumazione dei pasti e per la socializzazione, infermeria, lavanderia, fermo restando che le altre attività e servizi previsti potranno essere erogati attraverso l'utilizzo di altri luoghi idonei, che dovranno costituire la "rete" dei servizi per l'inclusione sociale effettivamente erogati.

7 - In linea generale, i posti letto per gli addetti al funzionamento dei centri non devono superare il 20% del numero totale dei posti letto.

Paragrafo 1.5 - Rigenerazione urbana

1 - Gli interventi e le azioni di rigenerazione urbana, da condursi preferibilmente promuovendo la partecipazione degli abitanti, sono finalizzati alla riqualificazione sociale, urbanistica ed edilizia dei quartieri di edilizia residenziale pubblica degradata e ad attualizzarne e incrementarne - anche con il concorso di investimenti privati -, la dotazione infrastrutturale e il recupero degli alloggi e delle volumetrie inutilizzate, sotto utilizzate o fonte di disagio e insicurezza prevedendo, al contempo, misure e interventi volti a favorire l'integrazione sociale e l'occupazione.

2 - Il contenuto e le modalità attuative degli interventi e delle azioni di cui al presente paragrafo devono essere impostate in modo interdisciplinare e intersettoriale evitando del tutto interventi ad esclusiva dominante edilizia, oppure urbanistica, oppure ancora sociale o economica.

3 - Gli interventi ammissibili dovranno fare riferimento ai seguenti modelli di interventi ed azioni e alle relative tipologie di intervento:

- a) restituzione dei luoghi pubblici alla cittadinanza:
 - riqualificazione di alloggi e volumetrie inutilizzate e/o fonte di degrado urbano;
 - riqualificazione dello spazio pubblico in stato di abbandono o occupato in modo abusivo;
- b) ascolto della cittadinanza e gestione dei conflitti:

- monitoraggio dello stato manutentivo e dell'adeguatezza prestazionale dell'edilizia pubblica;
 - monitoraggio del livello di consenso relativo alle urbanizzazioni programmate;
 - definizione di regolamenti di convivenza e di buon vicinato;
 - facilitazione ai piani di mobilità degli assegnatari di alloggi ERP;
- c) realizzazione di luoghi per la socializzazione e lo sviluppo locale:
- promozione di attività di servizio alla persona e alla famiglia orientamento e assistenza dei giovani;
 - inserimento di nuove funzioni e di attività imprenditoriali privilegiando il coinvolgimento diretto dell'utenza e degli operatori economici locali;
 - sostegno e potenziamento dell'azione delle agenzie educative tradizionali;
 - valorizzazione delle periferie nella programmazione delle manifestazioni culturali;
- d) rafforzamento e promozione della partecipazione:
- promozione e/o sviluppo della partnership tra soggetti del privato sociale e Pubblica Amministrazione;
 - favorire l'integrazione sul territorio dei servizi attraverso il loro coordinamento;
 - promozione su aree specifiche del coordinamento istituzionale in materia di sicurezza.

Allegato D

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
LOCALE PER LA CASA PER IL BACINO DI UTENZA (O COMUNI) DI

(inserire premesse con particolare riferimento agli interventi presentati nel Programma Locale per il Social housing e alle eventuali intervenute modifiche e/o integrazioni dello stesso che hanno condotto alla sottoscrizione del presente AdPQL Casa)

Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Finalità dell'Accordo di Programma Quadro Locale (AdPQL) per la Casa, (nel prosieguo denominato Accordo) è l'attuazione del Programma Regionale per il Social Housing, volto a promuovere in forma coerente e di medio periodo una politica della casa per il proprio territorio.
2. Il programma regionale è attuato mediante la conclusione di APQL locali e conseguente 'erogazione dei cofinanziamenti regionali ai Programmi Locali per il Social Housing, approvati a seguito della procedura di cui alla DGR
3. L'Accordo assume come ambito territoriale di riferimento il territorio - del bacino di utenza o dei Comuni o del Comune- di _____ e gli interventi ed azioni contemplate nel relativo programma sono dettagliatamente descritte ai successivi artt. 3 e 4. .
4. Sono parte integrante dell'Accordo:
 - a) le premesse dell'Accordo stesso;
 - b) l'avviso pubblico recante "Programma regionale per il social housing: avviso per la presentazione delle proposte comunali da assumere quale base per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro Locali per la casa" di cui alla DGR n. ____ del ____ con particolare riferimento ai contenuti e alle caratteristiche del Programma, alla tipologia degli interventi finanziari, alla modalità di determinazione dell'entità dei cofinanziamenti regionali
 - c) la scheda identificativa del Programma Locale approvata con.....che costituisce oggetto del presente Accordo, il cui contenuto è dettagliato dai successivi articoli 3 e 4 e che costituisce l'Allegato 1;
 - d) il cronoprogramma generale dell'Accordo e di ogni singolo intervento, che costituisce l'Allegato 2
 - e) le convenzioni attuative degli interventi, che costituiscono l'Allegato 3.

Articolo 2 - Programma Locale per il Social Housing

1. Il Programma Locale per il Social Housing e il conseguente Accordo di cui al presente atto sono

strumenti di programmazione dell'ente locale nel settore delle politiche abitative che si informano ai principi della programmazione negoziata e della sussidiarietà oltre a quelli, in particolare, del partenariato locale, dell'integrazione e dell'addizionalità delle risorse, della concertazione tra i vari soggetti interessati e della responsabilizzazione dei soggetti proponenti.

- 2- Il Programma Locale oggetto del presente Accordo è stato approvato dal Comune (o dai Comuni) con delib....in data.....(inserire anche dati della approvazione successiva seguita ai perfezionamenti ed approfondimenti approvati a seguito dello svolgimento della procedura stabilita nell'Avvicso e motivazione delle eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute: nonché descrizione delle delle problematiche specifiche cui il programma intende rispondere, gli obiettivi e i risultati da raggiungere)
- 3- il responsabile locale del Programma Locale per il Social Housing è il
- 4 - il responsabile regionale del Programma locale per il Social Housing è il.....)

Articolo 3 - Oggetto e tipologie degli interventi previsti nell'Accordo

1. Oggetto dell'Accordo è l'attuazione degli interventi compresi nel Programma Locale per il Social Housing, finanziati nell'ambito territoriale di riferimento con le risorse previste dall'avviso pubblico di cui alla DGR n. ___ del ___, mediante le seguenti tipologie di intervento: (..... specificare quali.
 - a) alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);
 - b) alloggi a canone moderato nella forma della locazione permanente oppure locazione a termine;
 - c) strutture alloggiative di natura temporanea;
 - d) centri per l'inclusione sociale;
 - e) interventi di rigenerazione urbana dei quartieri o degli insediamenti caratterizzati prevalentemente da ERP o altra edilizia residenziale sociale (secondo quanto previsto dal paragrafo 1.1 dell'avviso pubblico.)
2. L'attuazione degli interventi compresi nei Programmi Locali, avviene mediante le seguenti modalità di intervento: (specificare quali
 - a) acquisto di immobili con o senza esecuzione di opere edilizie
 - b) recupero di alloggi o posti letto
 - c) realizzazione di alloggi o posti letto, mediante demolizione e nuova costruzione oppure nuova costruzione di interi immobili ovvero di porzioni definite di fabbricati, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico.)
3. In attuazione di quanto disposto dall'avviso pubblico stesso, nel rispetto dei criteri e dei pesi dettagliati nel sistema di valutazione dei programmi a esso allegata, sono stati ammessi al cofinanziamento regionale nell'ambito territoriale del bacino di utenza (o dei comuni di _____) ___(n.°) interventi, di seguito elencati.

(inserire tabella riportante i seguenti dati per ogni intervento: localizzazione, soggetto attuatore, tipologia di intervento, numero di alloggi o posti letto, tempi previsti per l'inizio e la conclusione dell'intervento)

4. Costituiscono parte integrante dell'accordo le schede identificative di ciascun Programma comunale per il Social Housing, redatte dal comune, utilizzando il modello per la presentazione dei Programmi Locali di cui all'avviso pubblico. In tali schede sono riportati, per ciascun intervento, la denominazione, l'individuazione delle aree e/o degli immobili e la loro disponibilità, la coerenza con lo Strumento urbanistico generale e con gli eventuali strumenti attuativi ovvero le modalità previste per l'attuazione, nel caso siano necessarie varianti urbanistiche, il grado di sviluppo della progettazione e di definizione delle procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione dell'intervento e per la realizzazione delle opere, il prospetto riassuntivo del numero e della tipologia di alloggi previsti, le superfici utile totale, non residenziale e complessiva, il cronoprogramma, inerente tutte le fasi necessarie per la realizzazione, il piano finanziario con l'indicazione dell'entità e della provenienza delle risorse necessarie, il costo convenzionale, l'importo del cofinanziamento regionale richiesto, i soggetti attuatori.....)

Articolo 4 - Entità e limiti dei cofinanziamenti

1. I cofinanziamenti regionali di cui al presente Accordo sono assegnati per aumentare la dotazione di edilizia residenziale sociale.
2. Per ogni intervento, visto il massimo previsto a norma del paragrafo 12 dell'avviso, l'importo del cofinanziamento attribuito, sulla base del costo riconoscibile, è pari a quanto specificato dalla tabella seguente.

(inserire tabella riportante i seguenti dati per ogni intervento: costo riconoscibile del singolo intervento; quota cofinanziamento regionale; importo cofinanziamento regionale; importo cofinanziamento altri soggetti pubblici; importo altre fonti finanziarie)

3. Il sistema dei costi riconoscibili unitari di tutti gli interventi è quello applicato per l'utilizzazione dei fondi dell'edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata (D.G.R. n. 394 del 29.4.2002 e D.D. n. 1930 del 25.9.2002). Non è previsto il riconoscimento di eventuali costi aggiuntivi ai fini della determinazione del cofinanziamento regionale.
4. Nella fase attuativa degli interventi, non sono ammesse variazioni quantitative delle superfici utili rispetto a quelle indicate in sede di presentazione del programma, fatte salve le previsioni di cui all'allegato E dell'avviso. Conseguentemente nella fase attuativa non potranno essere riconosciuti incrementi dell'entità del cofinanziamento assegnato, dichiarato all'atto della presentazione alla Regione del Programma Locale in cui l'intervento è inserito.
5. E' fissato, viceversa, un limite per la percentuale di decremento delle superfici utili; tale limite è pari al 10% in tutti i casi. In caso di mancato rispetto dei limiti in diminuzione si darà luogo alla procedura prevista nell'allegato E all'avviso.

Articolo 5 - Copertura finanziaria dell'Accordo

1. I cofinanziamenti regionali attribuiti dall'Accordo, per la realizzazione degli interventi in essi contenuti, ammontano a Euro _____.
2. La Regione Liguria provvede alla localizzazione e al successivo trasferimento al Comune capofila dei cofinanziamenti di cui al precedente comma 1 sulla base delle modalità di cui al successivo art. 6, (vedere anche allegato E all'Avviso)
3. Gli interventi previsti dall'Accordo impegnano nel loro complesso risorse economiche pari a Euro _____. La loro provenienza ed entità è illustrata nella tabella seguente:

(inserire tabella in cui riportare i soggetti cofinanziatori, raggruppati per categorie, quali Regione, Comuni, Arte, altri soggetti pubblici, soggetti privati, il valore espresso in euro dei cofinanziamenti corrispondenti e del finanziamento totale)

4. Le eventuali economie maturate, dovute a minori oneri o revoche rispetto agli interventi previsti, verranno destinate secondo quanto stabilito dal Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 8.

Articolo 6 - Trasferimento delle risorse

1. Per gli interventi che contemplino l'acquisto di immobili senza l'esecuzione di opere edilizie l'erogazione del cofinanziamento avverrà in un'unica soluzione a seguito della presentazione, da parte di ciascun comune interessato, della documentazione di cui al comma 1 del paragrafo 1.1 dell'allegato E dell'avviso pubblico, con la eventuale riduzione ivi prevista per gli atti di acquisto e/o convenzionamento non perfezionati entro il _____.
2. Per gli interventi che prevedano opere edilizie, l'erogazione del cofinanziamento avverrà secondo le modalità stabilite al paragrafo 1.2 dell'allegato E all'avviso e precisamente:
(eventuale dettaglio).
3. le erogazioni sono in ogni caso subordinate alla verifica da parte del responsabile regionale della completezza formale e sostanziale della documentazione presentata.

Articolo 7 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Nello svolgimento dell'attività di rispettiva competenza i sottoscrittori dell'Accordo si

impegnano a:

- a) rispettare gli obiettivi e i tempi dichiarati nelle schede di intervento allegate;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo o agli accordi previsti dalla vigente normativa statale e regionale;
- c) assicurare il rispetto del cronoprogramma di attuazione del presente Accordo, attraverso la verifica dello stato di avanzamento degli interventi, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo stesso;
- d) attivare e utilizzare a pieno e in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nell'Accordo per la realizzazione degli interventi;
- e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, impegnandosi alla sollecita attuazione dei provvedimenti;
- f) adottare, se necessario, gli aggiornamenti dell'Accordo mediante sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi
- g) accettare le misure che saranno adottate in caso di inerzia, ritardo o inadempienze, secondo quanto previsto all'art. 13.

Articolo 8 - Comitato di Coordinamento

1. Al fine di garantire il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo viene istituito il Comitato di Coordinamento che è composto da:(inserire nominativi)

- Dirigente del Settore Programmi Urbani Complessi, che lo presiede;
- da due funzionari del medesimo Settore,
- da un funzionario dell'Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici
- dal Responsabile locale dell'Accordo
- dal RUP dell'intervento sottoposto al Comitato, qualora non coincidente con il responsabile Locale
- dai rappresentanti dei soggetti sottoscrittori come appresso specificato:.....

2. Al Comitato, come sopra costituito sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) coordinare la piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo;
- b) proporre, sulla base di quanto individuato dal Responsabile dell'Accordo, iniziative idonee a garantire la celere e completa attuazione degli interventi;
- c) approvare le eventuali rimodulazioni di cui all'art.11 comma 4;
- d) comunicare ai soggetti sottoscrittori del presente atto ritardi, inerzie o inadempienze al fine di permettere, da parte dei medesimi, l'adozione di provvedimenti idonei;
- e) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo;
- f) verificare e approvare il rapporto semestrale sullo stato d'avanzamento dell'Accordo predisposto dal Responsabile dell'Accordo;
- g) proporre e adottare le misure individuate dal Responsabile dell'Accordo o le altre che ritenesse più opportune, per risolvere le controversie, ivi compresa la modifica o la ridefinizione degli interventi previsti nell'Accordo e la riprogrammazione delle relative risorse.

h) altre eventuali

3. Il Comitato di Coordinamento si riunisce, di norma, presso la sede della Regione Liguria in ogni occasione ritenuta necessaria alla tempestiva e completa attuazione dell'Accordo, sulla base della convocazione effettuata dal Presidente del Comitato, anche su proposta del Responsabile locale dell'Accordo.

Articolo 9 - Responsabile Regionale dell'attuazione dell'Accordo

1. Il responsabile regionale dell'Accordo ha il compito di:

- a) monitorare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- b) verificare la coerenza degli atti e della documentazione idonea alle erogazioni del cofinanziamento regionale e al collaudo finale di ogni singolo intervento;

- c) verificare il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori ponendo in essere, di concerto con il responsabile del Programma Locale di cui al successivo art. 10, le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni, degli obblighi assunti dai soggetti attuatori e la completa realizzazione degli interventi previsti;
- d) coordinare l'attività di monitoraggio, svolta dal Responsabile del Programma Locale di cui all'art.10, mediante la predisposizione di un rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dell'Accordo e la sua successiva trasmissione al Comitato di Coordinamento: tale documento raccoglie gli aggiornamenti delle schede identificative compilate a cura del Responsabile del Programma Locale e una relazione in cui, in particolare in riferimento agli interventi che presentano difficoltà, si dettagliano gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione degli interventi stessi nei tempi previsti, si descrivono le ulteriori azioni di verifica, le iniziative promosse, i risultati ottenuti e si propongono i provvedimenti correttivi da assumere;
- e) proporre al Comitato di Coordinamento le eventuali rimodulazioni di cui all'art.11, comma 4 dell'Accordo;
- f) comunicare al Comitato di Coordinamento le eventuali rimodulazioni di cui all'art.11, comma 5 dell'Accordo.

Articolo 10 - Responsabile del Programma Locale per il Social Housing

1. Ai fini della realizzazione e del monitoraggio di tutte le fasi di attuazione dei programmi oggetto dell'Accordo, il Comune sottoscrittore individua il proprio responsabile del programma, (che può coincidere con il RUP)con i seguenti compiti:
 - a) assicurare la completa realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo, nel rispetto dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle risorse finanziarie contenuti nell'Accordo;
 - b) organizzare, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione del programma;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione di ciascun intervento compreso nell'Accordo, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantirne la completa realizzazione nei tempi previsti;
 - d) monitorare costantemente il rispetto degli impegni assunti da parte dei soggetti attuatori, ponendo in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantirne il pieno adempimento;
 - e) collaborare con il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo nella verifica della sua attuazione.
2. Il soggetto responsabile di ciascun intervento compreso nell'Accordo è il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 ovvero, nel caso il procedimento riguardi la realizzazione di lavori pubblici a norma della legge n. 109/94 e s.m.i., il responsabile unico del procedimento.

Articolo 11- Monitoraggio e rimodulazione dell'Accordo di Programma Quadro locale per la Casa

1. Il responsabile del Programma Locale assicura al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale, fisico degli interventi, mediante una relazione semestrale di monitoraggio concernente lo stato di avanzamento degli interventi e dei lavori. e la valutazione di andamento periodico, riferita ai fattori ostativi e/o facilitanti presenti e futuri.
2. La tempestiva e corretta predisposizione delle relazioni di cui al comma 1 costituisce presupposto delle erogazioni delle risorse finanziarie previste.
3. L'Accordo costituisce documento contrattuale e può essere integrato per espressa concorde volontà dei partecipanti. E' da ritenere vincolante all'attuazione dell'Accordo il raggiungimento del risultato per ciascuna tipologia d'offerta abitativa prevista, nel rispetto delle superfici riconoscibili per ciascuna tipologia.
4. Qualora la modifica, sempre nel rispetto del comma precedente, costituisca integrazione o rimodulazione degli obiettivi o delle risorse complessive dell'Accordo, essa deve essere approvata anche dal Comitato di Coordinamento prima di essere sottoposta alla Giunta Regionale.

Articolo 12 - Inerzia, inottemperanza, revoca e responsabilità

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite all'attuazione, alla verifica e al monitoraggio degli interventi costituiscono fattispecie di inadempimento.

2. Il mancato inizio dei lavori entro il termine dichiarato nel cronoprogramma relativo a ciascun intervento, il mancato raggiungimento dell'obiettivo dichiarato in sede di presentazione del Programma Locale, secondo quanto definito al comma 1 del paragrafo 1 dell'allegato E del predetto avviso, comporteranno l'applicazione delle procedure stabilite in detto Allegato E.
3. La mancata conclusione dei lavori entro i termini dichiarati nell'Accordo, parimenti all'omessa trasmissione della documentazione di cui al comma 3 del paragrafo 1.2 dell'allegato E dell'avviso, comporterà l'applicazione delle sanzioni e penali stabilite ai paragrafi 1.1 e 1.2 dell'allegato E
(*dettagliare*)
5. Il Comune a cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
6. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Comune invia gli atti, con una motivata relazione, al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo formulando, se del caso, una proposta circa le misure che ciascuna parte sottoscrittrice, nel rispetto del proprio ordinamento, può opportunamente adottare in sostituzione del responsabile dell'intervento.
7. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.

Articolo 13 _ Garanzie

Il Comune Capofila acquisisce tramite i RUP e il responsabile locale dell'Accordo le garanzie prestate dai soggetti attuatori a norma del paragrafo 2 dell'allegato E all'avviso e ne cura il costante aggiornamento secondo quanto ivi stabilito, e si rende garante verso Regione Liguria dell'effettiva esistenza delle prescritte garanzie.

Copia delle garanzie prestate è trasmessa al Comitato di Coordinamento.

Articolo 14 - Disposizioni generali e finali

1. L'Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti, mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo, previa eventuale approvazione degli organi competenti.
3. Previa approvazione del Comitato di Coordinamento, possono aderire all'Accordo eventuali altri soggetti la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'Accordo stesso. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
4. Eventuali ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie possono essere destinate alla realizzazione di opere aggiuntive, mediante apposito atto integrativo di aggiornamento del presente Accordo.
5. L'Accordo è vigente fino al completamento degli interventi in essi contenuti.

Articolo 15 - Controversie - Procedimenti di conciliazione

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione dell'Accordo, che non venga definita bonariamente dal Comitato di Coordinamento, sarà sottoposta alla Magistratura Ordinaria.

Allegato E

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI COFINANZIAMENTI. TEMPI E GARANZIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**PARAGRAFO 1 - Modalità di erogazione del cofinanziamento**

1 - Il cofinanziamento regionale è trasferito al Comune richiedente, che provvede a concederlo e liquidarlo ai soggetti attuatori aventi diritto.

2 - Nella fase di attuazione di ciascun intervento, prima di richiedere l'erogazione del cofinanziamento, il Comune dovrà verificare e attestare, per ogni alloggio, la superficie utile effettivamente progettata e/o acquistata.

3 - In corso di attuazione, sono ammesse variazioni quantitative delle superfici utili effettive, rispetto a quelle indicate in sede di presentazione del Programma Locale per il Social housing, purché le stesse siano prodotte unicamente dalla modifica della distribuzione dei tagli degli alloggi ovvero delle unità abitative; in ogni caso non sono ammessi a cofinanziamento incrementi di superficie utile rispetto a quella dichiarata in sede di presentazione del programma. E' fissato altresì un limite per la percentuale di decremento delle superfici utili; tale limite è pari al 5 % in tutti i casi. In caso di inadempienza il responsabile regionale prescriverà i più opportuni interventi ed i conseguenti conguagli rispetto al cofinanziamento; qualora l'entità del decremento superficiale superi il 10% potrà determinarsi la revoca del cofinanziamento.

PARAGRAFO 1.1 - Modalità di erogazione del cofinanziamento regionale per acquisto senza opere edilizie e/o per convenzionamento d'uso

1 - Per ogni intervento per acquisto senza opere edilizie e/o per convenzionamento d'uso, l'erogazione del cofinanziamento regionale al Comune avviene a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a) atto di acquisto e/o di convenzionamento di uso;
- b) prospetto riepilogativo delle tipologie e delle superfici utili riconoscibili degli alloggi, delle superfici non residenziali complessive acquisite, comparate con quelle dichiarate nel Programma Locale per il Social housing;
- c) attestazione dell'avvenuta presentazione del progetto gestionale e del programma di manutenzione.

2 - Tutti i documenti presentati devono essere sottoscritti dal responsabile del programma.

3 - Qualora la formalizzazione dell'atto di acquisto e/o convenzionamento non sia perfezionata entro la data prevista dall'AdPQL Casa, l'importo del cofinanziamento regionale da erogare sarà ridotto di una quota dell'1 % in ragione di ogni mese di ritardo.

4 - In caso di persistente inadempimento, protrattesi oltre 12 mesi dalla suddetta data, potrà determinarsi la revoca del cofinanziamento.

PARAGRAFO 1.2 - Modalità di erogazione del cofinanziamento regionale per interventi che prevedano opere edilizie

1 - Per ogni intervento che comporti opere edilizie l'erogazione del cofinanziamento regionale è prevista secondo la seguente modalità:

- a) 1°rata: 40% entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori e più avanti specificata;
- b) 2°rata: 50% a seguito della presentazione della dichiarazione attestante la fine dei lavori;
- c) saldo residuo 10% ad avvenuto collaudo o emissione certificato di regolare esecuzione ed accertato utilizzo o entrata in funzione dell'opera.

2 - Tutti i documenti presentati devono essere sottoscritti dal responsabile del programma nonché dal RUP, qualora si tratti di due diversi soggetti.

3 - La documentazione attestante l'inizio dei lavori è costituita da:

- a) attestazione dell'avvenuta sottoscrizione del contratto d'appalto o della concessione ovvero della convenzione per la realizzazione delle opere;
- b) attestazione di avvenuta consegna e inizio lavori;
- c) attestazione dell'avvenuta presentazione del progetto esecutivo ai sensi della legge 109/94 e s.m.i., corredato anche dal progetto gestionale e dal programma manutenzioni;

d) prospetto riepilogativo delle tipologie e delle superfici utili riconoscibili progettate per gli alloggi, delle superfici non residenziali complessive in esecuzione, comparate con quelle dichiarate nel programma comunale;

e) attestazione del Comune (RUP) che sono state prestate le garanzie di cui al paragrafo 2.

4 - La documentazione attestante la fine dei lavori è costituita da:

a) copia del verbale di accertamento della fine dei lavori sottoscritto dai direttori dei lavori (anche impiantistici se del caso) dal RUP e dalla ditta esecutrice;

b) prospetto riepilogativo delle tipologie e delle superfici utili riconoscibili degli alloggi, delle superfici non residenziali complessive eseguite, comparate con quelle dichiarate in occasione della richiesta di erogazione della prima rata di cofinanziamento; in tale fase sono ammesse eventuali variazioni delle superfici utili e/o complessive ai fini stabiliti al paragrafo 1 punto 3) del presente allegato E;

c) documentazione illustrativa, anche fotografica, dell'intervento realizzato.

5 -La documentazione attestante l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori (art. 28 della legge 109/1994 e s.m.i.) è costituita oltrechè dal relativo atto amministrativo, da:

a) certificazione dell'avvenuto utilizzo o attivazione del servizio con copia dei relativi contratti;

6 - Entro sessanta giorni successivi dalla presentazione della documentazione di cui al punto 5 la Regione, verificata la completezza della documentazione stessa, provvede a:

a) la liquidazione della rata di saldo di cofinanziamento;

b) l'eventuale applicazione delle penali;

c) ad avvenuto accertamento dell'utilizzo o entrata in funzione Regione autorizzerà il Comune allo svincolo definitivo delle garanzie prestate dai soggetti attuatori. (vd. paragrafo 2).

7- Qualora la documentazione presentata per l'erogazione della rata di saldo risulti incompleta, la Regione entro il termine di cui al precedente comma 6, provvede a richiederne l'integrazione, dandone contestuale comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento al Comune, anche ai fini del rinnovo delle garanzie prestate dai soggetti attuatori.

8 - Il termine fissato per la consegna della documentazione integrativa, di cui al comma precedente, non può superare centoventi giorni, a decorrere dalla data in cui il Comune ne ha ricevuto richiesta.

9- Il mancato rispetto da parte del Comune del termine di cui sopra determinerà l'applicazione delle penali per ritardo di cui al paragrafo 4 del presente allegato.

PARAGRAFO 2: Garanzie - Polizze fidejussorie

1 - Le garanzie prestate dai soggetti attuatori in forma di polizza fidejussoria dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) individuazione del beneficiario nella Regione Liguria;

b) periodo di validità pari alla durata dei lavori, così come risultante dal cronoprogramma, incrementata di trecentosessanta giorni;

c) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Comune, quale debitore principale, di cui all'art. 1944 del c.c.;

d) attivazione a prima richiesta scritta da parte della Regione Liguria, formulata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;

e) impegno a versare le somme richieste, fino alla concorrenza massima dell'importo oggetto di garanzia, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, di cui al precedente punto d);

f) obbligo del rinnovo automatico, per almeno centottanta giorni, qualora prima di ogni scadenza la Regione non abbia autorizzato il Comune allo svincolo.

2 - La polizza fidejussoria potrà essere escussa, in uno dei seguenti casi:

- avvenuto accertamento di difformità dell'opera, rispetto a quanto dichiarato al paragrafo 1.2 commi 3 e 4 e/o alle finalità per cui è stato concesso il cofinanziamento regionale;

- avvenuto accertamento di difformità dell'intervento non sanabili, rispetto agli impegni assunti dal Comune proponente;

- entità della penale pari al 10% dell'importo della rata di saldo; la penale per ritardo è determinata con le modalità di cui al paragrafo 4 comma 2 del presente allegato.

3 - E' data facoltà al Comune di rinunciare, in qualsiasi momento, al cofinanziamento già erogato; in tal caso l'autorizzazione allo svincolo delle polizze fidejussorie sarà effettuato non appena intervenuto

l'accredito presso le casse regionali della somma erogata, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data di erogazione a quella di restituzione.

PARAGRAFO 3 - Decadenza del cofinanziamento

1 - Per ogni singolo intervento, l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine dichiarato nel cronoprogramma allegato al Programma Locale per il Social Housing.

2 - Il termine di cui sopra può essere modificato per i motivi e con i limiti e le modalità di cui allo schema di AdPQL Casa. La relativa richiesta dovrà essere inoltrata dal Comune almeno tre mesi prima della decorrenza di cui al punto 1.

3 - La decadenza automatica del cofinanziamento è determinata da:

- a) mancato inizio dei lavori protratto oltre il termine di cui al punto 1 senza inoltro della richiesta di cui al punto 2;
- b) mancata chiusura dei lavori entro la data prevista dall'AdPQL Casa e comunque oltre il 31.12.2009 in carenza di specifiche motivazioni accolte con proprio atto da regione;
- c) mancato ottenimento del prodotto dichiarato in sede di presentazione del Programma Locale per il Social Housing, non sanabile secondo quanto definito al comma 3 del paragrafo 1 del presente allegato.

PARAGRAFO 4 - Rispetto dei tempi di esecuzione e penalità

1 - Il Comune beneficiario del cofinanziamento che non provvede a trasmettere la documentazione di cui al precedente paragrafo 1.2 entro i termini ivi fissati, ovvero a consegnare la documentazione integrativa di cui al paragrafo 1.2 comma 6 entro i termini ivi specificati al comma 7, incorre nell'applicazione di una penale che va a ridurre l'importo della rata di saldo del cofinanziamento.

2 - L'entità della penale è determinata applicando alle somme già erogate l'interesse legale semplice relativo al periodo intercorso tra il termine fissato per le scadenze sopra esposte e quello del loro reale adempimento. Qualora tale valore superi la quota a saldo, la Regione procederà al recupero coattivo della somma dovuta rispetto a quanto già erogato.

PARAGRAFO 5 - Procedure di erogazione del cofinanziamento regionale aggiuntivo nei casi di sperimentazione dei requisiti prestazionali riferiti all'edilizia sostenibile

1 - L'erogazione del maggiore cofinanziamento regionale è disciplinato dai precedenti paragrafi, con le maggiori specificazioni di cui ai commi seguenti.

2 - Al comma 3 del paragrafo 1.2 è aggiunta:

- a) la dichiarazione attestante l'avvenuta validazione del progetto in modo particolare per quanto concerne i requisiti prestazionali stabiliti dai criteri stabiliti a norma del paragrafo 13, comma 2 dell'avviso pubblico;
- b) una relazione tecnica nella quale risulti una dettagliata e puntuale valutazione del rapporto costi-benefici.

3 - Al comma 4 del paragrafo 1.2 è aggiunta la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di conformità ai sensi dell'art.113 del DPR 380/01 e s.m.i., completa di visura camerale, relazione con indicata la tipologia di materiali utilizzati e lo schema degli impianti tecnici;
- b) certificato di collaudo funzionale degli impianti tecnici.

4 - E' fatta salva la facoltà della Regione Liguria di procedere prima dell'erogazione del cofinanziamento regionale alle verifiche circa la regolare esecuzione delle opere nonché la loro conformità al progetto o alle indicazioni presentate. Le verifiche possono riguardare anche i consumi storici degli utenti, al fine di verificare la veridicità di quanto prodotto in fase di istanza di contributo. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche nell'arco dei successivi cinque anni dopo la conclusione delle opere.

5 - Al comma 3 del paragrafo 3 sono aggiunte le seguenti fattispecie:

- a) mancato collaudo degli impianti;
- b) sostanziale difformità tra progetto preliminare e opera realizzata;
- c) rimozione, disattivazione, mancata o inadeguata manutenzione delle opere e degli impianti prima della scadenza dei successivi cinque anni a far data da quella di accettazione dell'opera da parte del committente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**27.06.2006****N. 657**

Approvazione criteri e modalità di concessione e liquidazione dei contributi relativi alle iniziative di cui all'art. 11 della legge regionale 3 maggio 2006 n. 10.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 3 maggio 2006 n.10 (disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale);

VISTO in particolare l'articolo 11 della l.r.10/2006 che prevede che la Regione promuova e sostenga iniziative di particolare rilievo nell'ambito dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura e dello sport, attraverso l'erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di eventi nel territorio regionale e a soggetti pubblici per l'allestimento dei medesimi;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 11, dette iniziative devono recare lustro all'immagine della Liguria o rivestire un particolare interesse per le tematiche affrontate o per il livello di partecipazione previsto;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 11, i soggetti richiedenti devono dimostrare la copertura di almeno il 50 per cento della spesa complessiva ammissibile per la realizzazione dell'iniziativa;

ATTESO che il comma 4 del suddetto articolo 11 stabilisce che la Giunta regionale, con proprio provvedimento, approvi i criteri e le modalità per la concessione del contributo;

RITENUTO, pertanto, opportuno definire idonei criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui sopra stabilendo:

- a) le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- b) i criteri e le modalità per la valutazione delle istanze;
- c) la tempistica e le modalità di liquidazione dei contributi;

RITENUTO, altresì, di stabilire, in via transitoria e in fase di prima applicazione dell'articolo 11 della l.r. 10/2006, che le istanze di contributo dovranno essere presentate entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e che potranno essere ammesse istanze per iniziative in corso di realizzazione purchè non ultimate;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Sport e Spettacolo dott. Fabio Morchio;

DELIBERA

I) di approvare, per i motivi in premessa specificati e che si intendono qui integralmente richiamati, i seguenti criteri e modalità di concessione e liquidazione dei contributi relativi alle iniziative di cui all'articolo 11 della l.r. 10/2006:

- 1) Modalità di presentazione

Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentate, devono essere presentate alla Regione entro novanta giorni dalla data di inizio dell'iniziativa e devono contenere:

- a) la documentazione relativa alla natura giuridica, alle finalità culturali ed alle caratteristiche organizzative del soggetto proponente;

- b) una dettagliata relazione illustrativa del progetto per il quale si richiede finanziamento;
- c) un preventivo finanziario delle singole iniziative e opere per le quali si richieda l'intervento regionale da cui risulti la copertura di metà della spesa con fondi pubblici e/o privati;
- d) l'indicazione del periodo di svolgimento delle singole iniziative;
- e) l'indicazione degli altri eventuali contributi concessi da soggetti pubblici e privati.

In via transitoria ed in fase di prima applicazione della l.r. 10/2006, le domande devono essere trasmesse alla Regione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e possono essere ammessi a contributo anche progetti già in via di realizzazione, purchè non ultimati.

2) Modalità di valutazione

Ai fini dell'ammissibilità, le istanze presentate alla Regione dovranno rispondere ai requisiti formali ed essere corredate di tutta la documentazione prevista al punto 1.

La valutazione è effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) l'impianto progettuale ed i supporti tecnico professionali delle iniziative, quali risultano dalla relazione di accompagnamento;
- b) la strumentazione finanziaria e organizzativa disponibile;
- c) la professionalità dei soggetti proponenti;
- d) l'area dei destinatari delle iniziative e la prevedibile risonanza delle stesse.

Sulla base delle valutazioni effettuate dalla competente struttura regionale è attribuito a ciascuna iniziativa un punteggio, per ogni singola voce sopra riportata, compreso tra 1 e 10.

Non verranno ammesse a contributo le iniziative che otterranno un punteggio inferiore a 30.

Non verranno, altresì, ammesse a contributo le iniziative che già beneficiano di contributi su altre leggi regionali.

I contributi sono concessi dalla Regione, con provvedimento della Giunta regionale.

Se il richiedente è un soggetto privato i contributi possono essere concessi per una sola iniziativa.

L'importo del contributo regionale non può, comunque, superare il 50 per cento del reale costo dell'iniziativa.

3) Modalità di liquidazione del contributo

Il contributo è liquidato ai singoli beneficiari con le seguenti modalità:

- a) una prima somma pari al 50 per cento, a titolo di acconto, a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di cui sopra;
- b) il saldo è liquidato previa trasmissione alla Regione - entro sessanta giorni dal termine di effettuazione dell'iniziativa - di una esauriente relazione sullo svolgimento della medesima (comprensiva della rassegna stampa nonché dell'indicazione dei partecipanti ed eventualmente dei biglietti venduti). Unitamente alla relazione deve essere trasmesso il rendiconto comprendente tutte le entrate e le spese. Per i soggetti privati tale rendiconto deve essere redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Devono inoltre essere allegati alla relazione i seguenti documenti:

- per soggetti privati: documenti contabili, per un importo pari o superiore alla somma deliberata, conformi alle vigenti norme fiscali, strettamente ed inequivocabilmente pertinenti all'iniziativa di cui trattasi e debitamente vistati dal legale rappresentante;
- per soggetti pubblici: atti deliberativi esecutivi di impegno delle spese.

Alla liquidazione della somma a saldo sarà provveduto tenendo conto che:

- a) la spese devono essere documentate e le fatture quietanzate;
- b) il contributo regionale non può, comunque, superare il 50 per cento del reale costo dell'iniziativa;

II) di ritenere valide le presenti disposizioni fino alla definizione di nuovi criteri da parte della Giunta regionale;

III) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.06.2006

N. 31

Costituzione della "Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure" ai sensi della l.r. 24 dicembre 2004 n. 28.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni in premessa specificate che si richiamano integralmente:

A) di costituire la Consulta regionale per la sicurezza urbana e del territorio ligure, ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 28, con funzioni consultive per la Giunta regionale in relazione alle attività di indirizzo e coordinamento esercitate in materia di sicurezza urbana, così composta:

- Presidente: Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei cittadini Claudio Montaldo (art. 3 comma 5 lett. a);
- Componenti:
 1. Sindaco del Comune di Genova: Giuseppe Pericu (art. 3 comma 5 lett. b);
 2. Sindaco del Comune della Spezia: Giorgio Pagano (art. 3 comma 5 lett. b);
 3. Sindaco del Comune di Imperia: Luigi Sappa (art. 3 comma 5 lett. b);
 4. Vice Sindaco del Comune di Savona: Francesco Liroso (art. 3 comma 5 lett. b);
 5. Sindaco di Campoligure: Dott. Antonino Olivieri (art. 3 comma 5 lett. c);
 6. Sindaco di Camporosso: Dott. Marco Bertaina (art. 3 comma 5 lett. c);
 7. Sindaco di Beverino: Dott. Andrea Costa, (art. 3 comma 5 lett. c);
 8. Sindaco di Garlenda: Dott. Giuliano Miele (art. 3 comma 5 lett. c);

B) di integrare la Consulta stessa, per le funzioni di cui all'art. 3 comma 6 l.r. 28/2004, con seguenti quattro esperti:

- Avv. Marco Cafiero;
- Dott. Francesco Celentano;
- Prof. Uberto Gatti;
- Prof. Realino Marra;

C) di rinviare a successivo decreto dirigenziale l'integrazione della Consulta, con i rappresentanti sindacali, quando perverranno le relative designazioni;

D) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

riferim.	componente	Membro effettivo	Membro supplente
comma 2	Assessore regionale alle Politiche Attive del Lavoro	Giovanni Vesco (PRESIDENTE)	
lett. a)	Sindacati lavoratori	Andrea Sanguineti (C.I.S.L.)	Alessandro Lotti (C.I.S.L.)
lett. a)	Sindacati lavoratori	Mario Ivaldi (C.I.S.L.)	Giancarlo Parodi (C.I.S.L.)
lett. a)	Sindacati lavoratori	Antonello Sotgiu (C.G.I.L.)	Armando Firpo (C.G.I.L.)
lett. a)	Sindacati lavoratori	Giulia Stella (C.G.I.L.)	Paola Repetto (C.G.I.L.)
lett. a)	Sindacati lavoratori	Luciano Gullone (U.I.L.)	Margherita Gedlek (U.I.L.)
lett. a)	Sindacati lavoratori	Alba Lizzambri (U.I.L.)	Giorgio Landucci (U.I.L.)
lett. b)	Organizzazioni datoriali: Industria	Massimo Sola (CONFINDUSTRIA)	Federico Bozzo (CONFESERCENTI LIGURIA)
lett. b)	Organizzazioni datoriali: Industria	Massimo Bava (ASS. INDUSTRIALI)	Gianni Carbone (C.N.A.)
lett. b)	Organizzazioni datoriali: Commercio	Maurizio Caviglia (CONFCOMMERCIO)	Roberto Orengo (CONFESERCENTI)
lett. b)	Organizzazioni datoriali: Artigianato	Luca Costi (CONFARTIGIANATO)	Maria Grazia Foralosso (C.N.A.)
lett. b)	Organizzazioni datoriali: Agricoltura	Paolo Calcagno (COLTIVATORI DIRETTI)	Gianna Benedetti (C.I.A.)
lett. b)	Organizzazioni datoriali: Cooperative	Mauro Bruzzone (LEGA COOP)	Mario Sottili (LEGA COOP)
lett. c)	Presidente Provincia di Genova	Alessandro Repetto	
lett. c)	Assessore Provincia di Imperia	Francesco Castagnino	
lett. c)	Assessore Provincia della Spezia	Paolo Garbini	
lett. c)	Assessore Provincia di Savona	Teresa Ferrando	
lett. d)	Rappresentante dei Comuni (ANCI)	Alessandro Nofroni	
lett. e)	Consigliera di parità	Maria Teresa Marras	Valeria Maione
lett. f)	Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione Direttore Generale del Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione e Politiche	Gianni Dellacasa Roberto Murgia	

E) di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**13.06.2006****N. 32****Rinnovo del Comitato Tecnico Consultivo di Polizia Municipale - Anni 2006-2011.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

A) di rinnovare, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 40/1995, per il quinquennio 2006-2011, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Polizia Municipale così composto:

- Presidente: Claudio Montaldo, Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei cittadini;

- Componenti:

Dott.ssa Vanda Puglisi, designata dalla Giunta Regionale, in qualità di esperta in materie giuridiche;
Dott. GianFranco Del Ponte, designato dalla Giunta regionale, in qualità di esperto in materia di polizia municipale;

Dott. Alberto Pagliai, designato dalla Giunta regionale, in qualità di esperto in materia di polizia municipale;

Sig.a Cinzia Tei, designata dalla CGIL;

Sig. Andrea Bassi, designato dalla CISL;

Sig. Davide Gallo, designato dalla UIL;

Sig. Arcangelo Merella, designato dall'ANCI;

Ing. Gianni Benvenuto, designato dall'URPL;

Avv. Alessandro Lorenzi, designato dall'UNCEM;

Dott. Roberto Adami, designato dall'ANCUPM;

Sig.ra Angela Bartolo, designato dall'ANVU.

- Segretario: Dott.ssa Michela Gaggero, funzionario del Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi.

B) di integrare la composizione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale con l'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e dell'occupazione Sig. Enrico Vesco, o suo delegato, per l'espressione del parere di cui al comma 2, lettera b);

C) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

D) di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Claudio Burlando

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.06.2006****N. 33****Nomina e sostituzione di componenti della Commissione Regionale di**

Concertazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1999, n. 27

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 20 agosto 1998, n. 27, recante "Disciplina dei servizi per l'Impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro" che, all'articolo 6, istituisce la "Commissione regionale di concertazione" e ne indica la composizione;

VISTO il proprio precedente decreto n. 309 del 13 dicembre 1999 "Nomina della Commissione regionale di concertazione" ed i successivi decreti di sostituzione dei componenti o di integrazione della Commissione;

VISTO il comma 3 dell'articolo 6 della sopra citata legge regionale n. 27/98, il quale stabilisce che i componenti della Commissione di cui trattasi durino in carica cinque anni;

PRESO atto della scadenza del mandato della Sig.ra Alba Lizzambri quale rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in seno alla Commissione di cui trattasi;

VISTA la nota della UIL di Genova e della Liguria del 25 maggio 2006, con la quale tale Organizzazione sindacale designa nuovamente la persona di Alba Lizzambri come propria rappresentante in seno alla Commissione Regionale di Concertazione, in qualità di membro effettivo;

VISTA altresì la nota della C.G.I.L. - Centro confederale regionale Liguria - del 5 aprile 2006, con la quale tale Organizzazione sindacale richiede che, in seno alla Commissione in questione, nell'ambito dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, la sig.ra Giulia Stella - già membro supplente - assuma l'incarico di membro effettivo, mentre la sig.ra Paola Repetto - già membro effettivo - assuma l'incarico di membro supplente della Sig.ra Giulia Stella;

VISTA, inoltre, la nota della C.I.S.L. regionale del 18 maggio 2006, con la quale tale Organizzazione sindacale designa il sig. Alessandro Lotti quale sostituto del sig. Giacomo Spera - già membro supplente del sig. Andrea Sanguineti (membro effettivo);

VISTA, infine, la nota della Coldiretti Liguria, datata 11 maggio 2006, con la quale la stessa comunica la rinuncia del Sig. Emilio Fugazzi (membro effettivo) all'incarico di rappresentante dei datori di lavoro in seno alla Commissione di cui trattasi e la designazione, in sostituzione, del Sig. Paolo Calcagno,

D E C R E T A

1. di nominare la sig.ra Alba Lizzambri (U.I.L.) membro effettivo della Commissione Regionale di Concertazione di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 27/98, per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
2. di nominare, in seno alla suddetta Commissione, la sig.ra Giulia Stella (C.G.I.L.) quale membro effettivo in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, in sostituzione della sig.ra Paola Repetto;
3. di nominare, in seno alla suddetta Commissione, la sig.ra Paola Repetto (C.G.I.L.) quale membro supplente della sig.ra Giulia Stella - già membro supplente -, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
4. di nominare, in seno alla suddetta Commissione, il sig. Alessandro Lotti (C.I.S.L.) quale membro supplente del sig. Andrea Sanguineti, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, in sostituzione del Sig. Giacomo Spera;

5. di nominare, in seno alla suddetta Commissione, il sig. Paolo Calcagno (Coldiretti Liguria) quale membro effettivo, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, in sostituzione del Sig. Emilio Fugazzi;
6. di dare atto che, a seguito delle suddette nomine la Commissione Regionale di Concertazione, di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 27/98, risulta composta come segue:
7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino della Regione Liguria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO

13.06.2006

N. 216

Variazione compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai fini delle codificazioni siope - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 2.695.147,55 (38° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" in cui al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

Visto l'articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" che stabilisce quale principio dell'ordinamento contabile della Regione: "...fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.";

Visto il Decreto 18 febbraio 2005 del Ministro dell'Economia e delle Finanze "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" attuativo del citato articolo 28 della legge 289/2002;

Visto l'art. 37, comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Considerato che con nota n. 917 del 6 giugno 2006 il Direttore Generale del Dipartimento Ricerca Innovazione Istruzione Formazione e Politiche Giovanili ha richiesto una variazione compensativa per euro 2.695.147,55 nell'U.P.B. 11.103 "Spese per le attività di formazione professionale" dal capitolo di spesa 4444 "Spese per il finanziamento di iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età L.17/05/1999, n. 144, art. 68, comma 1 - 3, lett. b) -c)" codificato ai fini SIOPE come "Acquisto di beni e prestazioni di servizi" (1.03.01) a capitoli di spesa di nuova istituzione cui attribuire le codifiche SIOPE appropriate

U.P.B.	CAP. SPESA	OGGETTO	(euro)
11.103	Cap. 4444	“Spese per il finanziamento di iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età” L. 17/05/1999, n. 144, art. 68, comma 1 – 3, lett. b) –c)	- 2.695.147,55 (duemilioneiseicentonovantacinquemilacentoqua-rantasette/55)
11.103	Cap. 4440 nuova istituzione	“Trasferimenti correnti ad Enti dell’Amministrazione Centrale per il finanziamento di iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età” L. 17/05/1999, n. 144, art. 68, comma 1 – 3, lett. b) –c)	+ 400.000,00 (quattrocentomila/00)
U.P.B.	CAP. SPESA	OGGETTO	(euro)
11.103	Cap.4439 nuova istituzione	“Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni Locali per il finanziamento di iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età” L.17/05/1999, n. 144, art. 68, comma 1 – 3, lett. b) –c)	+2.295.147,55 (duemilioniduecentonovantacinquemilacentoquarantasette/55)
			=

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2006”;

Visto il documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006” allegato alla D.G.R. n. 39 del 27/01/2006;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per l’importo di euro 2.695.147,55 in termini di competenza e di cassa;

Visto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di “Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali

D E C R E T A

sono apportate le seguenti variazioni compensative per euro 2.695.147,55 allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2006” in termini di competenza e di cassa dell’U.P.B. 11.103 “Spese per le attività di formazione professionale”

U.P.B.	CAP. SPESA	OGGETTO	(euro)
11.103	Cap. 4444	“Spese per il finanziamento di iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età” L.17/05/1999, n. 144, art. 68, comma 1 – 3, lett. b) –c)	- 2.695.147,55 (duemilioneiseicentonovantacinquemilacentoquarantasette/55)
11.103	Cap. 4440 nuova istituzione	“Trasferimenti correnti ad Enti dell’Amministrazione Centrale per il finanziamento di iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età” L.17/05/1999, n.144, art. 68, comma 1 – 3, lett. b) –c)	+ 400.000,00 (quattrocentomila/00)
U.P.B.	CAP. SPESA	OGGETTO	(euro)
11.103	Cap.4439 nuova istituzione	“Trasferimenti correnti ad Enti delle Amministrazioni Locali per il finanziamento di iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età” L.17/05/1999, n.144, art. 68, comma 1 – 3, lett. b) –c)	+2.295.147,55 (duemilioneiduecentonovantacinquemilacentoquarantasette/55)
			=

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
15.06.2006 **N. 218**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 ai fini delle codificazioni Siope- art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 1.470.000,00 (39° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

Visto l'articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" che stabilisce quale principio dell'ordinamento contabile della Regione: "...fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.";

Visto il Decreto 18 febbraio 2005 del Ministro dell'Economia e delle Finanze "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" attuativo del citato articolo 28 della legge 289/2002;

Visto l'art. 37, comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Considerato che con nota n. 946 dell'8 giugno 2006 il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente ha richiesto una variazione compensativa per euro 1.470.000,00 nell'U.P.B. 4.201 "Interventi nel settore dell'ambiente" dal capitolo di spesa 2065 "Fondo per interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 20% del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al netto della quota spettante alle province, L.r. 13/05/1996, n.21" ricodificato ai fini SIOPE come "Beni mobili" (2.01.03) a capitoli di spesa di nuova istituzione cui attribuire le codifiche SIOPE appropriate

U.P.B.	CAP. SPESA	OGGETTO	(euro)
4.201	Cap. 2065	"Interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 20% del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al netto della quota spettante alle province" L.r. 13/05/1996, n. 21	- 1.470.000,00 (unmilionequattrocentosettantamila/00)
4.201	Cap 2067 nuova istituzione	"Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni Locali per interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 20% del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al netto della quota spettante alle province" L.r. 13/05/1996, n. 21	+ 1.167.532,00 (unmilionecentosessantasettemilacinquecentotrentadue/00)
4.201	Cap 2068 nuova istituzione	"Trasferimenti in conto capitale ad Altri soggetti per interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 20% del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al netto della quota spettante alle province" L.r. 13/05/1996, n. 21	+ 127.468,00 (centoventisetteemilaquattrocentosessantotto/00)
4.201	Cap.2069 nuova istituzione	"Trasferimenti in conto capitale ad Imprese per interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 20% del gettito del tributo	

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi al netto della quota spettante alle province”
L.r. 13/05/1996, n. 21

+175.000,00
(centosettantacinquemila/00)

=====

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2006”;

Visto il documento “Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2006” allegato alla D.G.R. n.39 del 27/01/2006;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per l’importo di euro 1.470.000,00 in termini di competenza e di cassa;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di “Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali

D E C R E T A

sono apportate le seguenti variazioni compensative per euro 1.470.000,00 allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2006” in termini di competenza e di cassa nell’U.P.B. 4.201 “Interventi nel settore dell’ambiente”

U.P.B.	CAP. SPESA	OGGETTO	(euro)
4.201	Cap. 2065	“Interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 20% del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al netto della quota spettante alle province” L.r. 13/05/1996, n. 21	- 1.470.000,00 (unmilionequattrocentosettantamila/00)
4.201	Cap 2067 nuova istituzione	“Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni Locali per interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 20% del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al netto della quota spettante alle province” L.r. 13/05/1996, n. 21	+ 1.167.532,00 (unmilioneccentosessantasettemilacinquecentotrentadue/00)
4.201	Cap 2068 nuova istituzione	“Trasferimenti in conto capitale ad Altri soggetti per interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 20% del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al	

		netto della quota spettante alle province” L.r. 13/05/1996, n. 21	+ 127.468,00 (centoventisette-milaquattro- centosessantotto/00)
4.201	Cap.2069 nuova istituzione	“Trasferimenti in conto capitale ad Imprese per interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 20% del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al netto della quota spettante alle province” L.r. 13/05/1996, n. 21	+175.000,00 (centosettantacinquemila/00)
			=

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO

16.06.2006

N. 222

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 34.500,00 (40° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di “Individuazione – ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2006”;

Visto il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2006” allegato alla D.G.R. n. 39 del 27/01/2006;

Considerato che con nota n. 1348 dell'8/6/2006 il Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione – Settore Politiche di Sviluppo del Commercio ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 “Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori”

		(euro)
capitolo 8100	“Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all’interno e all’estero, delle piccole e medie imprese produttive”	- 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento/00)
capitolo 8103	“Trasferimenti a imprese di fondi per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all’interno e all’estero, delle piccole e medie imprese produttive”	+ 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento/00)
		=

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa all’interno della U.P.B. 15.101 dal capitolo 8100 al capitolo 8103 per l’importo complessivo di euro 34.500,00

D E C R E T A

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2006” in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. “Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori”

		(euro)
capitolo 8100	“Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all’interno e all’estero, delle piccole e medie imprese produttive”	- 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento/00)
capitolo 8103	“Trasferimenti a imprese di fondi per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all’interno e all’estero, delle piccole e medie imprese produttive”	+ 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento/00)
		=

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Profiti

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

29.05.2006

N. 1261

Approvazione della graduatoria unica regionale ai sensi della L.R. 12 marzo 2003 n. 10 e della D.G.R. n. 438 del 7.5.2004.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la L.R. 12 marzo 2003 n. 10 prevede la concessione di contributi regionali per favorire l'installazione di sistemi di tutela in luoghi destinati al commercio, all'artigianato ed al turismo;
- ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 7 e 10, la Giunta regionale è tenuta a:
 - A) stabilire i criteri, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi;
 - B) approvare la graduatoria unica in ordine decrescente di punteggio e la contestuale concessione di contributi alle singole imprese nel limite degli stanziamenti di bilancio
 - C) deliberare, su segnalazione della Camera di Commercio, la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme già erogate aumentate degli interessi legali dal momento della erogazione a quello di restituzione;

DATO ATTO che:

- la prima procedura concorsuale per la concessione delle provvidenze previste dalla Legge in argomento è stata avviata in data 3.6.2004 (il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della DGR n. 438 del 7.5.2004);
- la Giunta regionale con la deliberazione sopracitata, in conformità alle prescrizioni contenute nell'articolo 1, comma 5 della L.R. 12 marzo 2003 n. 10, ha predisposto le regole procedurali relative alla procedura concorsuale in argomento;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 7.5.2004;

RILEVATO che, ai sensi di tale provvedimento:

- la provvidenza pubblica viene concessa per l'acquisto e l'installazione di impianti di videosorveglianza interni alle unità locali che devono consentire il collegamento diretto con le sale operative delle Forze dell'Ordine o con Istituti di Vigilanza Privata (punto 7 dell'Allegato A della DGR n. 438 del 7.5.2004);
- le imprese legittimate alla presentazione delle domande di contributo sono, oltre alle imprese artigiane come disciplinate dalla L.R. 2 gennaio 2003 n. 3 e le imprese turistiche come disciplinate dalla normativa vigente, le imprese commerciali che svolgono:
 - I. Attività di vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato, così come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;
 - II. Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, su area privata in sede fissa, come disciplinata dalla Legge n. 287/1991;
 - III. Attività di rivendite di generi di monopolio, così come disciplinata dalla Legge 22/12/1957 n. 1293 e successive modifiche e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14/10/1958 n. 1074 e successive modificazioni;
 - IV. Attività di rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, così come disciplinati dalla Legge 8.11.1991 n. 362 e successive modificazioni e dalla L.R. 4.4.1994 n. 4;
 - V. Attività di vendita e distribuzione di carburanti effettuata in impianti stradali ed autostradali così come disciplinate dalla L.R. 12.3.2003 n. 5;
 - VI. Attività di rivendita di stampa quotidiana e periodica effettuate in punti di vendita esclusivi così come disciplinate dalla Legge 13.4.1999 n. 108 e dal successivo D.Lgs. 24.4.2001 n. 170 (punto 5 dell'Allegato A);
- Il contributo regionale è pari al 40% delle spese ritenute ammissibili e comunque fino ad un impor-

to massimo di _ 3.000,00, ed è concesso nel rispetto del regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69 del 12 gennaio 2001, nei limiti dello stanziamento di bilancio per l'anno finanziario 2004 (punto 8 dell'Allegato A);

- L'intensità dell'esposizione al rischio criminalità, secondo le indicazioni fornite dalle Forze dell'Ordine, costituisce il criterio primario per la formazione della graduatoria unica dei progetti ritenuti ammissibili. A ciascuna tipologia di esercizi viene assegnato un punteggio corrispondente, appunto, al grado di rischio cui essa è sottoposta. La priorità della data di spedizione della domanda di contribuzione ed, in caso di permanente parità la priorità della data d'inizio della attività, rappresentano i criteri integrativi predisposti allo scopo di risolvere l'eventuale conflitto tra domande aventi pari punteggio e, dunque, per ordinare in via definitiva la graduatoria stessa.

DATO ATTO che la Giunta regionale mediante la Deliberazione n. 595 del giorno 11.6.2004 ha disposto:

- l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Liguria, le Camere di Commercio delle Province Liguri e l'Unioncamere Liguri, volta a disciplinare i reciproci rapporti relativi alla gestione della L.R. n. 10/2003;
- il trasferimento delle somme stanziare per il finanziamento della L.R. n. 10/2003 direttamente ad Unioncamere Liguri allo scopo di assicurare una semplificazione della gestione e l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse in argomento e, conseguentemente, l'impegno e l'erogazione a favore di quest'ultima della somma di _ 2.000.000,00, con imputazione sul capitolo n. 8202 del Bilancio 2004, Gestione competenza;
- la modificazione del punto 13 lettera A) e B) dell'Allegato A, Parte I della Deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 7.5.2004 con l'attribuzione all'Unioncamere Liguri del compito di erogare le provvidenze ai beneficiari;

PRESO ATTO che la convenzione tra la Regione Liguria, le Camere di Commercio, l'Unioncamere Liguri, è stata sottoscritta dalle parti in data 29.10.2004;

VISTO l'articolo 1 comma 13 della L.R. 10/2003 in virtù del quale le Camere di Commercio, per lo svolgimento dell'attività istruttoria delle domande di contributo, si avvalgono di un Comitato Tecnico deputato ad esprimere pareri obbligatori e vincolanti;

CONSTATATO che il Comitato Tecnico nelle riunioni tenutesi, rispettivamente, il 13.4.2005 ed il 16/2/2006, ha stabilito, sulla base delle motivazioni riportate nel verbale relativo alla seconda seduta, la seguente linea direttiva in merito alle questioni ad esso sottoposte:

- ammissibilità delle istanze di agevolazione presentate a mezzo di Raccomandata postale ma senza la ricevuta di ritorno;
- ammissibilità delle istanze di agevolazione presentate da imprese il cui investimento è previsto presso un'unità locale non ancora iscritta alla CCIAA, purchè le medesime dispongano di altre unità locali regolarmente iscritte e attive da almeno un anno;
- ammissibilità delle istanze di agevolazione presentate da imprese aventi sede legale fuori Regione Liguria, attive da oltre un anno il cui investimento è previsto presso una unità locale aperta in Liguria da meno di un anno;
- inammissibilità di istanze di agevolazione presentate da imprese che il giorno stesso della loro spedizione abbiano avviato il programma di investimento;

VERIFICATE le risultanze istruttorie concernenti la procedura concorsuale in argomento, che le Camere di Commercio hanno inviato alla Regione Liguria per la formazione della graduatoria unica regionale ai sensi del punto 11 lettera g) dell'Allegato A della DGR n. 438 del 7.5.2004;

RITENUTO di dover provvedere alla formazione della graduatoria unica regionale sulla base degli esiti istruttori sopracitati;

D E C R E T A

- è approvata, per le motivazioni indicate in premessa la graduatoria unica regionale contenuta nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- sono concessi alle imprese i cui progetti vengano dichiarati ammissibili nella graduatoria allegata al presente provvedimento i contributi previsti all'articolo 1 comma 1 della L.R. n. 10/2003;
- la misura effettiva del contributo da erogare alle imprese beneficiarie viene determinata dalla Camera di Commercio ai sensi del punto 13 lettera A) dell'Allegato A, parte I, della DGR n. 438 del 7/5/2004 come modificato dalla DGR n. 595 dell'11.6.2004 e del successivo punto 14 lettera E), ultimo capoverso, dell'Allegato, parte I, della DGR n. 438 del 7.5.2004;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Liguria entro 60 giorni o, alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto o dalla comunicazione -dello stesso.

IL DIRIGENTE
Gianni Dellacasa

(segue allegato)

ISTANZE AMMESSE

POSIZ. GRAD.	NOME BENEFICIARIO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	PUNTI	DATA SPEDIZIONE	DATA INIZIO ATTIVITA'	INDIRIZZO SEDE LEGALE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	UNITA' LOCALE	INVESTIMENTO PREVISTO	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO CONCESSIONALE
1	VASSALLO ROBERTO	TABACCHERIA	7	03/06/04	16/01/89	VIA XXIV MAGGIO 28/30 LA SPEZIA	VSSRR157S13E463U	VIA XXIV MAGGIO 28/30 - SP	€ 3.560,00	€ 3.560,00	€ 1.424,00
2	ZEFFERINO IPPOLITI	TABACCHERIA	7	04/06/04	29/11/95	VIA PIACENZA, 159 R - GE	PPLZFR66T04E335Q	VIA PIACENZA, 159 R - GE	€ 3.950,00	€ 3.950,00	€ 1.580,00
3	AVETA ANTONIO	TABACCHERIA	7	09/06/04	26/10/78	VIA G. B. MONTI, 165 R - GE	VTANTN25E07F839Y	VIA G. B. MONTI, 165 R - GE	€ 5.600,00	€ 5.500,00	€ 1.400,00
4	PASTORINO MARCELLO	TABACCHERIA	7	10/06/04	01/05/00	VIA DELLA MADDALENA, 9/C/R - GE	PSTMCL73B11D969F	VIA DELLA MADDALENA, 9/C/R - GE	€ 5.233,61	€ 5.233,61	€ 2.083,44
5	MONARI PAOLO	TABACCHERIA	7	10/06/04	01/11/00	VIA CASCIONE 158 IMPERIA	MNRPLA67D30I480N	VIA CASCIONE 158 - IMPERIA	€ 3.292,00	€ 3.292,00	€ 1.316,80
6	GNOCCHI DONATA	TABACCHERIA	7	17/06/04	22/07/98	VIA IPOLITO DASTE, 7 R - GE	GNCDNT75P49D969U	VIA QUARTO, 13 R - GE	€ 4.574,00	€ 4.374,15	€ 1.749,66
7	OTTAVIS ALESSANDRA	TABACCHERIA	7	22/06/04	18/10/99	VIA IPOLITO DASTE, 7 R - GE	TTVLSN62R41B885T	VIA IPOLITO DASTE, 7 R - GE	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 1.400,00
8	ZANARDI ELISABETTA MARCELLA	TABACCHERIA	7	28/06/04	18/11/88	VIA MOSSO, 4 - ATRIO MONBLOCCO OSP. S. MARTINO - GE	ZNRRLB37H49D969Z	VIA MOSSO, 4 - ATRIO MONBLOCCO OSP. S. MARTINO - GE	€ 5.996,00	€ 5.996,00	€ 2.398,40
9	ALLEGRETTI BRUNO	TABACCHERIA	7	29/06/04	08/03/00	VIA DEL PIANO, 15 R - GE	LLGBRN58H13D969T	VIA DEL PIANO, 15 R - GE	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 1.360,00
10	CORSANEGO LIDIA	TABACCHERIA	7	01/07/04	09/10/75	VIA XX SETTEMBRE, 63 R - GE	CRSLD49L43D969O	VIA XX SETTEMBRE, 63 R - GE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.200,00
11	DE FERRARI ROBERTO	TABACCHERIA	7	02/07/04	05/07/02	VIA RIVOLI, 11 R - GE	DFRRRT68C24D969Y	VIA RIVOLI, 11 R - GE	€ 3.280,00	€ 3.280,00	€ 1.312,00
12	RAVERA MATTEO	TABACCHERIA	7	08/07/04	12/11/98	VIA MATTEOTTI 181 - BORGIO VEREZZI SV	RVRMTT73P16I480R	VIA MATTEOTTI 181 - BORGIO VEREZZI SV	€ 3.580,00	€ 3.580,00	€ 1.432,00
13	PIGA ANDREA	TABACCHERIA	7	14/07/04	10/05/95	PIAZZA CARICAMENTO, 17 R - GE	PGINDR68E30D969W	PIAZZA CARICAMENTO, 17 R - GE	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 1.360,00
14	IL BRIGANTINO DI NALBONE FRANCO	TABACCHERIA	7	14/07/04	03/08/98	VIA AURELIA, 17 R - GE	NLBFNC68T09D969L	VIA AURELIA, 17 R - GE	€ 6.049,00	€ 6.049,00	€ 2.419,60
15	MAGNONE MARIA TERESA	TABACCHERIA	7	14/07/04	18/12/98	VIA G. TANINI, 62 R - GE	MGNMTR56P56D969Y	VIA G. TANINI, 62 R - GE	€ 4.037,00	€ 3.800,00	€ 1.520,00
16	PONZANO CARLO	TABACCHERIA	7	15/07/04	23/04/85	VIA CAIROLI, 29 R - GE	PNZCRL25S24I182C	VIA CAIROLI, 29 R - GE	€ 3.556,00	€ 3.556,00	€ 1.422,40
17	BONTEMPI SERGIO	TABACCHERIA	7	15/07/04	17/07/87	P.ZA DARSENA, 4 R - GE	BNTSRG60M25D969C	P.ZA DARSENA, 4 R - GE	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 1.360,00
18	LANTERI CRAVET	TABACCHERIA	7	16/07/04	28/07/84	VIA ROMA 108 SAN BARTOLOMEO	LNTFNC52R48C559P	VIA ROMA 108 - SAN BARTOLOMEO	€ 5.480,00	€ 5.480,00	€ 2.192,00
19	BORDINA GIOVANNI	TABACCHERIA	7	16/07/04	10/08/98	VIA PASSO NUOVO - PALAZZO PARODI S.N. - GE	BRDGN65D24D969W	VIA PASSO NUOVO - PALAZZO PARODI - GE	€ 1.740,00	€ 1.450,00	€ 580,00
20	PASQUALI PAOLA	TABACCHERIA	7	16/07/04	28/08/02	P.ZA SCIOLLA, 1 - STAZ. FF.SS. - GE	PSQPLA46R47D969L	PIAZZA SCIOLLA, 1 - GE	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 1.360,00
21	GARIBALDI NATALE	TABACCHERIA	7	17/07/04	26/09/90	VIA MATTEOTTI 179 SANREMO	GRBNTL71R16I138M	VIA MATTEOTTI 179 - SANREMO	€ 7.552,00	€ 7.552,00	€ 3.000,00
22	AMELIA ASSUNTA	TABACCHERIA	7	10/08/04	10/08/81	PIAZZA CADUTI DEL LAVORO IMPERIA	MLASNT49S0E290T	PIAZZA CADUTI DEL LAVORO - IMPERIA	€ 5.905,49	€ 5.905,49	€ 2.362,20
23	MERLO STEFANIA	TABACCHERIA	7	10/08/04	14/03/00	VIA AURELIA, N. 295 - LOANO SV	MRLSFN67L57A145S	VIA AURELIA, N. 295 - LOANO SV	€ 5.770,00	€ 5.770,00	€ 2.308,00

24	FARMACIA S. NICOLO' DEL DR. FACINO GIOVANNI	FARMACIA	6	08/06/04	23/03/83	CORSO FIRENZE, 57 R - GE	FCNGN34A01D969H	CORSO FIRENZE, 57 R - GE	€ 4.042,00	€ 4.042,00	€ 4.042,00	€ 1.616,80
25	FARMACIA DELLA FERRERA DI DELLA FERRERA FRANCESCA	FARMACIA	6	09/06/04	07/12/83	CORSO ITALIA, N. 153 R - SAVONA	DLLFNC56D57A1660	CORSO ITALIA, N. 153 R - SAVONA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.200,00
26	FARMACIA S. GIORGIO	FARMACIA	6	09/06/04	31/01/00	VIA DE GASPARI ORESTE, 24 R - GE	03824720100	VIA DE GASPARI ORESTE, 24 - GE	€ 4.964,00	€ 4.964,00	€ 4.964,00	€ 1.985,60
27	FARMACIA MODERNA DI SIRI GIORGIO	FARMACIA	6	11/06/04	22/03/68	VIA BIANCHERI, 77 R - GE	SRIGGN38D14D969J	VIA BIANCHERI, 77 R - GE	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 1.380,80
28	FARMACIA MODERNA DI MILANESI PIERO & C. - S.A.S.	FARMACIA	6	11/06/04	02/11/92	CORSO MAZZINI, N. 54A/R - SAVONA	00511100091	CORSO MAZZINI, N. 54A/R - SAVONA	€ 2.470,00	€ 2.470,00	€ 2.470,00	€ 988,00
29	FARMACIA BONANNI SNC	FARMACIA	6	12/06/04	04/05/93	VIA CORSICA, 23 R - GE	03362250106	VIA CORSICA, 23 R - GE	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 1.380,80
30	DR.SSA ANGELINI LAURA - FARMACIA S. CARLO	FARMACIA	6	14/06/04	28/04/75	VIA CAMOZZINI, 79 R - GE	NGLLRA47C65D969K	VIA CAMOZZINI, 79 R - GE	€ 3.920,00	€ 3.920,00	€ 3.920,00	€ 1.568,00
31	FARMACIA GIUSTO - DR. F. GATTI	FARMACIA	6	15/06/04	01/01/61	VIA BUOZZI, 59-60 R - GE	GTTFNC33C21726E	VIA BRUNO BUOZZI, 59-60/R - GE	€ 4.070,83	€ 4.070,83	€ 4.070,83	€ 1.628,33
32	DR. ROBERTO ANGELINI - FARMACIA CENTRALE	FARMACIA	6	15/06/04	12/10/67	VIA GATTORNO, 5 R - GE	NGLRRT41H25B157J	VIA GATTORNO, 5 R - GE	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 1.380,80
33	FARMACIA SAETTONE DI GALATOLO IDA	FARMACIA	6	15/06/04	03/07/71	VIA PALEOCAPA 147/R - SAVONA	GLTDIA38C571480A	VIA PALEOCAPA 147/R - SAVONA	€ 6.240,00	€ 6.240,00	€ 6.240,00	€ 2.496,00
34	FARMACIA BURLANDO DI TRAVERSO DR.SSA ELIANA	FARMACIA	6	15/06/04	25/01/94	P.ZA SENAREGA, 2 R - GE	TRVLNE52L43Z603X	P.ZA SENAREGA, 2 R - GE	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 1.380,80
35	FARMACIA PRINCIPE - DOTT. SCHIANCHI AUGUSTO	FARMACIA	6	16/06/04	06/05/81	VIA DEL LAGACCIO, 28 R - GE	SCHGST49E07D969H	VIA DEL LAGACCIO, 28 R - GE	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 1.380,80
36	FARMACIA A. MANCA DI MANCA DR. PIERO	FARMACIA	6	16/06/04	20/04/84	VIA FEREGGIANO, 95 R - GE	MNCPRI43H06C621A	VIA FEREGGIANO, 95 R - GE	€ 5.819,00	€ 5.819,00	€ 5.819,00	€ 2.327,60
37	FARMACIA S. ZITA - DOTT. DULBERG M.	FARMACIA	6	16/06/04	18/10/90	VIA S. ZITA, 45 R - GE	DLBMSH53M25Z226P	VIA S. ZITA, 45 R - GE	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 1.380,80
38	FARMACIA DELLA MARINA DI SICILIANO DOTT. ANDREA	FARMACIA	6	18/06/04	16/12/97	VIA BOLOGNA, 176 R - GE	SCLNDR65B23D612E	VIA BOLOGNA, 176 R - GE	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 4.870,00	€ 1.948,00
39	FARMACIA GALLO DI ANNIBALI ROLANDO	FARMACIA	6	19/06/04	10/06/99	PIAZZA PITTALUGA ANTONIO, 10 R - GE	NNBRND49T04D969J	P.ZA PITTALUGA ANTONIO, 10 R - GE	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 1.380,80
40	FARMACIA GARBARINO DI MERIANA LUIGIA	FARMACIA	6	21/06/04	05/06/76	VIA SESTRI, 126 R - GE	MRNLGU27B63D969V	VIA SESTRI, 126 R - GE	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 1.380,80
41	FARMACIA BALBIS DI DR. ANNA BALBIS	FARMACIA	6	22/06/04	16/05/85	VIA CORNIGLIANO, 262 R - GE	BLBINA54D47D969K	VIA CORNIGLIANO, 262 R - GE	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 1.380,80
42	Rossi Antonella	FARMACIA	6	23/06/04	07/09/98	CORSO NIZZA 88 - LATTE - VENTIMIGLIA	RSSNNL57E56A984N	CORSO NIZZA 88 - LATTE - VENTIMIGLIA IM	€ 2.242,02	€ 2.242,02	€ 2.242,02	€ 896,81

43	FARMACIA SORI DEL DR. MARIO REFFO	FARMACIA	6	25/06/04	01/07/75	VIA B. CAIROLI, 18 - SORI	RFMRA42T08F394Q	VIA B. CAIROLI, 18 - SORI GE	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 1.380,80
44	FARMACIA BARABINO DI BOTTARO PASQUALE	FARMACIA	6	26/06/04	01/08/84	VIA CARLO BARABINO, 9 R -GE	BTTPQL50R24D969S	VIA BARABINO, 9 R - GE	€ 3.469,77	€ 4.163,72	€ 1.387,91
45	FARMACIA S. PIETRO SNC DEL DR.F.BORLANDI & C.	FARMACIA	6	29/06/04	28/08/98	VIA AIRAGHI, 38 R -GE	03738690100	VIA AIRAGHI, 38 R- GE	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 1.380,80
46	BONASCHI GIUSEPPE	FARMACIA	6	05/07/04	27/05/80	PIAZZA MENTANA,9 LA SPEIZA	BNSGPP42E28A794V	PIAZZA MENTANA,9 LA SPEZIA	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 1.560,00
47	FARMACIA IACHETTI DI PERFUMO GABRIELE	FARMACIA	6	05/07/04	22/01/03	VIA ANFOSSI, 98 R -GE	PRFGR151M07D969C	VIA ANFOSSI, 98 R - GE	€ 3.982,96	€ 3.982,96	€ 1.593,18
48	FARMACIA PONTE MONUMENTALE	FARMACIA	6	08/07/04	03/02/72	VIA XX SETTEMBRE, 115 R -GE	FPSTGNN39T23G197P	VIA XX SETTEMBRE, 115 R - GE	€ 5.404,00	€ 5.404,00	€ 2.161,60
49	FARMACIA POPOLARE SOCIALE	FARMACIA	6	09/07/04	15/04/69	VIA A. CARZINO, 22 - 24 R - GE	PRTGLI31S15C229M	VIA A. CARZINO, 22/24 R - GE	€ 3.632,00	€ 3.632,00	€ 1.452,80
50	FARMACIA CANEVARI	FARMACIA	6	09/07/04	21/11/80	VIA CANEVARI, 278 A/R - GE	SRMLCN45P09D969J	VIA CANEVARI, 278 A/R - GE	€ 5.070,00	€ 5.070,00	€ 2.028,00
51	FARMACIA CENTRALE DI CALVI GERMANA	FARMACIA	6	09/07/04	01/10/84	VIA QUARTO, 27 R -GE	CLVGMN48P63G117Q	VIA QUARTO, 27 R - GE	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 1.640,00
52	FARMACIE GENOVESI S.p.A.	FARMACIA	6	09/07/04	13/02/02	PIAZZA PICCAPIETRA, 48 - GE	01266300993	VIA QUINTO, 34 R - GE	€ 3.286,80	€ 3.286,80	€ 1.314,72
53	FARMACIA SALLUS SNC	FARMACIA	6	10/07/04	04/09/92	VIA MATTEOTTI 125 - SANREMO	01060260088	VIA MATTEOTTI 125 - SANREMO GE	€ 4.389,30	€ 4.389,30	€ 1.755,72
54	FARMACIA R. CONTI DI ROMAGNOLI CARLO	FARMACIA	6	14/07/04	03/02/82	VIA COLOMBO, 32 - COGOLETO	RMGCR2L21M081144Q	VIA COLOMBO, 32 - COGOLETO	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 1.380,80
55	FARMACIA A. DAPELO	FARMACIA	6	15/07/04	08/08/42	VIA SESTRI, 127 R -GE	DPLNTN22A29D969S	VIA SESTRI, 127 R - GE	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 1.220,00
56	CASELLA INES IN BIANCHI - FARMACIA PIVA	FARMACIA	6	15/07/04	10/07/66	VIA BERTUCCIONI, 3 A -GE	CSLNSI30B45G424G	VIA BERTUCCIONI, 3 A - GE	€ 6.130,00	€ 6.130,00	€ 2.452,00
57	FARMACIA S. GAETANO	FARMACIA	6	15/07/04	13/12/82	VIA C. ROLANDO, 61 E R - GE	TRLFNC46R69D969H	VIA CARLO ROLANDO, 61 E R. - GE	€ 4.709,00	€ 4.632,00	€ 1.852,80
58	PAPILLO RAFFAELE	FARMACIA	6	15/07/04	01/04/03	VIA DANTE,2 19015 LEVANTO	PPLRFL57R01D969M	VIA DANTE 2 LEVANTO SV	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 1.400,00
59	FARMACIA S. BERNARDO	FARMACIA	6	16/07/04	15/02/96	VIA MOGADISCIO, 45 R - GE	MZZMLL46C69D969J	VIA MOGADISCIO, 45 R - GE	€ 3.332,00	€ 3.332,00	€ 1.332,80
60	FARMACIA INTERNAZIONALE	FARMACIA	6	17/07/04	29/09/93	VIA MILITE IGNOTO, 1 - RAPALLO	01039520992	VIA MILITE IGNOTO, 1 - RAPALLO GE	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 1.680,00
61	FARMACIA SCANAVINO S.N.C.	FARMACIA	6	17/07/04	22/01/00	CORSO SARDEGNA, 233 R -GE	03851960108	CORSO SARDEGNA, 233 R - GE	€ 4.290,00	€ 4.290,00	€ 1.500,00
62	DR. PESSINA GUIDO- FARMACIA S. GIACOMO	FARMACIA	6	04/08/04	01/04/89	VIA CORNIGLIANO, 67 R - GE	FPSSGDU47L03D969O	VIA CORNIGLIANO, 67 R - GE	€ 3.452,00	€ 3.452,00	€ 1.380,80
63	FARMACIA SAN GOTTARDO -SNC DI MACCIO' PAOLO & C.	FARMACIA	6	06/08/04	08/09/92	VIA PIACENZA 221 R -GE	03342400102	VIA PIACENZA, 221 R - GE	€ 3.632,00	€ 3.632,00	€ 1.452,80

64	FARMACIA OPERAIA SORMANI DI SORMANI FRANCESCO	FARMACIA	6	10/08/04	21/06/71	PIAZZA RAIBETTA, 6 R - GE	SRMFCN43P23D150D	PIAZZA RAIBETTA, 6 R - GE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.200,00
65	LUIGI CODEVILLA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO	OREFICERIA	4	10/06/04	04/07/23	VIA DEGLI OREFICI, 53/55 R - GE	00264030107	VIA OREFICI, 53/55 - GE	€ 5.638,91	€ 4.699,09	€ 1.879,64
66	"GIORCA S.R.L." GIOIELLERIA CHIAPPE	OREFICERIA	4	11/06/04	21/11/84	VIA XX SETTEMBRE, 173 R - GE	02315100103	VIA XX SETTEMBRE, 173 R - GE	€ 5.905,49	€ 5.905,49	€ 2.362,20
67	NATOLI GIOIELLERIA SPA	OREFICERIA	4	17/06/04	20/11/77	VIA XX SETTEMBRE, 137 R - GE	00023910102	VIA XX SETTEMBRE, 137 R - GE	€ 5.638,00	€ 5.638,00	€ 2.255,20
68	MARCHESE STEFANIA	OREFICERIA	4	17/06/04	30/05/84	VIA XX SETTEMBRE, 47 R - GE	MRCFSFN37R49D969A	VIA XX SETTEMBRE, 47 R - GE	€ 4.160,00	€ 4.160,00	€ 1.664,00
69	MONTRES E BIJOUX S.P.A.	OREFICERIA	4	18/06/04	01/05/48	PIAZZA DE FERRARI, 3 R - GE	00270220106	PIAZZA DE FERRARI, 3 R - GE	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 2.040,00
70	VIGESI LUCA	OREFICERIA	4	30/06/04	19/04/85	VICO CORALLO, 6 R - GE	VGSJLCJ64M01D969W	VICO CORALLO, 6 R - GE	€ 3.394,00	€ 3.394,00	€ 1.357,60
71	OROSHOPPING OSCAR VITA SNC	OREFICERIA	4	30/06/04	25/10/96	VIA SAN VINCENZO, 133 R - GE	02715060105	VIA XX SETTEMBRE, 16 R - GE	€ 4.500,00	€ 4.400,00	€ 1.760,00
72	DELBONO ENRICO	OREFICERIA	4	01/07/04	27/01/84	VIA GRAMSCI, N. 34-36 - VADO LIGURE SV	DLNRC55R03L528P	VIA GRAMSCI, N. 34-36 - VADO LIGURE-SV	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 880,00
73	ENZO MARCUCCI E FIGLI S.R.L.	OREFICERIA	4	01/07/04	08/05/85	VIA BANCHI, 7 N - GE	02613170105	VIA BANCHI, 7 N - GE	€ 7.219,51	€ 5.694,55	€ 2.277,82
74	"BARACCHI SILVA DI DERBA PAOLO & C. S.N.C."	OREFICERIA	4	01/07/04	14/03/88	VIA G. TORTI, 5 R - GE	02621410105	VIA G. TORTI, 5 R - GE	€ 4.165,00	€ 4.165,00	€ 1.666,00
75	OROLOGERIA CENSI DI CENSI ALFIO	OREFICERIA	4	02/07/04	29/05/72	VIA CANEVARI, 264 R - GE	CNSLFA46P02D969Y	VIA CANEVARI, 264 R - GE	€ 4.250,00	€ 4.250,00	€ 1.700,00
76	ALDO TESO & C. S.a.S	OREFICERIA	4	02/07/04	21/11/85	VIA SAN VINCENZO, 110 R - GE	02721320105	VIA SAN VINCENZO, 110 R - GE	€ 8.004,21	€ 5.694,55	€ 2.277,82
77	GIORGIA GIOIELLI S.R.L.	OREFICERIA	4	02/07/04	22/11/02	VIA PIA, N. 31 R - SAVONA SV	01331180099	VIA PIA, N. 31 R - SAVONA SV	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 880,00
78	Rubino srl	OREFICERIA	4	07/07/04	24/11/01	VIA MATTEOTTI 12- SANREMO	01292730080	VIA GAUDIO 2 - SANREMO	€ 3.740,00	€ 3.740,00	€ 1.496,00
79	BLUE CHIC S.N.C. DI BERTOLINI FERDINANDO & C.	OREFICERIA	4	13/07/04	21/02/95	VIA DEL PRIONE, 63 SP	00982530115	VIA DEL PRIONE, 63 SP	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 1.400,00
80	L'ARTE ORAFA SNC	OREFICERIA	4	14/07/04	07/06/71	VIA CAVOUR 10/A- VENTIMIGLIA	00055790083	VIA CAVOUR 10/A- VENTIMIGLIA IM	€ 3.134,12	€ 3.134,12	€ 1.253,65
81	PARODI GIOIELLIERI DAL 1987 S.A.S.	OREFICERIA	4	15/07/04	18/04/88	VIA R. CECCARDI, 3 R - GE	02688970103	VIA R. CECCARDI, 3 R - GE	€ 5.562,11	€ 4.635,09	€ 1.854,04
82	PRIMAROLO SAS DI ROBERTO PRIMAROLO & C.	OREFICERIA	4	16/07/04	28/09/84	VIA FOSSATELLO, 2 R - GE	00313090102	VIA FOSSATELLO, 2 R - GE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.600,00
83	FRANCA SALVEMINI SRL	OREFICERIA	4	03/08/04	01/04/03	PIAZZA MONTANO, 34 R - GE	01360560997	P.ZA MONTANO, 34 R - GE	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 3.000,00
84	AVANZINO MARIO	OREFICERIA	4	05/08/04	05/05/90	VIA MAZZINI, 28 - RAPALLO	VNZMRA45C18H183X	VIA MAZZINI, 28 - RAPALLO GE	€ 5.034,00	€ 4.195,00	€ 1.678,00
85	DELL'ACQUA MARIA	OREFICERIA	4	06/08/04	02/05/88	VIA SESTRI 138- 140- 142	IDLMLR135A54D732E	VIA SESTRI, 138 R - GE	€ 17.450,00	€ 17.450,00	€ 3.000,00

86	JOLE GMO DI GUGLIERI MARCO	OREFICERIA	4	06/08/04	21/03/95	R - GE VIA ORLANDO BIANCHI, 5 R - GE	GGLMRC64L03D969Y	VIA ORLANDO BIANCHI 719 R - GE	€ 7.868,86	€ 7.868,86	€ 3.000,00
87	AMARCORD DI FORMICHELLA GIANCARLO	OREFICERIA	4	10/08/04	08/04/81	VIA V. VENETO 150-154 - ALASSIO SV	FRMGCR50T07Z600F	VIA BRENNERO 6-8 - ALASSIO SV	€ 7.459,00	€ 7.459,00	€ 2.983,60
88	SALIE SCENDI DI OTTAVIO E DANIELE AVETA E.C.	PUBBLICI ESERCIZI EX ART. 5 C.1 LETTERA B) E D) DELLA Legge n. 287/91	3	09/06/04	09/08/94	VIA G. B. MONTI, 167 R - GE	03391730102	VIA G. B. MONTI, 167 R - GE	€ 4.200,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00
89	DABE DI BELTRAMINI G.E.C SNC	PUBBLICI ESERCIZI EX ART. 5 C.1 LETTERA B) E D) DELLA Legge n. 287/91	3	15/06/04	20/09/02	PIAZZA DELLA MADDALENA, N. 1R - SAVONA SV	01335140099	PIAZZA DELLA MADDALENA, N. 1R - SAVONA SV	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 1.040,00
90	BAR MOMENTO DI DE MICHELI MARIO	PUBBLICI ESERCIZI EX ART. 5 C.1 LETTERA B) E D) DELLA Legge n. 287/91	3	08/07/04	22/09/80	VIA GARIBALDI, N. 35 - CARCARE SV	DMCMRA49P15B748Q	VIA GARIBALDI, N. 35 - CARCARE SV	€ 5.925,36	€ 5.925,36	€ 2.370,14
91	CO.GES.T.PICCOLA COOP. A R.L.	PUBBLICI ESERCIZI EX ART. 5 C.1 LETTERA B) E D) DELLA Legge n. 287/91	3	14/07/04	21/08/00	VIA VALCALDA, 8 - TIGLIETO	03806570101	VIA MARCONI, 61 - TIGLIETO GE	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 1.560,00
92	BUFFET DELLA STAZIONE DI ACCIUGA ANNAMARIA S.N.C.	PUBBLICI ESERCIZI EX ART. 5 C.1 LETTERA B) E D) DELLA Legge n. 287/91	3	16/07/04	09/09/98	VIA INDIPENDENZA, N. 1 (FRAZ. SAN GIUSEPPE) - CAIRO MONTENOTTE SV	01206320093	VIA INDIPENDENZA, N. 1 (FRAZ. SAN GIUSEPPE) - CAIRO MONTENOTTE SV	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 1.400,00
93	SANTONI DANIELE- STAZIONE SERVIZIO ESSO	IMPIANTI DI EROGAZIONE DI CARBURANTI	2	03/06/04	01/05/95	VIA MONTE ZOVETTO, 25 R -GE	SNTDNL62L22D969W	VIA MONTE ZOVETTO, 25 R - GE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.600,00
94	CECCON ROBERTO- STAZIONE SERVIZIO TAMOIL	IMPIANTI DI EROGAZIONE DI CARBURANTI	2	03/06/04	01/01/00	CORSO EUROPA, 770 -GE	CCCRRT69C17D969Y	CORSO EUROPA, 770 - GE	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 1.480,00
95	MORETTI BENITO - DISTRIBUTORE AGIP	IMPIANTI DI EROGAZIONE DI CARBURANTI	2	11/06/04	01/01/01	CORSO PAGANINI, 4 -GE	MRTBNT33P14E897F	CORSO PAGANINI, 4 - GE	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 1.480,00
96	GOTELLI MASSIMO E PAOLO S.N.C.	IMPIANTI DI EROGAZIONE DI CARBURANTI	2	02/07/04	10/11/99	LOC. PERAZZA VARESE LIGURE SP	01076940111	LOCALITA' PERAZZA VARESE LIGURE SP	€ 2.950,00	€ 3.950,00	€ 1.580,00
97	SACCHELLI STEFANIA & C. S.A.S.	IMPIANTI DI EROGAZIONE DI CARBURANTI	2	16/07/04	01/01/94	VIALE AMIENDOLA LA SPEZIA	00310400114	VIALE AMIENDOLA LA SPEZIA	€ 4.060,69	€ 4.060,69	€ 1.624,28

98	CORDINI MAURO	IMPIANTI DI EROGAZIONE DI CARBURANTI	2	23/07/04	28/08/84	PIAZZA LIBERTÀ 103 ANG. VIA GARIBOLDI - MILLESIMO SV	CRDMRA59H26C463Z	PIAZZA LIBERTÀ 103 ANG. VIA GARIBOLDI - MILLESIMO SV	€ 5.080,00	€ 5.080,00	€ 2.032,00
99	BARBERIS CATERINA	IMPIANTI DI EROGAZIONE DI CARBURANTI	2	06/08/04	01/01/58	LUNGOMARE MATTEOTTI - SAVONA	BRBCRN25P62480M	LUNGOMARE MATTEOTTI 12 - SAVONA	€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 536,00
100	G.F. S.A.S. DI CHIARA FERDEGHINI	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	05/06/04	22/10/86	VIA TERMO 198 LOC. PRATI 1 VEZZANO LIGURE SP	00820440113	VIA TERMO 198 VEZZANO LIGURE	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 2.360,00
101	EUROSTOCK LE FIRME IN DI GODANI MIRCO E C. S.A.S.	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	07/06/04	17/01/97	VIA DEL CANALETTO, 254 SP	00808540116	VIA DEL CANALETTO, 254 LA SPEZIA	€ 8.920,00	€ 7.500,00	€ 3.000,00
102	F.LLI RISALITI TESEO E SILVIO SNC	ARTIGIANATO	1	09/06/04	31/08/02	VIA PARMA, 416 - CHIAVARI GE	00429630106	VIA PARMA, 416 - CHIAVARI (GE)	€ 11.650,00	€ 11.650,00	€ 3.000,00
103	BAGNI LA CONCHIGLIA S.A.S. DI PEZZINI MARINA E C	TURISMO	1	15/06/04	25/01/83	PASSEGGIATA E. MONTALE, N. 14 (FRAZ. CAPO) - ALBISOLA SUPERIORE - SV	00738600097	PASSEGGIATA E. MONTALE, N. 14 (FRAZ. CAPO) - ALBISOLA SUPERIORE SV	€ 8.170,00	€ 8.170,00	€ 3.000,00
104	LA FRANCHIZZA SNC	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	15/06/04	25/09/85	VIA DEL COMMERCIO, 75 - MOCONESI GE	02727500106	VIA DEL COMMERCIO, 75 - MOCONESI GE	€ 8.340,00	€ 8.340,00	€ 3.000,00
105	BONO DELIA	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	23/06/04	10/08/78	FRAZIONE GUADI CARRI BORGHETTO DI VARA - SP	BNODLE46C41A992Q	FRAZIONE GUADI CARRI BORGHETTO DI VARA	€ 8.500,00	€ 7.500,00	€ 3.000,00
106	TARALLO ROSARIA	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	24/06/04	01/01/99	VIA MAZZINI 10 - VENTIMIGLIA IM	TRLRSR40P49F839K	VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 6/8 - VENTIMIGLIA	€ 5.199,80	€ 5.199,80	€ 2.079,92
107	INGOM INDUSTRIALE & COMMERCIALE S.R.L.	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	02/07/04	15/11/01	CORSO PERRONE FERDINANDO MARIA 11 1 GE	03768910105	VIA VARIANTE AURELIA SARZANA SP	€ 8.857,00	€ 7.500,00	€ 3.000,00
108	COM.AB SRL	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	06/07/04	11/10/89	V.LE C. AUGUSTO 148- NAPOLI	05730590634	VIA BONFANTE 51 - IMPERIA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.200,00
109	RICCI GOMME DI RICCI ROBERTO	ARTIGIANATO	1	08/07/04	30/11/76	VIA F. DASSORI, 145 - GE	RCCRR154A28A207Q	VIA DASSORI, 145 - GE	€ 4.970,00	€ 4.970,00	€ 1.988,00
110	DOPPIA-J S.R.L.	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	08/07/04	25/10/94	VIA AURELIA, N. 85 - LOANO SV	00514600097	VIA AURELIA, N. 19 - LOANO SV	€ 7.350,00	€ 7.350,00	€ 2.940,00

111	ROSSI DI ROSSI DESIO	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	12/07/04	02/05/69	VIA COLOMBO 56 DIANO MARINA IM	RSSDSE37L11G879Z	VIA GENOVA 3 - DIANO MARINA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00
112	MARCO ALDO DAL 1934 DI MARCO ANGELO & C. S.N.C.	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	13/07/04	04/01/75	VIA BARRILI, N. 33 - FINALE LIGURE SV	00337000095	VIA BARRILI, N. 13 - FINALE LIGURE SV	€ 2.090,00	€ 2.090,00	€ 836,00
113	SANREMO FIORITA SNC	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	14/07/04	01/07/68	PIAZZA COLOMBO 20/21 - SANREMO	00070890082	PIAZZA COLOMBO 20/21 - SANREMO	€ 6.265,00	€ 6.265,00	€ 2.506,00
114	GAJAUO DI GAJAUO E C. SNC	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	14/07/04	24/02/00	VIA PROVINCIALE 7 - ISOLABONA IM	01256150085	VIA PROVINCIALE 7 - ISOLABONA	€ 3.947,05	€ 3.947,05	€ 1.578,82
115	FRATELLI ABBRIATA S.A.S. DI CRISTINA E GIOVANNI ABBRIATA E C	TURISMO	1	14/07/04	01/05/00	CORSO BIGLIATI, N. 1 - ALBISSOLA MARINA SV	01263480095	CORSO BIGLIATI, N. 1 - ALBISSOLA MARINA -SV	€ 15.480,00	€ 15.480,00	€ 3.000,00
116	PHOTO GADGET S.R.L.	ARTIGIANATO	1	14/07/04	01/05/03	VIA SEGALARA, 20 SARZANA SP	01161040116	VIA SEGALARA 20 SARZANA	€ 7.600,00	€ 7.500,00	€ 3.000,00
117	TINA DE PAOLO SRL	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	16/07/04	20/02/84	VIA BONFANTE 42 - IMPERIA	00831260088	VIA BONFANTE 42 - IMPERIA	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00
118	BAGNI SAN PIETRO DI LEVRATTO DANIELA & C. S.A.S.	PUBBLICI ESERCIZI EX ART. 5 C.1 LETTERA C) DELLA LEGGE N. 287/91	1	16/07/04	01/08/90	VIA AURELIA, N. 7 - VADO LIGURE SV	00975350091	VIA AURELIA, N. 7 - VADO LIGURE SV	€ 3.420,00	€ 3.420,00	€ 1.388,00
119	IL GABBIANO BLU DI GHEZZI	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	16/07/04	02/04/98	VIALE MASSAUA-STAZ. F.S. GE-STURLA - GE	GHZPGN44C26H253R	VIALE MASSAUA-STAZ. F.S. GE-STURLA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.000,00
120	KLIMAT DI BRUNO PRIGLIANO	ARTIGIANATO	1	16/07/04	10/05/99	VIA SAGUATO 5/B - DIANO SAN PIETRO IM	PRGBRN66P14E290G	VIA DIANO SAN PIETRO 99/6 - DIANO CASTELLO	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 3.000,00
121	CULTIMO S. R. L.	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	16/07/04	07/09/01	PIAZZA BORGO PILLA 40 - TORRE A INT. 56 - GE	01215060995	VIA S. VINCENZO, 197 B - GE	€ 3.107,00	€ 3.107,00	€ 1.242,80
122	BLASTER SRL	PUBBLICI ESERCIZI EX ART. 5 C.1 LETTERA C) DELLA LEGGE N. 287/91	1	16/07/04	28/06/02	VIA COLOMBO 4 - OSPEDALETTI IM	01294590086	VIA COLOMBO 4 - OSPEDALETTI IM	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00

123	GESTUR 1	TURISMO	1	16/07/04	03/03/03	LUNGOMARE ARGENTINA - BORDIGHERA IM	01328460082	LOC. BAIA VERDE - OSPEDALETTI IM	€ 7.438,81	€ 7.438,81	€ 2.975,52
124	GESTUR 2	TURISMO	1	16/07/04	03/03/03	VIA TORINO 1 - BORDIGHERA IM	01328450083	LUNGOMARE ARGENTINA - BORDIGHERA IM	€ 7.438,81	€ 7.438,81	€ 2.975,52
125	HAIR PASSION DI RAPETTI BARBARA	ARTIGIANATO	1	17/07/04	05/08/95	PIAZZA CARAVADOSSI, N. 15 - CARCARE - SV	RPTBBR72T66F351W	PIAZZA CARAVADOSSI, N. 15 - CARCARE SV	€ 1.340,00	€ 1.340,00	€ 536,00
126	DIGITAL LABS DI OLIVERI CORRADO E C. - S.A.S.	ARTIGIANATO	1	17/07/04	01/03/99	VIA MACIOGIO 5-7-9-11-13 R - SAVONA	01038950091	VIA MACIOGIO 7R - SAVONA	€ 7.080,00	€ 7.080,00	€ 2.832,00
127	FIDAR S.R.L.	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	06/08/04	24/07/87	PIAZZA MATTEOTTI, 3 - GE	00328250097	VIA LUCCOLI, 26 R - GE	€ 5.805,49	€ 5.805,49	€ 2.322,20
128	CATANEO ROSANNA	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	07/08/04	24/06/75	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', N. 45/A - ALBENGA SV	CTNRNN56E43A017W	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', N. 45/A - ALBENGA - 17031 (SV)	€ 1.940,00	€ 1.940,00	€ 776,00
129	OTTICA FOTO BENZI DI BENZI ENRICO	ARTIGIANATO	1	09/08/04	27/01/90	PIAZZA MAMELI, N. 14 R - SAVONA SV	BNZNRC61R31A052T	PIAZZA MAMELI, N. 14 R - SAVONA	€ 1.940,00	€ 1.940,00	€ 776,00
130	RIVE GAUCHE 53 DI SIRI ELISABETTA E PAOLA S.N.C.	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	1	09/08/04	03/04/91	VIA PAOLO BOSELLI, 53/R - SAVONA	00508530094	VIA PAOLO BOSELLI, 53/R - SAVONA	€ 3.390,00	€ 3.390,00	€ 1.356,00
131	SOLARO SUD	TURISMO	1	10/08/04	03/04/85	CORSO PALESTRO 9 - TORINO	00515030012	VIA SOLARO 134 - SANREMO	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 3.000,00

ISTANZE INAMMISSIBILI

n.	NOME BENEFICIARIO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	DATA SPEDIZIONE	DATA INIZIO ATTIVITA'	INDIRIZZO SEDE LEGALE	CAUSA DELL'INAMMISSIBILITA'
1	MORONI SAS DI MORONI MAURO	OREFICERIA	23/06/04	14/05/87	VIA DANTE 208 - LAIGUEGLIA SV	Progetto già avviato alla data di presentazione della domanda. V. Punto 12 lettera H) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/2004
2	DOPPIA - J SRL	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	08/07/04	25/10/94	VIA AURELIA 85 - LOANO SV	La Ditta aveva già presentato altra domanda per lo stesso bando V. Punto 4 lettera D) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/2004
3	MARCO ALDO DAL 1934 DI MARCO ANGELO & C. SNC	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	13/07/04	04/01/75	VIA BARRILI 33 - FINALE LIGURE SV	La Ditta aveva già presentato altra domanda per lo stesso bando V. Punto 4 lettera D) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/2004
4	NEGRO FRANCO	VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E VENDITA ALL'INGROSSO DI ATTREZZATURE AGRICOLE	14/07/04	01/09/93	LOCALITA' POLIS 2 A - DEGO SV	1) Domanda non redatta secondo il modello di cui all'Allegato B del Bando. V. Allegato "A" Punto 12 lettera A della D.G.R. n. 438 del 7/5/2004 e Punto 4 lettera A) della medesima; 2) Domanda irregolare ed incompleta V. Punto 12 lettera E) dell'Allegato "A"; 3) Impresa non legittimata alla presentazione della domanda V. Punto 5 e Punto 12 lettera F) dell'Allegato "A".
5	ALBERGO MEUBLE RIVIERA DI CARDONE ANTONIO	TURISMO	15/07/04	17/07/75	LOCALITA' VADINO ALBENGA SV	Progetto già avviato alla data di presentazione della domanda V. Punto 12 lettera H) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/2004
6	PARCO PER VACANZE RIVIERA DI VIO BRUNA E C. SNC	TURISMO	15/07/04	29/06/94	REGIONE AVARENNA ALBENGA SV	Progetto già avviato alla data di presentazione della domanda V. Punto 12 lettera H) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/2004
7	BAGNI OLIMPIA DI SCHIAPPAPIETRA GIOVANNI	TURISMO	16/07/04	27/05/71	VIA VITTORIO VENETO 41 R - SAVONA	Superata la soglia di _100.000,00 percepiti a titolo di aiuti De Minimis V. Punto 12 lettera F) dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/2004
8	OTTICA FOTO BENZI DI BENZI ENRICO	ARTIGIANATO	03/08/04	28/11/85	PIAZZA MAMELI 14 R - SAVONA	Domanda presentata con modalità diverse da quelle stabilite dal Bando. V. Punto 4 lettera A) dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/2004
9	CAPRILLI ANTONIO E DAMIANO GIORGIO SNC	RAPPRESENTANZE EDITORIALI	10/08/04	08/07/89	SALITA POLLAIUOLI 18/20 R - GENOVA	Impresa non legittimata alla presentazione della domanda. V. Punto 5 e Punto 12 lettera F) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/04
10	DAVID SRL	TURISMO	13/07/04	01/01/06	VIA AURELIA 261 FRAZ. MACALLE' SESTRI LEVANTE GE	Mancanza del requisito dell'anno di attività. V. Punto 6 lettera A) paragrafo b) e Punto 12 lettera G) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/04.
11	EUROSYSTEM SRL	VENDITA ALL'INGROSSO	10/08/04	05/05/99	VIA CANEPA LUIGI 96/A - GENOVA	Impresa non legittimata alla presentazione della domanda. V. Punto 5 e Punto 12 lettera F) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/04
12	FARMACIA SAN PIETRO DI MARIOTTI GLORIA	FARMACIA	05/07/04	01/02/03	VIA CECCHI 63 R - GENOVA	Acquisizione mediante locazione finanziaria, esclusa ai sensi del Punto 7 lettera B) paragrafo b) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/04
13	FIDAR SRL	VENDITA AL DETTAGLIO IN ESERCIZIO DI VICINATO	06/08/04	24/07/87	PIAZZA MATTEOTTI 3 GENOVA	La Ditta aveva già presentato altra domanda per lo stesso bando V. Punto 4 lettera D) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/2004

14	GATTORNO SANDRO	AUTORIMESSA	09/08/04	08/10/04	VIA GALATA 112/A/R GENOVA	Mancanza del requisito dell'anno di attività. V. Punto 6 lettera A) paragrafo b) e Punto 12 lettera G) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/04; impresa non legittimata alla presentazione della domanda V. Punto 5 e Punto 12 lettera F) del citato Allegato "A"
15	GRUPPO BERETTA SRL	ATTIVITA' IMMOBILIARI	01/07/04	07/05/03	VIA TEODORO SECONDO DI MONFERRATO 4 - GENOVA	Progetto di acquisto ed installazione di impianto di videosorveglianza all'interno di un pubblico esercizio ubicato in Via Lungomare di Pegli 42r che non risulta iscritto nel registro imprese in capo al Gruppo Beretta Srl V. Punto 6 e Punto 12 lettera G) dell'Allegato "A" D.G.R. n. 438 del 7/5/04
16	MORIGI E C. SAS	OREFICERIA	25/06/04	11/02/86	VIA DON GIOVANNI VERITA 47R - GENOVA	Progetto già avviato alla data di presentazione della domanda. V. Punto 12 lettera H) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/2004
17	PHONE CENTER SHALOM DI MAHVEL MENDOZA	TELECOMUNICAZIONI	05/08/04	03/07/03	VIA DON ORIONE 12R - GENOVA	1) Mancanza del requisito dell'anno di attività V. Punto 6 Lettera A) paragrafo b) e punto 12 lettera G) dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/04; 2) Impresa non legittimata alla presentazione della domanda V. Punto 5 e Punto 12 lettera F) del citato Allegato "A"
18	QUATRANA ALESSANDRO	ARTIGIANATO	10/08/04	01/06/95	LOCALITA' RONCO 26 - RAPALLO GE	Progetto già avviato alla data di presentazione della domanda. V. Punto 12 lettera H) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/2004
19	RISTORO DI PINNA WALTER E C. SAS	PUBBLICO ESERCIZIO	17/07/04	13/07/88	VIA A. TERZI 12 B - SESTRI LEVANTE GE	Progetto non conforme (solo impianto di allarme) alle prescrizioni indicate al Punto 7 V. altresì Punto 12 lettera I) dell'Allegato "A" della citata D.G.R. n. 438 del 7/5/04
20	ROMA DI BALDISSER ROMINA	TABACCHERIA	17/07/04	13/7/088	VIA MAZZINI 9 BUSALLA GE	Mancanza del requisito dell'anno di attività V. Punto 6 Lettera A) paragrafo b) e punto 12 lettera G) dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/04
21	TARGET TRADE SRL	VENDITA ALL'INGROSSO	15/07/04	15/02/97	VIA GRETO DI CORNIGLIANO 6 R GENOVA	Impresa non legittimata alla presentazione della domanda. V. Punto 5 e Punto 12 lettera F) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/04
22	GIOIELLERIA LARI DI VENTURA LORETTA	OREFICERIA	16/07/04	24/01/73	VIA DEI MILLE 113 LA SPEZIA	Progetto già avviato alla data di presentazione della domanda. V. Punto 12 lettera H) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/2004
23	DELLA RAGIONE GIOVANNI	VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE	14/07/04	01/03/78	VIA BRIGATE PARTIGIANE MUCCINI 123 SARZANA SP	Impresa non legittimata alla presentazione della domanda. V. Punto 5 e Punto 12 lettera F) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/04
24	CHIARA PREZIOSI DI ROLANDO CHIARA	OREFICERIA	16/07/04	24/01/94	VIA SACCHERI 4 - SANREMO (IM)	Progetto già avviato alla data di presentazione della domanda. V. Punto 12 lettera H) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/2004
25	SERVIZI MEDICI SRL	STUDIO MEDICO	22/06/04	01/11/01	VIA VITTORIO EMANUELE 187 - BORDIGHERA IM	Impresa non legittimata alla presentazione della domanda. V. Punto 5 e Punto 12 lettera F) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/04
26	TRIDENT SRL	VENDITA AL DETTAGLIO DI ELETTRODOMESTICI	28/06/04	13/01/01	VIA NAZIONALE 373 - IMPERIA	Mancanza della qualifica di "esercizio di vicinato" causa superamento dei limiti della superficie di vendita. V. Punto 6 lettera A) paragrafo c) e Punto 12 lettera H) dell'Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/04
27	CINTURINI PARODI SNC	VENDITA ALL'INGROSSO	01/07/04	18/03/03	SALITA AICARDI 34 - IMPERIA	Impresa non legittimata alla presentazione della domanda. V. Punto 5 e Punto 12 lettera F) Allegato "A" della D.G.R. n. 438 del 7/5/04

RINUNCE

N.	DITTA	TIPOLOGIA ATTIVITA'	DATA SPEDIZIONE	DATA INIZIO ATTIVITA'	INDIRIZZO SEDE LEGALE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	UNITA' LOCALE	DATA DI ARRIVO DELLA COMUNICAZIONE DI RINUNCIA
1	CAFFERATA MARIA ELISA	TABACCHERIA	17/07/04	18/06/84	VIA A. CANZIO 55 CASTIGLIONE CHIAVARESE GE	CFFML554D451693H	VIA A. CANZIO 55 CASTIGLIONE CHIAVARESE GE	30/12/04
2	CASTELLO SRL	OREFICERIA	10/06/04	01/06/98	VIA XX SETTEMBRE 81/83 R GENOVA	03714800103	VIA XX SETTEMBRE 81/83 R GENOVA	16/02/05
3	FARMACIA ASSAROTTI DOTTOR CACELLOTTI ATTILIO	FARMACIA	12/06/04	02/03/83	VIA PESCHIERA 3 R GENOVA	LNCDLE51M118D969 G	VIA PESCHIERA 3 R GENOVA	16/02/05
4	MANDICA ALESSANDRA TABACCHERIA	TABACCHERIA	16/06/04	19/03/02	VIA CHIARAVAGNA 85 B-R GENOVA	MNDLSN63E63D969 W	VIA CHIARAVAGNA 85 B-R GENOVA	11/01/05
5	RIVIERE SRL	OREFICERIA	10/06/04	26/03/01	VIA OBERDAN GUGLIELMO 200R GENOVA	01189520990	VIA OBERDAN GUGLIELMO 200R GENOVA	16/02/05
6	ENZA FASHION HAIR DI LAUDANI VINCENZA	ARTIGIANATO	14/07/04	01/10/99	VIA MURCAROLO 61 R GENOVA	LDNVCN73T48Z700K	VIA MURCAROLO 61 R GENOVA	15/03/06

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA****21.09.2005****N. 4665**

Pratica D/5527

Corso d'acqua: Sorgente trib. di un R. senza nome affl. T. Angassino (bacino T. Stura) - Titolare: Oliveri Santina ed altri domanda: in data 06.12.99. Concessione in sanatoria di derivazione acqua nel comune di Campoligure per uso Irriguo.

IL DLRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Oliveri Santina, Giacomo e Geronima di derivare da una sorgente tributaria del rio del Cane, affluente del torrente Angassino, (bacino del torrente Stura), in località Ghirlindone del comune di Campoligure, una portata non superiore a moduli 0,001 (litri/ secondo 0,1) di acqua per uso irriguo.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA****04.10.2005****N. 4953**

Pratica D/4101 - Corso Acqua: Sorgente in loc. Giutte, trib. R. Martino (Bacino T. Leiro) - Titolare: Pintus Maria Antonietta ed Altri. Domanda di subentro nella concessione di derivazione d'acqua: in data:16/02/98 Comune: Mele per uso: irriguo.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

Art.1) - Salvi i diritti di terzi, la Sig.ra Pintus Maria Antonietta (C.F. PNTMNT48A41G962L) è riconosciuta contitolare, in solido al Sig. Concolino Cosimo, della concessione già assentita con Decreto del Dirigente del Servizio Provinciale del Genio Civile di Genova n. 85 in data 23.09.91 a Concolino Cosimo e Comune di Mele per derivare da una sorgente tributaria del Rio Martino sgorgante in località Giutte del Comune di Mele una portata complessiva non superiore a moduli 0,0018 (l/s 0,18) di acqua, per uso irriguo, alle stesse condizioni, e con la medesima scadenza del 31.12.2019 di cui al disciplinare n. 50 di repertorio in data 31.09.1991, che regola la concessione di cui trattasi, nonché con l'obbligo del pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti;

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA E LINEE
ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA****28.03.2006****N. 1956**

Pratica D/6098

Derivazione: R. Resordo trib. T. Cicana (T. Sturla) - Certificazione di collaudo amministrativo per Concessione di derivazione acqua per uso Irriguo in comune di San Colombano Certenoli per uso: Irriguo, assentita a Cassini Matteo ed altri, con provvedimento dirigenziale n. 3829 in data 20.07.2005

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

Art.1 - E' approvato il certificato di collaudo in data 28/11/2005 delle opere di derivazione idrica di cui alla concessione assentita alla ditta Cassini Matteo e Devoto con proprio precedente provvedimento dirigenziale n. 3829 in data 20.07.2005.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA****16.06.2006****N. 640**

Comune di Imperia. Variante al Piano Regolatore Generale finalizzata alla modifica di un tratto di strada in località Caramagna Bacan.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

..... omissis

DECRETA

1. è denegata, per i motivi in premessa indicati, l'approvazione della variante al vigente Piano Regolatore Generale adottata dal Comune di Imperia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.10.2005 relativa alla modifica di un tratto di strada pubblica tra i centri abitati di Caramagna Bacan e Caramagnetta, sul versante sinistro del Torrente Caramagna;
2. il presente decreto sarà reso pubblico mediante:
 - a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
 - b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune di Imperia, a norma dell'art. 10- 6° comma- della Legge Urbanistica 1150/1942 e s.m.;

2. ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Geom. Marcello Moraldo

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

16.06.2006

N. 641

Comune di Costarainera. Variante all'art. 21.2 delle N.T.A. del vigente P.R.G. relativa ai lotti 6 e 10 dell'ex P.P. della Zona "ia2" in località Pozzi Pantai.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

..... omissis

DECRETA

1. è denegata, per i motivi in premessa indicati, l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale adottata dal Comune di Imperia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.10.2005 relativa ai lotti 6 e 10 dell'ex Piano Particolareggiato della Zona "ia2" in località Pozzi Pantai;
2. il presente decreto sarà reso pubblico mediante:
 - a) pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia;
 - b) deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico, presso la segreteria del Comune di Imperia, a norma dell'art. 10- 6° comma- della Legge Urbanistica ll50/1942 e s.m.;
2. ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 241/1990, si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Geom. Marcello Moraldo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

9.06.2006

N. 85

Comune di Andora - Approvazione della Variante ex art. 9 L.R. n. 24/1987 al vigente P.R.G., contestuale al Piano Particolareggiato di iniziativa privata in zona "CO.3" e

rilascio dell'autorizzazione di massima ex art. 7 medesima L.R. n. 24/1987. Località Orizzonte - Soc. Blumar 94 Srl.

II Presidente della Provincia

Visti l'art. 50, comma 3, D. Lgs n. 267/2000 e l'art. 6, comma 1 dello Statuto;

Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942 n. 1150 e successive modificazioni;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, approvato con il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto il Regio Decreto 03.06.1940 n. 1357;

Visto l'art. 82 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 con cui sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge regionale 18.03.1980 n. 15 e s.m.i., che disciplina le competenze delle funzioni amministrative come sopra delegate;

Visto l'art. 7 della legge regionale 08.07.1987 n. 24 secondo cui gli Strumenti Urbanistici Attuativi ricadenti in zona vincolata a termini del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sono soggetti all'autorizzazione di massima prevista dall'art. 16, Regio Decreto n. 1357/1940;

Visti gli artt. 4 e 5 della citata legge regionale n. 24/1987 con i quali sono state delegate alle Province le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di osservazioni agli Strumenti Urbanistici Attuativi e di eventuale annullamento degli stessi;

Vista la legge urbanistica regionale del 04.09.1997, n. 36 con particolare riguardo al Capo II, Sezione II, art. 81 e seguenti concernente le disposizioni transitorie di disciplina del sistema della pianificazione territoriale nelle sue articolazioni di livello regionale, provinciale e comunale;

Visto il combinato disposto dell'art. 1, L.R. n. 52/94 e dell'art. 85, L.R. n. 36/97, relativamente alle modalità di rilascio delle autorizzazioni di massima ex art. 7, L.R. n. 24/1987 compreso il trasferimento in capo alle Province delle relative competenze regionali in materia di rilascio delle stesse;

Vista l'istanza avanzata dal Comune di Andora volta all'ottenimento dell'autorizzazione di massima ex art. 7, L.R. n. 24/1987;

Atteso che l'art. 85, 1° comma, lett. a) della citata Legge Urbanistica Regionale n. 36/1997 dispone, tra l'altro, il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative di approvazione delle Varianti parziali agli Strumenti Urbanistici Generali, ivi comprese quelle contestuali ad uno Strumento Urbanistico Attuativo ex art. 9 della L.R. n. 24/1987;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 26.02.1990 e s.m. ed i.;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento di questa Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 42 del 28.07.2005;

Premesso:

Che il Comune di Andora è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 843 in data 29.06.1990;

Che lo stesso P.R.G. è stato modificato dalla cosiddetta Variante parziale Capo Mele approvata con D.P.G.R. n. 58 in data 16.04.2004, contenente la disciplina paesistica di livello puntuale relativa all'ambito di Capo Mele;

Che con deliberazione consiliare n. 84 del 23.12.2004, il Comune di Andora ha adottato lo Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) di cui all'oggetto e correlativa Variante contestuale al vigente P.R.G. ex art. 9, L.R. n. 24/1987;

Che a seguito dell'avvenuta pubblicazione a termini di legge dello S.U.A. e della Variante contestuale allo S.U.G. dal 02.03.2005 al 01.04.2005, la Civica Amministrazione prendeva atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni esprimendosi in tal senso, a termini dell'art. 4, 4° comma, L.R. n. 24/1987, con deliberazione consiliare n. 16 del 12.04.2005;

Considerato:

Che gli atti relativi venivano trasmessi alla Provincia di Savona con nota comunale n. 22425 del 24.06.2005 e successivamente integrati, da ultimo, con nota n. 25522 del 14.07.2005, per le competenze di cui all'art. 85, 1° comma, della L.R. n. 36/1997 e s.m. ed all'art. 1 della L.R. n. 52/1994 in ordine alla formulazione di eventuali osservazioni a termini dell'art. 4, 5° comma, L.R. n. 24/1987 e s.m., all'esame ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione di massima ex art. 7 L.R. n. 24/1987, nonché ai fini dell'approvazione della variante contestuale ex art. 9 della medesima L.R. n. 24/1987;

Che con nota n. 88851 del 22.12.2005 la Provincia, in relazione al disposto di cui all'art. 4, 5° comma, L.R. n. 24/1987, previo parere di questo Comitato espresso con voto n. 601/2005 nella seduta del 19.12.2005, ha formulato osservazioni allo Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.) di cui all'oggetto, rilevando conseguentemente la mancanza delle condizioni necessarie a procedere al rilascio dell'autorizzazione di massima ex art. 7, L.R. n. 24/1987 e rinviando, altresì, l'approvazione della relativa variante contestuale ex art. 9, L.R. 24/1987, in quanto, in relazione alle osservazioni formulate, non vi era luogo a procedere stante la rilevata esigenza di una determinazione comunale sulle medesime;

Che il Comune di Andora con nota n. 14107 del 14.04.2006 ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 14 del 29.03.2006 con la quale ha deciso di recepire integralmente le osservazioni impartite con conseguente modifica degli elaborati di S.U.A. e della relativa Variante contestuale, ai sensi dell'art. 4, 6° comma della L.R. n. 24/1987 e s.m.;

Che lo stesso Comune, con nota prot. n. 17205 del 11.05.2006, ha trasmesso ulteriore documentazione esplicativa relativa alla sopra citata deliberazione n. 14 del 29.03.2006;

Che la Variante contestuale in argomento, riguardando essenzialmente il livello puntuale paesistico introdotto dalla sopraccitata Variante Capo Mele, prevede una traslazione dell'area di concentrazione volumetrica stabilita dal P.R.G. medesimo, senza tuttavia determinare un incremento della capacità insediativi, come meglio esplicitato nel voto di C.T.U.P. n. 618/2006 del 29.05.2006 che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

Che l'area interessata dallo S.U.A. è soggetta a vincolo paesistico-ambientale, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e pertanto risulta necessario esaminare il relativo progetto ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione di massima ex art. 7, L.R. n. 24/1987;

Ritenuto:

Che la Variante allo S.U.G. in oggetto, sia effettivamente riconducibile alla fattispecie di Variante contestuale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 24/1987;

Che siano da condividere sia le valutazioni espresse dal Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale sia le conclusioni cui lo stesso è pervenuto, il tutto come da voto n. 618/2006 del 29.05.2006 allegato al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale;

Che pertanto, per le considerazioni ivi riportate, la Variante ex art. 9 della L.R. n. 24/1987 adottata con deliberazione consiliare n. 84 del 23.12.2004 sia meritevole di approvazione con l'osservanza della prescrizione contenuta nel ridetto voto n. 618/2006 del 29.05.2006;

Che sia da rilasciare la suddetta autorizzazione di massima per le motivazioni contenute nel succitato voto e che la stessa debba essere rilasciata nell'ambito del presente atto di approvazione della Variante contestuale dianzi esaminata, a termini dell'art. 1, comma 3, L.R. n. 52/1994, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel medesimo voto n. 618/2006 del 29.05.2006;

DECRETA

- 1) è approvata, a condizione dell'accettazione della prescrizione succitata, la Variante ex art. 9, L.R. n. 24/1987 al vigente S.U.G. del Comune di Andora, contestuale al piano particolareggiato di iniziativa privata in zona "C0.3", consistente sostanzialmente in una modifica al livello puntuale paesistico introdotto dalla Variante parziale al Piano Regolatore Generale inerente l'ambito di Capo Mele approvata con D.P.G.R. n.58 del 16.04.2004, che prevede una traslazione della prevista area di concentrazione volumetrica, come da voto del C.T.U.P. n. 618/2006 del 29.05.2006, allegato al presente Decreto quale sua parte integrante e sostanziale;

- 2) il presente provvedimento assume, altresì, valore di autorizzazione di massima ex art. 7, L.R. n. 24/1987 con l'osservanza delle prescrizioni contenute del ridetto voto n. 618/2006 del 29.05.2006, allegato al presente Decreto quale sua parte integrante e sostanziale.

Si precisa che lo Strumento Urbanistico Attuativo ed il presente provvedimento concernente la Variante contestuale al P.R.G., ex art. 9, L.R. n. 24/1987, nonché l'autorizzazione di massima ex art. 7, L.R. n. 24/1987, acquisteranno efficacia solo a seguito di intervenuta esecutività della deliberazione consiliare con la quale la Civica Amministrazione intenderà recepire ed accettare integralmente le prescrizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), con conseguente modifica dei relativi atti.

Il presente decreto sarà reso noto mediante pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Provinciale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sarà partecipato al Sig. Sindaco del Comune di Andora per i successivi adempimenti, compresi quelli di pubblicità e notifica prescritti dall'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n.1150/1942 e s.m. ed i;

Si dà atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R., ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dott. Marco Bertolotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Tarantino

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

10.04.2006

N. 2158

Concessionario: Comune di Varazze. Richiesta di Concessione in Sanatoria per la realizzazione di un attraversamento del Torrente Teiro con nuovo ponte in sostituzione del "Ponte del Rissulin", attraversamento in corrispondenza del nuovo ponte di rete fognaria e rete illuminazione pubblica e condotta fognaria agraffata all'argine destro in Comune di Varazze. Corso d'acqua Torrente Teiro - Località Parasio - Comune di Varazze. Pratica n. 282/03 - Id. I0400240

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

DECRETA

1. di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il Comune di Varazze al mantenimento delle opere di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare n. 11057 di repertorio in data 07.04.2006;
2. di concedere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ai sensi della L.R. 21/06/1999, n. 18 e s.m.i., al Comune di Varazze l'utilizzo dell'area demaniale per l'attraversamento del Torrente Teiro con un nuovo ponte in sostituzione del "Ponte del Rissulin", l'attraversamento in corrispon-

- denza del nuovo ponte di rete fognaria e rete illuminazione pubblica nonché condotta fognaria agraffata all'argine destro in Località Parasio - Comune di Varazze;
3. di accordare la concessione in argomento per anni diciannove successivi, continui e correnti dalla data del Nulla Osta ai fini idraulici n. 876 Prot. N. 40830 del 9.07.01 rilasciato dal Servizio Polizia Idraulica di questo Settore, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 11057 di repertorio in data 07.04.2006 e verso il pagamento del canone annuo nello stesso determinato all'art. 12 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracani o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

- omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

22.05.2006

N. 3080

Corso d'acqua Torrente Quazzola in Comune di Quiliano. Domanda pervenuta in data 17.4.1993 per concessione di attraversamento con condotta Gas D.N. 200 B.P. aggraffata a ponte sulla strada provinciale Classifica 013.003.001 - Pratica n. 107/01 - Id. 0100068 (ex 1902/c) Soggetto Richiedente: Società Italiana per il Gas S.P.A. Autorizzazione Temporanea alla permanenza delle opere

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Omissis -

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Italiana per il Gas S.p.A. al mantenimento delle opere in argomento secondo le modalità risultanti dal progetto allegato all'istanza nonché all'occupazione delle aree demaniali per la durata di anni uno a decorrere dalla data del presente provvedimento, alle seguenti condizioni:

- Omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

31.05.2006

N. 3314

Rinnovo della Concessione per derivare dalle sorgenti Galluccio 9 e 10 una quantità d'acqua di Moduli 0,04 (1/sec. 4,00) ad uso potabile in Località Bragno in Comune di Cairo Montenotte. Pratica n. 713/01 - Identificativo: i0001552.

Richiedente: Società Acque Potabili S.P.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Omissis -

D E C R E T A

1. ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, alla Società Acque Potabili S.p.A. è concesso il Rinnovo della Concessione già assentita con D.P.G.R. n° 3130 del 9 Dicembre 1976 per derivare dalle Sorgenti Galluccio 9 e 10 tributarie del Rio Chioso o Bragno nel Bacino del Fiume Bormida di Spigno in Frazione Bragno - Comune di Cairo Montenotte moduli 0,04 (l/sec. 4,00) ad uso potabile.
2. la suddetta concessione è accordata per anni trenta successivi, continui e correnti dalla data del 15/09/1997, giorno successivo alla scadenza dell'originario D.P.G.R. n. 3130 del 9 Dicembre 1976, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 11102 di repertorio in data 30/05/2006 e verso il pagamento del canone annuo nello stesso determinato all'art. 10 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanonici o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

- Omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

8.06.2006

N. 3498

Richiedente: domanda pervenuta in data 31.05.2006 per rinnovo licenza annuale di attingimento per derivare dal corso d'acqua Rio Verina località Verina - comune di Osiglia quantità d'acqua di moduli 0,0018 (l/sec. 0,18) ad uso irriguo. Pratica n. 5/05 - Identificativo: I0520006

Richiedente: Sig. Roveta Aldo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis-

DECRETA

1. Di concedere al Sig. Roveta Aldo, salvi i diritti dei terzi, il Rinnovo della Licenza Annuale d'Attingimento per derivare dal Corso d'acqua Rio Verina Località Verina in Comune di Osiglia, una quantità d'acqua di moduli 0,0018 (l/sec 0,18) ad uso irriguo, tramite prelievo puntuale ed istantaneo di 1 l/sec. per 4 ore giornaliere (dalle ore 15,00 alle ore 19,00) e per irrigare circa mq. 3648 di terreno contraddistinto al N.C.T. Fg. 25 - Mappali n. 28 - 31 per il periodo di un anno a decorrere dal 20/05/2006 con le stesse modalità stabilite dall'originaria licenza di questo Settore n. 3277 del 20.05.2005.

- omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

08.06.2006

N. 3524

Rio delle Monache - Bacino Torrente Erro in Comune di Pontinvrea. Rinnovo Licenza Annuale di Attingimento d'acqua ad Uso Irriguo in località Villa Anny del Comune di Pontinvrea.

Richiedente: Sig. ra Salvo Federica. Fascicolo 18/03 - Identificativo: I0420020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

D E C R E T A

1 - Di concedere alla Sig.ra Salvo Federica, salvi i diritti dei terzi, il Rinnovo della licenza annuale di attingimento per derivare dal Rio delle Monache- Bacino Torrente Erro - una quantità d'acqua complessiva pari a moduli 0,0025 (l/sec. 0,25), al fine di irrigare circa mq. 4.193 di terreno Comune di Pontinvrea, per un anno a decorrere dal 17.06.2006 con le stesse modalità stabilite nell'originaria licenza assentita con Atto dirigenziale Settore n. 857/2002.

2 - Di dare atto che in base alle disposizioni vigenti di cui alle D.G.R. n. 1586/2004 e n. 177/2005 il prelievo puntuale d'acqua concesso e esentato dal pagamento del canone.

- omissis -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing . Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

13.06. 2006

N. 3616

Concessione per derivare da un pozzo una quantità d'acqua di Moduli massimi 0,0230 (litri/s. 2,30) e Moduli medi 0,0105 (litri/sec. 1,05) ad uso Irriguo.

Località Isola Bella - Comune di Albenga Concessionario: Sig. Curto Andrea
Classifica 013.005.001 - Pratica n. 16/05 - Id. I0500046

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- omissis -

DECRETA

1. ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregindicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, al Sig. Curto Andrea è concesso di derivare da un pozzo ubicato su terreno contraddistinto al N.C.T. del Comune di Albenga al Foglio N. 6 Mappale 617 in Loc. Isola Bella, nel bacino del Fiume Centa in Località Isola Bella, una quantità di acqua non superiore a Moduli massimi 0,0230 (litri/s. 2,30) e Moduli medi 0,0105 (litri/sec. 1,05) per uso irriguo, per irrigare circa mq 21.000 di terreno in Comune di Albenga.
2. la suddetta concessione è accordata per anni quaranta successivi, continui e correnti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 11111 di repertorio in data 12/06/2006 e verso il pagamento del canone annuo nello stesso determinato all'art. 12 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanoni o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

-omisiss-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Ing. Adriano Faroppa

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'- SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**
05.06.2006 **N. 3389**

Lavori di sistemazione e messa in sicurezza tracciato in loc. Ortovero dal km. 12+160 al km. 12+450 lungo la S.P. n. 453 "della Valle Arroscia". Decreto di determinazione dell'indennità provvisoria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

... omissis ...

DECRETA

Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili in parola sono determinate in conformità dell'unito prospetto

...omissis...

DISPONE

...omissis...

- di notificare il presente atto alle ditte interessate dalla procedura espropriativa;
- di pubblicare il presente atto agli Albi Pretori della Provincia di Savona e del Comune di Ortovero, per estratto sul BURL e sul sito internet della Provincia di Savona.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA****07.04.2006****N.146**

Subingresso nella concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Torrente Isolone in loc. Trina del comune di Castelnuovo Magra assentita alla ditta Corona Giuseppe con determinazione dirigenziale n. 27 del 21.01.2002.

Ditta: Parodi Giovanni - Pratica n. 852/DER.

IL DIRIGENTE
omissis
DISPONE

art.1) salvi i diritti dei terzi la ditta Parodi Giovanni è riconosciuta titolare della concessione precedentemente assentita alla ditta Corona Giuseppe con determinazione n. 27 del 21.01.2002 per derivare dal Torrente Isolone in loc. Trina del comune di Castelnuovo Magra una portata pari a moduli max. 0,0333 (litri/sec. 3,33) e moduli medi 0,000023 (litri/sec. 0,0023) di acqua per uso irriguo, alle stesse condizioni, e con medesima scadenza del 31.12.2027 di cui al disciplinare n. 12008 di repertorio in data 24.11.2001 che regola la concessione di cui trattasi, nonché con l'obbligo del pagamento di eventuali canoni arretrati rimasti insoluti;

art.2) è da ritenersi modificato l'art. 10 del sopracitato disciplinare n. 12008 di repertorio in data 24.11.2001 in quanto la ditta è dispensata dal pagamento dei canoni di concessione con decorrenza 2005, ai sensi della D.G.R. della Liguria n. 1586 del 17.12.2004, aggiornata e modificata con la D.G.R. n. 177 in data 11.02.2005, che prevede l'esenzione per i prelievi ad uso irriguo non superiori a 0,7 l./sec.puntuali;

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
AREA DIFESA DEL SUOLO****AVVISO**

Pratica n. 1267/DER, la ditta Sineco S.p.A. ha presentato domanda in data 10.03.2006 per derivare moduli massimi 0,025 (l./025 (l./sec. 2,5) e medi 0,0023 (l./sec. 0,23) di acqua, ad uso irriguo ed igienico e assimilati, dal pozzo ubicato al Fg. 14 mappale 773 del comune di Follo, località Ceparana.

La Spezia, 05.06.2006

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
"Chiavarese"
Via G.B. Ghio 9 - 16043 CHIAVARI
c.f/p.i. 01038700991**

Ai sensi dell'art. 33 L.R. 08/02/1995. N. 10, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio di Esercizio 2004, approvato dalla Giunta Regionale della Liguria con provvedimento n. 534 del 26/05/2006.

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO**

	EURO
A)IMMOBILIZZAZIONI	56.527.389
B)ATTIVO CIRCOLANTE	
SCORTE	2.754.165
CREDITI	80.713.392
ATTIVITA' .FIN.NON COST.IMM.	1.033
DISPONIBILITA' LIQUIDE	966.370
TOT. ATTIVO CIRCOL. (B)	84.434.960
C)RATEI E RISCOINTI	68.657
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	141.031.006
CONTI D'ORDINE dell'ATTIVO	3.105.965

PASSIVO

A)PATRIMONIO NETTO	66.659.811
B)FONDI RISCHI E ONERI	1.242.884
C)TRATT.FINE RAPP.SUMAI	883.419
D)DEBITI	72.133.977
E)RATEI E RISCOINTI	110.914
TOT.PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	141.031.006
CONTI D'ORDINE del PASSIVO	3.105.965

CONTO ECONOMICO**A)VALORE DELLA PRODUZIONE**

1.contributi in c/esercizio	202.186.819
2.proventi per prestazioni sanitarie	84.326.339
3.compart.alla spesa sanitaria	2.758.788
4.altri ricavi e proventi	1.688.256
5.interventi di immob.per lav.interni	==
6.utilizzo fondi accantonati	3.513.900
TOT.A)VAL. PRODUZIONE	294.474.102

B)COSTI DELLA PRODUZIONE

7.acquisto beni di consumo	22.851.765
8.manutenzioni e riparazioni	2.951.017
9.costi prest.serv.sanitari	172.660.772
10.costi iniz.programmatiche	435.052
11.godimento di beni di terzi	857.793
12.costo del personale	89.269.057
13.spese amm.ve generali	5.218.782
14.servizi appaltati	6.935.310
15.ammortamenti e svalut.	3.474.085
16.accantonamenti	2.513.535
17.oneri diversi di gestione	5.732.926
18.variazione alle rimanenze	(229.819)
TOT.B)COSTI PRODUZIONE	312.670.275
DIFF.TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B)	(18.196.173)

C)PROV.E ONERI FINANZ.

19.proventi finanziari	695
20.oneri finanziari	399.189
TOT.C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(398.494)

D)RETTIFICHE VALORE ATTIVITA'

Finanziarie

E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**(111.038)****RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)****(18.705.705)****F) IMPOS.SUL REDDITO ESERC.****(94.806)****RISULTATO DELL'ESERCIZIO****(18.800.511)****IL DIRETTORE GENERALE A.S.L. 4 "Chiavarese"**

Dott. Paolo Cavagnaro